Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

08_52_1_DPR_331_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2008, n. 0331/Pres.

LR 21/2006, art. 12. Costituzione Comitato tecnico (Fondo regionale per l'audiovisivo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 e successive modificazioni, concernente "Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia";

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 21/2006 il quale stabilisce che al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale attività produttive, compete l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo indicato all'articolo 11, comma 5, della legge regionale in precedenza citata;

RILEVATO che l'articolo 12 della legge regionale 21/2006 prevede, fra l'altro, che

- al comma 2: il Comitato tecnico sia composto:
    a) dal presidente dell'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission o da un suo delegato;
    b) da quattro esperti, anche docenti universitari, di qualificate competenze artistiche e tecniche nella produzione audiovisiva;
- al comma 3: la composizione del Comitato deve assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantire la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999;
- al comma 4: il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura regionale e i componenti possono essere riconfermati;
- al comma 5: è individuato il componente che assume le funzioni di presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali;
- al comma 6: le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sulle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTO l'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici", così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, che detta, fra l'altro, disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali relativamente al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni, "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e, in particolare, l'articolo 3 sul trattamento di missione e sul rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali a cui possono essere equiparati;

VISTO altresì l'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 e successive modificazioni;

VISTO inoltre il regolamento di cui al proprio decreto 12 dicembre 2006, n. 0380/Pres. e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 lettera c);
RITENUTO altresì, per la peculiarità, l'importanza dei lavori e la qualificazione professionale dei componenti, nonché per le funzioni svolte e le professionalità richieste, e tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)", di fissare - nella misura già ridotta del 10 per cento come prescritto dalla normativa in precedenza citata, confermando, per contenere la spesa pubblica, quanto corrisposto nell'anno 2007 - in euro 90,00 l'ammontare del gettone di presenza spettante al presidente e ai componenti per ogni riunione del Comitato e che gli stessi sono parificati ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per il trattamento di missione eventualmente spettante e il rimborso delle spese, escluso il rappresentante dell'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission sia per quanto riguarda la corresponsione dei gettoni che i rimborsi delle spese trattandosi, da parte del predetto, di attività istituzionale già finanziata dalla richiamata legge regionale 21/2006;
PRESO ATTO che il Comitato tecnico di cui al proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0263/Pres., è cessato dalla carica con la fine della legislatura regionale nella quale è stato nominato;
ACCERTATO che la Direzione centrale attività produttive con nota 29 ottobre 2008, prot. n. 26267/PROD, ha trasmesso, fra l'altro, alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura i curricula di esperti con i requisiti necessari per la nomina a componente il Comitato tecnico di cui trattasi;
RILEVATO che la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura con nota 13 novembre 2008, prot. n. 30317/IST/3AC (ad prot. n. 27842/PROD dd. 17 novembre 2008), ha comunicato, fra l'altro, di aver preso atto dei nominativi e dei curricula degli esperti segnalati per il Comitato tecnico in argomento;
RITENUTO di individuare, visti i curricula presentati, quali esperti con i requisiti necessari per la nomina a componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 21/2006:
- Luciano Roman, nato a Milano 29 settembre 1965;
- Mariapia Comand, nata a Udine il 15 agosto 1966;
- Elio Bozzo, nato a Pordenone il 30 aprile 1967;
- Danilo Slokar, nato a Trieste il 22 aprile 1959;

CONSIDERATO che, a norma della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della richiamata legge regionale 21/2006, del Comitato tecnico in argomento fa altresì parte il presidente dell'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission - al presente Federico Poillucci, nato a Milano l'1 settembre 1972 - o un suo delegato;
ATTESO che con fax dd. 6 novembre 2008 (pervenuto il 7 novembre 2008, ad prot. n. 27181/PROD/PROM dd. 10 novembre 2008) il presidente dell'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission ha comunicato di delegare, in caso di assenza o impedimento, Paolo Vidali, nato a Udine il 12 febbraio 1949;
RITENUTO, di nominare, per la durata dell'attuale legislatura regionale, gli esperti e il presidente dell'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, nonché il suo delegato in caso di assenza o impedimento, individuati nei precedenti capoversi, quali componenti del Comitato tecnico in parola, rispettando - con la nomina di Danilo Slokar - anche il requisito di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche prescritto al comma 3 dell'articolo 12 della richiamata legge regionale 21/2006;
RITENUTO, quindi, di individuare in Luciano Roman il presidente del Comitato di cui trattasi;
VISTE le dichiarazioni rese sia a norma dell'articolo 7 bis ante della richiamata legge regionale 75/1978 dai designati a far parte del Comitato di cui trattasi che di essere o meno dipendenti pubblici e, se del caso, con le prescritte autorizzazioni;
RITENUTO altresì di nominare Vannes Chiandotto, funzionario della Direzione centrale attività produttive categoria D, segretario del Comitato di cui trattasi e Maurizio Dall'Acqua, funzionario della Direzione centrale attività produttive categoria D, quale sostituto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 2515;

DECRETA

1. A norma dell'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 e successive modificazioni, e per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, è costituito, presso la Direzione centrale attività produttive, il Comitato tecnico per l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo indicato all'articolo 11, comma 5, della legge regionale in precedenza citata, con la seguente composizione:
Presidente
Luciano Roman
Componenti
Mariapia Comand
Elio Bozzo

Danilo Slokar
Federico Poillucci, quale presidente dell'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, o, in caso di assenza o impedimento, quale suo delegato Paolo Vidali
Segretario
Vannes Chiandotto, funzionario della Direzione centrale attività produttive categoria D, e Maurizio Dall'Acqua, funzionario della Direzione centrale attività produttive categoria D, quale sostituto.
2. Il Comitato di cui al punto precedente rimane in carica per la durata dell'attuale legislatura regionale e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Al presidente e ai componenti esterni spetta un gettone di presenza - già ridotto nella misura del 10 per cento come prescritto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - di euro 90,00 per ogni riunione del Comitato tecnico: tali gettoni sono aggiornati periodicamente secondo i criteri stabiliti dall'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 e successive modificazioni. Il presidente e i componenti del Comitato sono parificati, ai fini dell'eventuale trattamento di missione e del rimborso delle spese, ai dirigenti dell'Amministrazione regionale, mentre il rappresentante dell'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission rimane escluso dalla corresponsione dei gettoni e dai rimborsi delle spese trattandosi, da parte del predetto, di attività istituzionale già finanziata dalla richiamata legge regionale 21/2006.
4. La spesa per il funzionamento del Comitato è posta a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 quale competenza 2008 del bilancio regionale per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008 con riferimento al capitolo 9188 del Piano operativo di gestione (POG 2008 - rubrica 360, servizio 224).
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

08_52_1_DPR_332_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2008, n. 0332/Pres.

DPR 361/2000, articolo 7. Associazione culturale Pradis - Clauzetto (PN). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 24 novembre 2008 con cui il Presidente dell'"Associazione culturale Pradis", avente sede a Clauzetto (PN), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione e lo statuto della medesima approvato da ultimo dall'assemblea degli associati riunita in sede straordinaria in data 14 novembre 2008;
VISTI il verbale di detta costituzione del 2 agosto 1969, a rogito del dott. Cesare Marzona, notaio in Spilimbergo (PN), rep. n. 22488, racc. n. 11821, ivi registrato il 5 agosto 1969 al n. 883/1T, ed il verbale della citata assemblea straordinaria dei soci a rogito della dott.ssa Annalisa Gandolfi, notaio in Spilimbergo (PN), rep. n. 66244, racc. n. 16985, registrato a Maniago il 20 novembre 2008 al n. 2660/1T;
VISTA la consistenza patrimoniale della Associazione, pari ad euro 430.000,00 e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della cultura;
VISTA l'assenza di rilievi da parte della competente Direzione centrale istruzione, formazione e cultura;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le relative disposizioni d'attuazione, il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ed in particolare l'articolo 7;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato lo statuto dell'"Associazione culturale Pradis", avente sede a Clauzetto (PN), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

08_52_1_DPR_332_2_ALL1

Statuto dell'Associazione culturale Pradis

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE PRADIS".
L'Associazione ha sede legale in Clauzetto (PN), Frazione Pradis di Sotto, piazza IV Novembre, n. 6.
Essa ha durata illimitata.

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e tutelare il patrimonio naturalistico, culturale e folcloristico del territorio del Friuli Venezia Giulia e in particolare quello di Pradis.

Art. 3

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:
- organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, seminari, e corsi inerenti lo scopo sociale;
- organizzare e gestire, in nome proprio e di terzi, mostre, ed esposizioni di opere e beni attinenti lo scopo sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la detenzione di oggetti aventi particolare interesse culturale e scientifico;
- organizzare escursioni e visite sul territorio, anche per la raccolta e la classificazione di flora e fauna, di fossili e minerali, di oggetti di artigianato, di documenti, di codici e cimeli antichi, di fotografie naturalistiche e di opere d'arte e di quanto nelle grotte di Pradis riguardi storia, preistoria e biologia;
- pubblicare e/o promuovere scritti inerenti lo scopo sociale;
- indire borse di studio e/o premi inerenti lo scopo sociale;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO - AVANZI DI GESTIONE

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano alla stessa a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di par-

tecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 5

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 31 Marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 6

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art. 7

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Sono soci dell'associazione:
- i soci fondatori;
- i soci aderenti;
- i soci onorari.
Sono soci *fondatori* coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; hanno gli stessi diritti e obblighi previsti dai soci aderenti.
Sono *soci aderenti* dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal presidente.
Dopo la sua costituzione chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone, di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa e' stata respinta.
Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa; il recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione e' sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Il socio che non paga la quota annuale nei termini previsti dallo statuto decade dalla qualifica di socio.
Sono *soci onorari* coloro i quali, su delibera dell'assemblea dei soci, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci dell'associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

L'Assemblea e composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) dei suoi soci.
L'assemblea è convocata dal Presidente.
La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da spedire ai soci e da affiggere all'albo sociale almeno otto giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve contenere anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione.
L'Assemblea in prima convocazione e' validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci; la stessa in seconda convocazione e' validamente costituita qualunque sia numero dei soci presenti o rappresentati.
Essa decide a maggioranza di voti presenti o rappresentati.
Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di tre quarti degli aventi diritto di voto, che poi decideranno a maggioranza.
Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea:
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri che verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota sociale annuale.
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Art. 11

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso, nel rispetto dei limiti di legge.
Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 12

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione
Il Tesoriere, infine, tiene la gestione della cassa dell'associazione.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativo. Qualora nominato si compone di un membro effettivo e di un supplente, che subentra in caso di cessazione del membro effettivo.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

SCIOGLIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione, o interpretazione, del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente del Tribunale di Pordenone.

Art. 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_333_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2008, n. 0333/Pres.

Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 e successive modifiche recante norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, la quale prevede che:
- le finalità di riconoscimento e di rispetto dei diritti delle persone anziane, la promozione e la valorizzazione del loro ruolo, si realizzano, in particolare, attraverso l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione sociosanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi che queste persone esprimono;
- la Regione adotta appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti, tra l'altro: i criteri organizzativi e gli standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti; la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;
VISTA la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche "Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali" la quale all'articolo 4 prevede che la Giunta regionale stabilisca i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
VISTA la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", la quale stabilisce:
- all'articolo 8, comma 2, che la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;
- all'articolo 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie nonché le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
- all'articolo 31, comma 8, che le strutture sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2441;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

08_52_1_DPR_333_2_ALL1

Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato:
a) alla riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani esistenti, nell'ottica del miglioramento della qualità dell'offerta residenziale, del perseguimento dell'omogeneità territoriale e della riqualificazione del sistema residenziale per quanto attiene alle capacità assistenziali;
b) alla definizione dei requisiti minimi e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani.
2. Il presente regolamento, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma c), punti 1) e 2) della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, in tema di individuazione di criteri organizzativi e di standard minimi dei servizi territoriali e di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, in tema di autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale, definisce:
a) i profili di bisogno delle persone residenti nelle strutture residenziali per anziani esistenti e di nuova realizzazione;
b) le tipologie di strutture residenziali per anziani e le tipologie di nucleo strutturale;
c) i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione di personale, relativi alle tipologie di struttura residenziale e di nucleo strutturale, al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture re-

sidenziali per anziani esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e al fine dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di quelle di nuova realizzazione.

Art. 2 obiettivi

1. Il presente regolamento, in conformità alle previsioni della L.R. 10/98 e della L.R. 6/06 e al fine della definizione di una rete di strutture residenziali per anziani accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale, nonché, in coerenza con il piano attuativo di massima del processo di riqualificazione del sistema residenziale per gli anziani, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1378 (L.R. 10/98 art 6. Avvio del processo di riqualificazione del sistema residenziale per anziani e approvazione del documento descrittivo del processo), intende conseguire i seguenti obiettivi:
a) assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando dipendente nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana, una risposta residenziale coerente ai bisogni espressi dalla medesima;
b) avviare un processo di riqualificazione della rete residenziale esistente, articolata secondo diversi livelli di intensità e complessità richiesti dall'intervento assistenziale, tenendo conto del fabbisogno residenziale complessivo regionale di posti letto per profilo di bisogno;
c) definire una rete di strutture residenziali qualificate, maggiormente integrate con il sistema dei servizi sociosanitari territoriali, al fine di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane;
d) promuovere tra gli operatori la cultura della valutazione multidimensionale e della progettazione personalizzata;
e) attribuire alle Aziende per i servizi sanitari regionali una maggiore partecipazione e responsabilità del sistema residenziale per gli anziani, anche mediante il raccordo con i Servizi sociali dei Comuni e con gli Enti gestori delle strutture residenziali.

Art. 3 ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina:
a) la riqualificazione delle strutture residenziali esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, destinate all'accoglimento di persone anziane e autorizzate all'esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio1990, n. 083/Pres. (Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33), del Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 0420/Pres. (Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19), nonché della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612 (L.R. 4/01, art 4, comma 73. Direttive generali relative alle residenze per anziani non autosufficienti gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della L.R. 19/97);
b) la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, la trasformazione o il trasferimento delle strutture residenziali esistenti per anziani e di quelle di nuova realizzazione
2. Il presente regolamento non si applica alle strutture residenziali gestite da Enti religiosi e destinate esclusivamente all'accoglimento di personale religioso.

Art. 4 profili di bisogno delle persone residenti in strutture residenziali

1. Le persone residenti in strutture residenziali sono suddivise, sulla base dei loro bisogni, nei sei profili sotto indicati:
a) profilo A star;
b) profilo A;
c) profilo B;
d) profilo C;
e) profilo D;
f) profilo E.
2. I profili di bisogno, di cui al comma 1, sono correlati all'omogeneo assorbimento di risorse sanitarie ed assistenziali classificato secondo il sistema Resource Utilization Groups III (RUG III) i cui gruppi sono generati dalla versione informatizzata (software e-GENeSys) dello strumento di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2147 (L.R. 10/98, art 4, comma 2 - adozione del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG a valere su tutto il territorio regionale). Contestualmente alla definizione degli indirizzi per una presa in carico adeguata delle persone con problemi di demenza nelle residenze per anziani, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2008, n. 126 (Indirizzi per l'elaborazione di un piano organico di intervento per la riorganizzazione del sistema dei servizi a favore delle persone anziane) sono definiti gli ulteriori strumenti di valutazione da utilizzare per la corretta attribuzione del profilo D.
3. La descrizione dei profili di bisogno, di cui al comma 1, è contenuta nell'Allegato A.

Art. 5 definizione di nuclei strutturali e tipologie di nucleo

1. Al fine di fornire adeguate risposte, coerenti con i profili di bisogno delle persone residenti nelle strut-

ture residenziali, identificati all'Art. 4, le strutture residenziali medesime devono essere articolate in nuclei strutturali.
2. Per nucleo strutturale si intende un'area distributiva autonoma di degenza collocata su uno stesso piano dell'edificio sede della struttura residenziale, con specifiche caratteristiche strutturali e dotazioni strumentali.
3. I requisiti strutturali risultano determinanti nell'offrire risposte adeguate a problematiche di tipo funzionale (perdita delle ADL 'activities of daily living').
4. Ai fini della riclassificazione delle strutture residenziali esistenti, si definiscono quattro tipologie di nucleo strutturale:
a) nucleo di tipologia 1 (N1): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane con minima compromissione funzionale corrispondente al profilo E. Non possono essere accolti soggetti con bisogni riconducibili ai profili A star, A, B, C e D. Qualora questa tipologia di nucleo sia collocata in una struttura per anziani dipendenti, può essere anche consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici programmi di assistenza individualizzati (di seguito denominati PAI), concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto sanitario territorialmente competente, di persone anziane che presentavano un profilo E al momento dell'accoglimento e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti al profilo di bisogno C. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore deve essere approssimato al numero intero successivo;
b) nucleo di tipologia 2 (N2): ha caratteristiche strutturali idonee ad accogliere ed ospitare persone anziane con compromissione funzionale media corrispondente ai profili C. Non possono essere accolti soggetti con bisogni riconducibili ai profili A star, A e B. In questa tipologia di nucleo possono permanere, entro il 20 % del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici PAI concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto sanitario territorialmente competente, persone che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo C e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti ai profili di bisogno A o B. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, si deve approssimare tale valore al numero intero successivo;
c) nucleo di tipologia 3 (N3): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane con compromissione elevata della funzionalità e, a seconda della tipologia di struttura residenziale, come descritta all'Art. 6, in cui il nucleo N3 è collocato, può accogliere persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B. In particolare, si specifica che:

1. i nuclei N3, collocati in strutture residenziali per anziani dipendenti, di terzo livello possono accogliere persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B;
2. i nuclei N3, collocati in strutture residenziali per anziani dipendenti di secondo livello, possono accogliere persone anziane con profilo di bisogno A e B. In questi nuclei è consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici PAI concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto sanitario territorialmente competente, di persone anziane che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo A o B e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti al profilo di bisogno A star. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore deve es
sere approssimato al numero intero successivo;
3. i nuclei N3, collocati in strutture residenziali per anziani dipendenti di primo livello, possono accogliere persone anziane con profilo di bisogno B. In questi nuclei è consentita la permanenza, entro il 20% del numero totale dei posti letto autorizzati e con l'adozione di specifici PAI concordati tra l'Ente gestore della struttura residenziale e il Distretto territorialmente competente, di persone anziane che al momento dell'accoglimento presentavano un profilo di bisogno di tipo B e che, a seguito di evoluzioni del quadro clinico-assistenziale, risultano avere bisogni di intensità e complessità maggiori, ossia corrispondenti al profilo di bisogno A. Qualora il calcolo della suddetta percentuale determini un numero decimale, tale valore deve essere approssimato al numero intero successivo.

d) nucleo per persone affette da demenza (ND): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane caratterizzate da un profilo di bisogno D. Deve rispettare i requisiti minimi strutturali, gestionali, organizzativi e di dotazione di personale previsti per questa specifica tipologia di nucleo ed elencati nell'Allegato C del presente regolamento.
Qualora vincoli strutturali non consentano l'organizzazione in nuclei demenze, gli anziani di profilo D possono trovare accoglienza in nuclei di tipologia N2 o N3 di ridotte dimensioni (massimo 20 posti letto) e che rispettino gli standard di dotazione di personale previsti nell'Allegato C del presente regolamento per i nuclei demenze.
5. Ai fini della realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani dipendenti, si definiscono le se-

guenti tre tipologie di nucleo strutturale:
a) nucleo di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare solo persone anziane con minima compromissione funzionale corrispondente al profilo E.
b) nucleo di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr): ha caratteristiche strutturali idonee ad accogliere ed ospitare persone anziane dipendenti corrispondenti a profili di bisogno A star, A, B e C.
c) nucleo per persone affette da demenza (ND): ha caratteristiche strutturali idonee per accogliere ed ospitare persone anziane caratterizzate da un profilo di bisogno di tipo D.

Art. 6 tipologie di strutture residenziali per anziani

1. In base alla tipologia dei nuclei strutturali, definiti all'Art. 5, di cui è composta una struttura residenziale, alla numerosità dei posti letto complessivi ed alle dotazioni di personale e tecnologiche, ai fini della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani già funzionanti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, si distinguono:
a) strutture residenziali per anziani autosufficienti: sono destinate ad accogliere persone anziane che non richiedono cura ed assistenza continuativa ed a lungo termine, ossia persone anziane con profilo di bisogno E;
b) strutture residenziali per anziani dipendenti: sono destinate ad accogliere persone anziane dipendenti nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana e che richiedono cura ed assistenza continuativa ed a lungo termine.
2. Le strutture residenziali per anziani dipendenti, già funzionanti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento**,** si suddividono in 4 tipologie:
a) struttura residenziale per anziani dipendenti di livello base: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere persone anziane con profilo di bisogno C ed E. E' composta esclusivamente da nuclei strutturali di tipologia N1 e N2;
b) struttura residenziale per anziani dipendenti di primo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere prevalentemente persone anziane con profilo di bisogno C ospitati in nuclei N2. E' autorizzata ad accogliere anche persone anziane con profilo di bisogno B in nuclei di tipologia N3. Il numero di posti letto destinati a persone anziane con profilo di bisogno B, collocati in nuclei N3, deve essere compreso tra 20 e 39 unità. In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche della struttura ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe in merito al numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3. Oltre ai nuclei di tipologia N2 e N3, nella struttura possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1;
c) struttura residenziale per anziani dipendenti di secondo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere prevalentemente persone anziane con profilo di bisogno A e B ospitate in nuclei con caratteristiche strutturali corrispondenti alla tipologia N3. Deve avere almeno quaranta posti letto destinati a persone anziane con profilo di bisogno A e B, collocati in nuclei N3. In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe in merito al numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3. Possono essere presenti anche nuclei di tipologia N1 e N2;
d) struttura residenziale per anziani dipendenti di terzo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere prevalentemente persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B ospitate in nuclei con caratteristiche strutturali corrispondenti alla tipologia N3. Deve avere almeno ottanta posti letto destinati a persone anziane con profilo di bisogno A star, A e B strutturati in nuclei N3. In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe sul numero di posti letto collocati in nuclei di tipologia N3. Può avere anche nuclei di tipologia N1 e N2.
3. In base alla numerosità dei posti letto complessivi ed alle dotazioni di personale, **le nuove strutture residenziali per anziani dipendenti** si distinguono in due tipologie di strutture:
a) struttura residenziale per anziani dipendenti di secondo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere, in nuclei per anziani dipendenti (N3nr), persone anziane con profilo di bisogno A, B, e C. Se dotata di nucleo per persone affette da demenza (ND), può ospitare anche persone con profilo di bisogno D. Deve avere una capacità ricettiva complessiva compresa tra 60 e 79 posti letto. In considerazione delle specificità territoriali e della valutazione del fabbisogno di residenzialità, possono essere concesse eventuali deroghe in merito alla capacità ricettiva minima. Deroghe alla capacità ricettiva massima possono essere autorizzate qualora risultasse necessaria la realizzazione di nuclei di tipologia 1 (N1nr) destinati all'accoglimento di anziani con profilo E;

b) struttura residenziale per anziani dipendenti di terzo livello: è una struttura che, per le sue caratteristiche edilizie, dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, è destinata ad accogliere, in nuclei per anziani dipendenti, persone anziane con profilo di bisogno A star, A, B, e C. Se dotata di nucleo per persone affette da demenza, può ospitare persone con profilo di bisogno D. Deve avere una capacità ricettiva complessiva compresa tra 80 e 120 posti letto. In considerazione delle specificità territoriali e della valutazione del fabbisogno di residenzialità, possono essere concesse eventuali deroghe in merito alla capacità ricettiva massima, anche in relazione alla necessità di realizzare nuclei di tipologia 1 (N1nr) destinati all'accoglimento di anziani con profilo E.

Art. 7 destinatari

1. Sono destinatari delle strutture residenziali persone di età maggiore o uguale a sessantacinque anni, per le quali sia stata accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi al ricovero. Le persone devono essere accolte, all'interno delle strutture residenziali, in nuclei strutturali appropriati al profilo di bisogno, rilevato con lo strumento di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, di cui all'Art. 17.
2. Possono essere accolte nelle strutture residenziali persone con meno di sessantacinque anni le cui condizioni psico-fisiche sono assimilabili a quelle geriatriche e qualora non vi siano sul territorio altre più adeguate risposte residenziali.

Art. 8 prestazioni

1. Alle persone accolte nelle strutture residenziali devono essere garantite le prestazioni e le attività di seguito elencate:
a) prestazioni sociosanitarie: assistenza di base alla persona;
b) prestazioni sanitarie: assistenza medica, assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa, altre prestazioni sanitarie quali assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica;
c) altre attività e servizi di struttura: attività alberghiere, attività di animazione e assistenza religiosa.

Art. 9 prestazioni sociosanitarie

1. Le strutture residenziali per anziani provvedono a garantire alle persone accolte l'assistenza di base alla persona. Detta assistenza è garantita dagli operatori con le qualifiche di operatore sociosanitario (OSS) o di operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), secondo gli standard e le modalità previsti per ciascuna tipologia di nucleo, come descritto negli Allegati B e C. L'assistenza di base comprende l'insieme delle attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di base alla persona rientrano tutte le attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona, comprese le specifiche mansioni attribuite agli operatori sopra elencati, per l'attuazione dei programmi terapeutici ed assistenziali. Tali attività sociosanitarie sono svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base alla persona, nel rispetto delle specifiche competenze, previa valutazione infermieristica ed in base a specifici strumenti di pianificazione e di controllo delle attività stesse.
2. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte di operatori con la qualifica di OSS, la Regione definisce il piano formativo regionale di cui all'articolo 37 della L.R. 6/06.
3. Nelle more dell'attuazione del piano formativo regionale di cui al comma 2, concorrono all'erogazione delle prestazioni di assistenza di base di cui al comma 1 anche gli operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatore tecnico di assistenza (OTA).
4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10, (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali) l'assistenza di base alla persona può essere svolta anche da operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo), nonché dagli operatori privi di titolo con esperienza nell'assistenza alla persona di almeno due anni alla data del 7 maggio 2006.

Art. 10 operatori con competenze minime o privi di titolo

1. Gli operatori di cui al comma 4 dell'Art. 9 del presente regolamento, in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, nonché quelli privi di titolo, con esperienza di almeno due anni alla data del 7 maggio 2006, svolgono, nelle strutture residenziali per anziani, esclusivamente le seguenti mansioni:

a) assistenza di base alla persona: igiene personale parziale o totale, vestizione, preparazione del vitto, aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli alimenti, aiuto per la corretta deambulazione, rifacimento del letto con o senza ospite, cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale; movimentazione della persona allettata e utilizzo dei vari presidi e mezzi per il mantenimento delle posture a letto e in poltrona;
b) igiene degli ambienti: sanificazione e disinfezione e riassetto degli ambienti di vita dei residenti, smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca, pulizia della cucina e delle stoviglie, corretta conservazione degli alimenti.
2. Al fine di garantire uniformi ed elevati standard assistenziali le strutture si impegnano a riqualificare il proprio personale privo di titoli, favorendo la partecipazione del medesimo ai programmi regionali per la qualificazione del personale, di cui alla D.G.R. 1232/04 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo) e successive modifiche ed integrazioni, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11 assistenza medica

1. Le Aziende per i servizi sanitari regionali garantiscono e assicurano, nelle strutture residenziali, l'assistenza medica, l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e cura.
2. L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale (MMG) sulla base delle disposizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale, nonché dall'intesa economico-normativa raggiunta a livello regionale per disciplinare, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 e successive modifiche, come recepito negli accordi integrativi regionali del 1997, l'istituto dell'assistenza programmata nei confronti dei residenti nelle strutture residenziali per anziani.
3. L'orario di effettiva presenza medica all'interno della struttura, opportunamente pubblicizzato, deve essere concordato dai MMG con la struttura residenziale e comunicato al il Distretto sanitario territorialmente competente.

Art. 12 assistenza infermieristica

1. L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere e comprende le attività e responsabilità disposte dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) per la specifica professione sanitaria. Nell'assistenza alla persona anziana l'infermiere:
a) partecipa alla valutazione multidimensionale della persona ed individua i bisogni di assistenza infermieristica;
b) elabora il piano assistenziale infermieristico;
c) partecipa all'elaborazione del PAI in integrazione con le altre figure professionali;
d) assicura, per gli aspetti di competenza, la realizzazione e la verifica del PAI;
e) pianifica gli interventi per l'assistenza di base alla persona;
f) assicura la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche;
g) garantisce gli interventi di assistenza infermieristica (quali ad esempio cura e prevenzione delle lesioni da decubito, dell'integrità cutanea e fisica dell'anziano, cura e gestione delle stomie e degli accessi venosi, monitoraggio e controllo dei parametri vitali, verifica e mantenimento dei modelli funzionali quali eliminazione, alimentazione).
2. Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica le attività di pianificazione e di controllo sulle mansioni sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base in relazione alle rispettive competenze, nonché la funzione di governo assistenziale di cui all'Art. 16, comma 2, lettera b) del presente regolamento.
3. Nell'ambito delle prestazioni di assistenza infermieristica, l'operatore con la qualifica di infermiere generico svolge le attività indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225.
4. Le Aziende per i servizi sanitari, attraverso i Distretti sanitari territorialmente competenti, assicurano ai residenti delle strutture residenziali, un'assistenza infermieristica almeno secondo gli standard di cui agli Allegati B e C. In funzione della complessità assistenziale dei residenti della struttura e del relativo carico assistenziale infermieristico, il Distretto sanitario territorialmente competente può incrementare gli standard previsti.
5. Le prestazioni di assistenza infermieristica sono garantite dall'Azienda per i servizi sanitari competente con risorse proprie ovvero attraverso il totale rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dagli Enti gestori, secondo gli accordi stabiliti in apposita convenzione e, in ogni caso, in base al bisogno rilevato. La scelta in merito alla modalità di erogazione dell'assistenza infermieristica è di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari che deve valutare, congiuntamente all'Ente gestore della struttura residenziale, tra le diverse opzioni possibili, quella che garantisce maggior efficienza, efficacia, qualità ed economicità ed inoltre assicuri il più alto livello di coordinamento tra attività sanitarie e sociosanitarie all'interno delle singole strutture.

6. Di norma, l'erogazione diretta delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per i servizi sanitari deve avvenire quando il bisogno di prestazioni infermieristiche è limitato e non continuativo (come ad esempio nelle strutture di base e di primo livello) mentre l'erogazione indiretta, ossia il rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente gestore, deve avvenire quando il bisogno di prestazioni infermieristiche diventa costante e continuo per i bisogni assistenziali degli ospiti (ad esempio sulle dodici e sulle ventiquattro ore).

Art. 13 assistenza riabilitativa

1. L'assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista e, quando necessario, dagli altri professionisti di area riabilitativa. Comprende le attività e responsabilità disposte dalla L 42/99 per le specifica professione sanitaria. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora il piano di riabilitazione volto all'individuazione ed al soddisfacimento del bisogno di salute della persona;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) partecipa all'elaborazione del PAI, in integrazione con le altre figure professionali;
d) assicura, per gli aspetti di competenza, la realizzazione e la verifica del PAI;
e) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
f) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
2. Nelle strutture residenziali per anziani le prestazioni riabilitative riguardano in particolare:
a) attuazione dei piani individuali di riabilitazione su indicazione degli specialisti di riferimento;
b) attività di supporto e di consulenza al personale addetto all'assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire continuità nelle azioni di riattivazione, mantenimento e rieducazione delle persone anziane;
c) attività di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature e strumenti.
3. Le Aziende per i servizi sanitari, attraverso i Distretti sanitari territorialmente competenti, assicurano ai residenti delle strutture residenziali un'assistenza riabilitativa almeno secondo gli standard di cui agli Allegati B e C. In funzione della complessità assistenziale dei residenti e del relativo carico assistenziale riabilitativo, il Distretto sanitario territorialmente competente può incrementare gli standard previsti.
4. Le prestazioni riabilitative sono garantite dall'Azienda per i servizi sanitari competente con risorse proprie ovvero attraverso il totale rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dagli Enti gestori, secondo gli accordi stabiliti in apposita convenzione e, in ogni caso, in base al bisogno rilevato. La scelta in merito alla modalità di erogazione dell'assistenza riabilitativa è di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari che deve valutare, congiuntamente all'Ente gestore delle strutture residenziali, tra le diverse opzioni possibili, quella che garantisce maggior efficienza, efficacia, qualità ed economicità ed inoltre assicuri il più alto livello di coordinamento tra attività sanitarie e sociosanitarie all'interno delle singole strutture.
5. Di norma l'erogazione diretta delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per i servizi sanitari deve avvenire quando il bisogno di prestazioni riabilitative è limitato e non continuativo (come ad esempio nelle strutture di base e di primo livello) mentre l'erogazione indiretta, ossia il rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente gestore, deve avvenire quando il bisogno di prestazioni riabilitative diventa costante e continuo per i bisogni assistenziali degli ospiti .

Art. 14 altre prestazioni sanitarie

1. L'assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica, sono garantite dall'Azienda per i servizi sanitari secondo le necessità dei residenti definite nel PAI, sulla base delle vigenti normative.

Art. 15 altre attività e servizi di struttura

1. Le strutture residenziali devono garantire le seguenti attività alberghiere:
a) vitto: il servizio può essere garantito a gestione diretta o attraverso affidamento esterno; include un servizio di ristorazione all'interno della struttura che pone attenzione agli aspetti dietetico-nutrizionali e della sicurezza alimentare. Tali aspetti rappresentano presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute dei residenti, sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione, integrazione ambientale, recupero delle funzioni;
b) lavanderia: il servizio può essere a gestione diretta o garantito attraverso affidamento esterno, deve includere la gestione della biancheria piana e della biancheria personale; in ogni caso, il servizio deve garantire la sanificazione e disifenzione della biancheria con idonei protocolli, prodotti ed attrezzature;
c) pulizia ambientale: il servizio può essere a gestione diretta o garantito attraverso affidamento esterno.
2. Le attività di cui al comma 1 non possono essere eseguite dal personale utilizzato per il rispetto degli

standard previsti dal presente regolamento per l'assistenza di base alla persona.
3. Le strutture residenziali devono garantire attività quotidiane di animazione, di ricreazione, di socializzazione, di prevenzione e di recupero del decadimento psico-fisico in base alle specifiche necessità dei residenti, nonché il mantenimento dei loro specifici interessi. Le suddette attività possono essere garantite anche tramite il coinvolgimento costante e programmato delle associazioni di volontariato.
4. Le strutture residenziali devono garantire, con erogazione diretta o attraverso i servizi presenti sul territorio, le attività di cura alla persona quali barbiere, parrucchiere e pedicure.
5. Le strutture residenziali devono garantire assistenza religiosa e spirituale ai residenti.

Art. 16 assetto organizzativo e sistema delle responsabilità

1. L'assetto organizzativo delle strutture residenziali ed il sistema delle responsabilità devono essere coerenti con le finalità dell'Ente, con i profili di bisogno dell'utenza cui la struttura è destinata e con la sua complessità organizzativa.
2. Le funzioni che devono essere individuate e garantite sono le seguenti:
a) direzione della struttura: deve essere individuato un responsabile di struttura che svolge le funzioni di direzione e gestione complessiva della medesima. Detto responsabile assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati all'utenza e persegue l'efficienza gestionale, ossia il corretto uso delle risorse economiche, delle risorse umane e del buon funzionamento organizzativo generale. La funzione di responsabile di struttura può essere svolta dalla medesima persona in diverse strutture residenziali per anziani purché il numero complessivo dei posti letto delle stesse non sia superiore a 120;
b) governo assistenziale: le strutture residenziali assicurano la funzione di governo assistenziale, ossia garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di assistenza infermieristica e di assistenza di base alla persona, attraverso il coordinamento delle risorse umane, la pianificazione degli interventi, la conduzione delle attività e l'organizzazione dei processi assistenziali all'interno della struttura, lo sviluppo ed il miglioramento della qualità assistenziale. Nel caso in cui l'assistenza infermieristica è erogata in forma diretta dal Distretto sanitario territorialmente competente, la funzione di responsabile del governo assistenziale è svolta secondo modalità concordate tra la struttura residenziale e il Distretto. I due Enti devono altresì definire gli strumenti necessari per garantire la pianificazione, la verifica e l'integrazione delle attività di assistenza infermieristica e di assistenza di base alla persona, l'appropriato utilizzo delle risorse in base ai profili di bisogno e agli standard di personale. Nel caso in cui il Distretto sanitario garantisce l'assistenza infermieristica in forma indiretta, ossia attraverso il rimborso degli oneri sanitari sostenuti dalla struttura residenziale, l'Ente gestore deve individuare, tra gli operatori in possesso dei requisiti indicati negli Allegato B e C, il responsabile del governo assistenziale. Al fine di favorire e promuovere l'integrazione sociosanitaria, il Distretto sanitario collabora alla definizione dei programmi e degli obiettivi annuali della struttura relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e assicura l'attività di verifica sul raggiungimento dei risultati e sulla realizzazione dei PAI;
c) amministrazione della struttura: le strutture residenziali assicurano la funzione di amministrazione della medesima, intesa quale gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso il presidio di tutti i processi che supportano l'erogazione del servizio agli utenti. Detta funzione prevede, pertanto, la responsabilità sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Ente, la regolare amministrazione giuridica e contrattuale del personale, nonché la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al funzionamento della struttura.
3. Le funzioni di cui ai punti a), b), c) del comma 2 possono essere svolte da una unica persona purché in possesso di specifici titoli e requisiti, così come descritti negli Allegati B e C.

Art. 17 introduzione della valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG

1. Lo strumento di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, di cui alla D.G.R. 2147/07, consente l'identificazione quali-quantitativa dei problemi-bisogni delle persone anziane esaminate e delle loro capacità funzionali residue e, conseguentemente, permette la pianificazione e l'avvio di una strategia di azione personalizzata, verificandone nel tempo l'efficacia, in termini di risultati raggiunti.
2. L'utilizzo dello strumento di valutazione Val.Graf. FVG permette di associare a ciascuna persona valutata il profilo di bisogno che rappresenta al meglio le sue specifiche necessità assistenziali.

Art. 18 modalità di accesso alle strutture residenziali per anziani e valutazione delle persone residenti

1. L'accesso alle strutture residenziali per anziani deve avvenire previa compilazione della scheda di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, di cui alla D.G.R. 2147/07.
2. La valutazione, ai fini dell'accesso in struttura residenziale, deve essere effettuata da parte del Distretto sanitario competente per territorio, tramite l'utilizzo dello strumento Val.Graf. FVG, secondo il

principio dell'integrazione sociosanitaria e con le modalità previste dall'Allegato A alla D.G.R. 2147/07. Sulla base del profilo di bisogno identificato con tale strumento, condiviso dall'interessato e dal rispettivo medico di medicina generale e nel rispetto del principio di libera scelta, la persona potrà scegliere tra le strutture autorizzate ad accoglierla, quella che meglio si addice alle sue esigenze;
3. Al fine di garantire una presa in carico integrata sociosanitaria, la valutazione multidisciplinare deve essere effettuata secondo le modalità di raccordo stabile tra Distretto e Servizio sociale dei Comuni e prevedere la partecipazione della persona anziana interessata e, per quanto possibile, dei familiari.
4. Tutte le strutture residenziali per anziani dipendenti devono valutare i bisogni di ciascun residente con lo strumento Val.Graf. FVG, secondo il principio della multiprofessionalità e nel rispetto della periodicità indicata nell'allegato A alla D.G.R. 2147/07. Devono altresì provvedere ad imputare tali dati nel software regionale GENeSys.
5. Tutte le strutture residenziali per anziani dipendenti provvedono autonomamente alla valutazione delle persone anziane residenti, avvalendosi anche del supporto e delle competenze del personale sanitario dipendente dal Distretto laddove questo operi presso la struttura. Nel caso in cui la valutazione non è effettuata con il coinvolgimento di personale dipendente dal Distretto competente e si riscontri un cambiamento del profilo di bisogno della persona valutata, tale mutamento deve essere tempestivamente segnalato al Distretto. È facoltà di quest'ultimo effettuare eventuali approfondimenti e verifiche.
6. Tutte le strutture residenziali per anziani dipendenti devono trasmettere alla Direzione centrale salute e protezione sociale, per il tramite del Distretto sanitario competente, un documento di sintesi relativo ai profili di bisogno di ciascuna persona residente in struttura. Tale documento deve essere trasmesso con cadenza semestrale (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio) secondo modalità da definire.

Art. 19 debito informativo minimo delle strutture residenziali per anziani

1. Ai fini della realizzazione del processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani, è indispensabile acquisire informazioni relative ad ogni persona residente e sulle caratteristiche dei servizi residenziali per anziani.
2. Al fine di acquisire tali elementi è stato sviluppato uno strumento informatico (Ambiente e-GENeSys) composto da diverse funzionalità tra cui:
a) "Offerta residenziale": questa procedura consente di registrare informazioni relative a dati generali sulla struttura, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, nonché informazioni di carattere economico;
b) "Gestione utenza": questa procedura consente di registrare dati sui flussi delle persone residenti nelle strutture residenziali per anziani, ossia informazioni relative al movimento delle persone residenti da e verso la struttura (accesso, dimissioni temporanee e definitive, destinazione, ecc);
c) "Liste d'attesa": questa procedura consente di registrare informazioni riguardanti le persone che richiedono di accedere ad una struttura residenziale e che vengono inserite in lista d'attesa.
3. A decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture residenziali per anziani devono trasmettere periodicamente alla Direzione centrale salute e protezione sociale (DCSPS) ed al Distretto sanitario territorialmente competente, le seguenti informazioni:
a) dati di offerta residenziale, ossia informazioni relative a dati generali di struttura, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, nonché informazioni di carattere economico, comprese quelle relative alla retta di degenza, di cui al comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale). Tali informazioni devono essere aggiornate e trasmesse annualmente da ogni struttura con le seguenti modalità:
1) entro il 15 gennaio, le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente devono ottemperare a tale obbligo implementando la funzionalità "Offerta residenziale" dell'ambiente e-GENeSys. Entro la medesima data devono inoltre trasmettere alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente un documento di sintesi, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;
2) le strutture residenziali non convenzionate possono ottemperare a tale obbligo seguendo le medesime modalità previste per quelle convenzionate oppure possono trasmettere tali informazioni compilando un modulo appositamente predisposto ed inviandolo entro il 15 gennaio in formato cartaceo alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;
b) dati sui flussi delle persone residenti, ossia informazioni relative al movimento delle persone residenti da e verso la struttura (accesso, dimissioni temporanee e definitive, destinazione). Tali informazioni devono essere trasmesse alla DCSPS e al Distretto sanitario territorialmente competente con le seguenti modalità:
1) le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente devono ottemperare a tale obbligo implementando la funzionalità "Gestione utenza" dell'ambiente e-GENeSys.

Il sistema deve essere aggiornato preferibilmente quotidianamente, ossia ogni qualvolta vi sia da registrare un movimento degli ospiti e comunque al massimo entro il 7° ed entro il 21° giorno di ogni mese. Tali strutture devono inoltre trasmettere trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente un documento di sintesi, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

2) le strutture residenziali non convenzionate possono ottemperare a tale obbligo seguendo le medesime modalità previste per quelle convenzionate oppure possono trasmettere tali informazioni compilando un modulo appositamente predisposto ed inviandolo trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) in formato cartaceo alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

c) dati finalizzati al monitoraggio delle liste d'attesa, ossia informazioni riguardanti tutte le persone che richiedono di accedere ad una struttura residenziale e che vengono inserite in lista d'attesa. Tali informazioni devono essere trasmesse alla DCSPS e al Distretto territorialmente competente con le seguenti modalità:

1) le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente devono ottemperare a tale obbligo implementando la funzionalità "Liste d'attesa" dell'ambiente e-GENeSys. Il sistema deve essere aggiornato preferibilmente quotidianamente, ossia ogni qualvolta vi sia da registrare in lista d'attesa una domanda di ingresso in struttura e comunque al massimo entro il 7° ed entro il 21° giorno di ogni mese. Tali strutture devono inoltre trasmettere trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente un documento di sintesi, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

2) le strutture residenziali non convenzionate possono ottemperare a tale obbligo seguendo le medesime modalità previste per quelle convenzionate oppure possono trasmettere tali informazioni compilando un modulo appositamente predisposto ed inviandolo trimestralmente (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre) in formato cartaceo alla DCSPS ed al Distretto territorialmente competente, secondo modalità che verranno definite con apposita comunicazione scritta;

4. Le strutture non convenzionate, dal 01 gennaio 2010, sono tenute a trasmettere le informazioni di cui al comma 3 con le stesse modalità previste per le strutture residenziali convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari competente (ossia implementando le funzionalità "Offerta residenziale", "Gestione utenza" e "Liste d'attesa" dell'ambiente e-GENeSys).

Art. 20 retta di degenza

1. La retta per l'accoglimento in strutture residenziali per anziani, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 6 della L.R. 19/06 deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione.

2. Le rette, in vigore dall'1 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 31 comma 7 della L.R. 19/06, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 21 autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento di strutture residenziali per anziani

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), la costruzione di nuove strutture residenziali per anziani dipendenti, pubbliche o private, il loro ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione, così come l'esercizio delle relative attività, secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del presente regolamento.

2. L'ampliamento, l'adattamento, la trasformazione o il trasferimento di sede delle strutture residenziali per anziani, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti ad autorizzazione così come l'esercizio delle relative attività, secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24.

3. Non sono soggetti agli adempimenti di cui al comma 2, gli interventi di adattamento e trasformazione richiesti in attuazione del processo di riclassificazione e finalizzati all'adeguamento delle strutture residenziali esistenti ai requisiti di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Art. 22 procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento di strutture residenziali per anziani

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, la persona fisica qualificata come titolare del-

l'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore deve presentare apposita domanda al Comune competente per territorio.
2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica ed attività edilizia di cui all'art. 37 della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 (*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*) e successive modifiche ed integrazioni, acquisisce :
a) dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale e con la localizzazione territoriale di strutture residenziali di analoga tipologia già presenti in ambito regionale;
b) dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, il parere igienico-sanitario, il cui rilascio è subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente regolamento. Per la formulazione di tale parere, l'Azienda per i servizi sanitari può avvalersi della Commissione di Vigilanza di cui all'Art. 27 del presente regolamento.
3. I pareri di cui alle lettere a) e b) devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Art. 23 requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali per anziani

1. Le strutture residenziali esistenti nonché quelle di nuova realizzazione devono essere in possesso di requisiti minimi, diversificati a seconda della tipologia di struttura e di nucleo strutturale, che nel particolare riguardano:
a) la capacità ricettiva, la modularità, gli accessi e gli spazi verdi delle strutture residenziali;
b) i requisiti strutturali ed edilizi degli spazi individuali, dei servizi generali, sanitari, collettivi, ausiliari, di collegamento e distributivi;
c) i requisiti tecnologici e strumentali relativi agli impianti e alla dotazione strumentale e tecnologica;
d) i requisiti organizzativi e gestionali;
e) i requisiti di dotazione di personale che qualificano e quantificano i profili professionali assistenziali e sanitari in relazione alla complessità clinico assistenziale delle persone residenti. Al fine della verifica dell'adeguatezza della dotazione organica non devono essere considerati gli operatori in aspettativa ed in assenza lunga (superiore ai 3 mesi).
2. I requisiti minimi, di cui al comma 1, previsti per ogni tipologia di struttura residenziale e relativi ai nuclei strutturali, al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali esistenti, sono elencati nell'Allegato B al presente regolamento.
3. I requisiti minimi, di cui al comma 1, previsti per la realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani dipendenti, così come per il loro ampliamento, trasformazione o trasferimento di sede, sono elencati nell'Allegato C al presente regolamento.
4. Gli ampliamenti ed i trasferimenti di sede di strutture residenziali per anziani già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere conformi ai requisiti elencati nell'Allegato C.

Art. 24 procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, le strutture residenziali per anziani dipendenti, di cui agli articoli 21 del presente regolamento, devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di superamento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, nonché rispettare i requisiti di cui all'Allegato C del presente regolamento.
2. L'autorizzazione all'esercizio deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività della struttura. A tal fine, il titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore, terminati i lavori e acquisito dal Comune il certificato di agibilità, deve presentare apposita domanda all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
3. La domanda di autorizzazione va redatta in conformità al modello di cui all'Allegato E al presente regolamento, e corredata dai documenti ivi indicati. Qualora la domanda riguardi l'adattamento, la trasformazione, l'ampliamento o il trasferimento di una struttura residenziale già autorizzata, la documentazione deve fare riferimento esclusivamente all'intervento oggetto della domanda.
4. L'Azienda per i servizi sanitari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione, comunica al richiedente l'accoglibilità o meno della domanda secondo la procedura di seguito descritta:
a) il richiedente, ad avvenuto completo allestimento della struttura residenziale, ne da comunicazione all'Azienda che fissa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la data per l'effettuazione dell'ispezione da parte della Commissione di vigilanza di cui all'Art. 27 del presente regolamento;
b) qualora l'esito dell'ispezione tecnica sia positivo, l'Azienda per i servizi sanitari autorizza, entro trenta giorni, l'apertura della struttura e l'esercizio della conseguente attività;

c) qualora l'esito dell'ispezione tecnica sia negativo, il richiedente sarà invitato a conformarsi alle prescrizioni impartite dalla Commissione di vigilanza entro il termine fissato dalla Commissione medesima a conclusione dell'ispezione. A seguito della comunicazione, da parte del richiedente, di adeguamento alle prescrizioni, la Commissione di vigilanza (eventualmente tramite un componente della Commissione a ciò delegato e assistito dal segretario), verifica l'effettivo adempimento.
5. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può presentare istanza di riesame, motivandone adeguatamente i presupposti. Se il diniego viene confermato, non può ripresentare domanda prima di dodici mesi dalla data della conferma del diniego.
6. L'autorizzazione deve essere redatta in conformità all'Allegato F al presente regolamento.
7. Copia conforme dell'atto rilasciato deve essere inviata al Comune, al Distretto sanitario competente per territorio e alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 25 obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a:
a) comunicare, con almeno 20 giorni di anticipo, all'Azienda per i servizi sanitari i periodi di chiusura della struttura, le sospensioni o interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione. In caso di sospensione o interruzione superiore a dodici mesi, l'autorizzazione è revocata;
b) inviare con cadenza triennale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui agli Allegato B e C del presente regolamento;
c) comunicare all'Azienda per i servizi sanitari, prima del loro avvio, interventi strutturali che non comportino autorizzazioni o concessioni edilizie, la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, nonché rinnovi di impianti;
d) comunicare, entro 20 giorni, all'Azienda per i servizi sanitari le variazioni del soggetto titolare dell'autorizzazione e/o della denominazione della struttura;
A seguito delle comunicazioni di cui alle lettere c) ed d), l'Azienda per i servizi sanitari dovrà provvedere alle conseguenti modifiche dell'atto autorizzativo.

Art. 26 sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio

1. In caso di inadempienze alle disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché ai requisiti minimi autorizzativi fissati con il presente regolamento, l'Azienda per i servizi sanitari diffida il titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore ad eliminarle, fissando un congruo termine. Trascorso tale termine senza che il titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'Ente gestore della struttura residenziale abbia provveduto, l'Azienda ordina la chiusura temporanea della struttura o la sospensione della specifica attività cui sono riferibili le inadempienze, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione.
2. La sospensione può essere ordinata con effetto immediato, senza la preventiva diffida e la fissazione del termine di cui al comma 1, quando sia necessario provvedere d'urgenza.
3. La revoca dell'autorizzazione è effettuata con provvedimento dell'Azienda per i servizi sanitari e viene adottata nei seguenti casi:
a) estinzione o volontaria rinuncia del legale rappresentante dell'Ente gestore titolare dell'autorizzazione;
b) volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancata cessione della struttura ad altra persona, fisica o giuridica, entro 180 giorni dal decesso;
d) ripetute infrazioni, accertate dalla Commissione di vigilanza, alle disposizioni di cui al comma 1, ivi comprese quelle di carattere tecnico;
e) una sola grave violazione, accertata dalla Commissione di vigilanza, delle disposizioni di cui al comma 1, ivi comprese quelle di carattere tecnico;
f) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 1;
g) sospensione o interruzione di attività, determinate da qualsiasi causa, superiore a 12 mesi.
4. La chiusura delle attività nei casi di cui ai commi precedenti viene disposta dall'Azienda per i servizi sanitari, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti, che devono essere ospitati in condizioni strutturali e ambientali comunque adeguate alla loro condizione di bisogno.
5. Copia conforme dell'atto rilasciato deve essere inviata al Comune, al Distretto sanitario competente per territorio e alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 27 vigilanza

1. La vigilanza sulle strutture residenziali per anziani consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza ai requisiti minimi strutturali, gestionali, organizzativi e di dotazione di personale fissati dal presente regolamento nonché in un'attività di promozione finalizzata al miglioramento dell'erogazione dei servizi.

2. Nello specifico prevede due tipologie di funzioni:
a) di carattere autorizzativo legate al rilascio, modifica, sospensione, revoca dell'autorizzazione all'esercizio;
b) di carattere ispettivo legate alla valutazione dei requisiti di funzionamento posseduti, ossia all'accertamento delle modalità gestionali e funzionali.
3. La vigilanza sul regolare esercizio delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture residenziali per anziani dipendenti è svolta dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

Art. 28 commissione di vigilanza

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, in ciascuna Azienda per i servizi sanitari è costituita, con provvedimento del Direttore generale, una Commisione di vigilanza.
2. La Commissione di vigilanza è composta da:
a) il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato in possesso di competenze igienico-sanitarie, con funzioni di Presidente;
b) un esperto in materia impiantistica;
c) un esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
d) un esperto in organizzazione e gestione dei servizi rivolti alla popolazione anziana;
e) un dipendente amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo, con funzioni di segretario.
Per ognuno dei predetti componenti titolari deve essere previsto un componente supplente. La Commissione può essere integrata da esperti individuati dal Presidente e nominati con provvedimento del Direttore generale.
Gi esperti di cui alla lettera b), c) e d) possono essere dipendenti anche da altre Aziende sanitarie regionali.
3. Nel corso della fase istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione e per l'espletamento dei compiti di vigilanza, il Presidente può delegare uno o più componenti ad effettuare singole procedure di verifica, il cui esito deve essere riferito alla Commissione ai fini, rispettivamente, della formulazione del giudizio finale e della sospensione o revoca dell'autorizzazione.
4. La Commissione di Vigilanza ha sede presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari e dura in carica 3 anni dalla nomina.
5. La Commissione di vigilanza svolge le seguenti funzioni:
a) effettua l'ispezione tecnica disposta a seguito della comunicazione dell'avvenuto allestimento dei locali ed esprime parere in merito al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio;
b) effettua la vigilanza sulle strutture autorizzate, avvenendosi, ove ritenuto necessario, del supporto di esperti, mediante ispezioni finalizzate a verificare la permanenza della conformità ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui agli Allegati B e C del presente regolamento; le ispezioni possono essere disposte in qualsiasi momento su indicazione del soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione o della Direzione salute e protezione sociale;
c) può concorrere alla valutazione del progetto edilizio ai fini del parere igienico-sanitario di cui all'Art. 22, comma 2, lettera b.

Art. 29 livelli minimi di riclassificazione delle strutture residenziali esistenti

1. Le strutture residenziali per anziani esistenti, in possesso degli specifici requisiti strutturali previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari per le diverse tipologie residenziali, indipendentemente dai profili di bisogno delle persone residenti e a condizione che siano rispettati gli standard tecnologici, strumentali e di personale previsti dal presente regolamento, sono autorizzate secondo quanto previsto dall'Allegato D.

Art. 30 norme di rinvio

1. Saranno disciplinate con successivo provvedimento:
a) le procedure di rilascio delle nuove autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali per anziani già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) i tempi e le modalità di realizzazione della funzione di vigilanza di cui all'Art. 27.

Art. 31 norme transitorie

1. Fino al rilascio dei nuovi atti di autorizzazione all'esercizio, previsti per le strutture residenziali esistenti continuano ad applicarsi, su tutto il territorio regionale, le disposizioni regionali previste con D.P.G.R. 083/Pres/90, con deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 1990, n. 1966, con D.P.G.R. 420/Pres./97 e con D.G.R. 1612/01. Devono essere in ogni caso mantenuti i livelli assistenziali già presenti alla data di

entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino al rilascio dei nuovi atti di autorizzazione all'esercizio per le strutture residenziali esistenti, continuano ad applicarsi le modalità di riconoscimento degli oneri sanitari e di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente, secondo le modalità concordate tra Azienda per i servizi sanitari ed Ente gestore di struttura residenziale, nel rispetto degli standard minimi fissati dalla D.G.R. 1966/90 e del fabbisogno assistenziale delle persone residenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_333_3_ALL2

Allegato A
"Profili del bisogno" (Riferito all'art. 4)

1) PROFILO A STAR
Il profilo A star comprende persone anziane che, a seguito di patologie acute o cronico-degenerative, presentano bisogni ad elevata rilevanza sanitaria che, per intensività e complessità, richiedono interventi assistenziali mirati e specialistici.
Nello specifico, trovano collocazione all'interno di questo profilo tutti i soggetti con compromissione delle ADL che necessitano, per il soddisfacimento dei loro bisogni clinico-assistenziali, di prestazioni intensive essenziali per il supporto alle funzioni vitali.
Tali bisogni, alla luce della elevata fragilità che caratterizza queste persone anziane, richiedono monitoraggi clinici frequenti e prestazioni a carattere specialistico.
Ciò implica il possesso, da parte di tutti i componenti dell'equipe assistenziale, destinati all'assistenza di tali soggetti di conoscenze e competenze omogenee in questi particolari settori della presa in carico integrata, clinica, assistenziale e riabilitativa.

2) PROFILO A
Include persone anziane che, a seguito di patologie per lo più cronico-degenerative evolute verso stadi di malattia avanzati, in fase di scompenso o in fase terminale, presentano bisogni sanitari di elevata complessità associati a bisogni sociosanitari e tutelari di alta intensità che richiedono interventi assistenziali continui, qualificati e specialistici, quali, ad esempio, cure infermieristiche quotidiane, interventi riabilitativi ed altro.
In ogni caso, le prestazioni da garantire a questo tipo di soggetti richiedono all'intera equipe assistenziale una buona conoscenza delle principali patologie cronico-degenerative e della loro gestione, al fine di prevenire o ritardare l'insorgenza di ulteriori complicanze cliniche ed assistenziali, di consentire un riconoscimento tempestivo delle stesse e di porre in essere un adeguato trattamento curativo o palliativo.
All'interno del profilo A trovano altresì collocazione le persone affette da demenza in fase evoluta, terminale e/o complicata (non autosufficienti, infezioni, lesioni da decompressione ecc). Questa fase della storia di malattia può associarsi a concomitanti, seppur rari, disturbi del comportamento.

3) PROFILO B
Include persone anziane con polipatologie di diversa natura e gravità, che interessano, in combinazione variabile, più organi e/o apparati. Si tratta per lo più di malattie cronico-degenerative, ad alto rischio di scompenso e/o complicanze, controllate da polifarmacoterapie, costantemente associate ad una compromissione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana.
Questi soggetti presentano bisogni sanitari di media complessità associati a bisogni sociosanitari e tutelari di medio-alta intensità. Si tratta di una gamma piuttosto ampia di utenza che spazia da soggetti in cui prevalgono ancora i bisogni sanitari, seppur di media complessità, fino a giungere ad utenti con prevalenti/esclusivi bisogni sociosanitari correlati, a prescindere dal fattore causale, ad una progressiva perdita dell'autonomia funzionale (a partire da quella motoria).
All'interno del profilo B trovano altresì collocazione le persone affette da demenze in fase moderato-grave, senza disturbi significativi del comportamento e compromissioni funzionali di rilievo. Le peculiarità clinico-assistenziali che caratterizzano questa utenza impongono modalità di presa in carico dedicate, al fine di ritardare ulteriori perdite funzionali e cognitive e controllare la comparsa di eventuali nuovi disturbi del comportamento.

4) PROFILO C
Include persone anziane affette da polipatologie, per lo più stabili da un punto di vista clinico, a carattere cronico-degenerativo, controllate da polifarmacoterapie, frequentemente associate ad una discreta

compromissione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana.
Si tratta, quindi, di persone portatrici di bisogni sanitari lievi e bisogni sociosanitari e tutelari di medio-bassa intensità, che possono andare incontro a potenziali precipitazioni funzionali, richiedenti una presa in carico tempestiva.
All'interno del profilo C trovano altresì collocazione le persone affette da demenza in fase iniziale con deterioramento cognitivo lieve, in assenza di disturbi del comportamento e compromissioni funzionali significativi. Tali persone possono così beneficiare della vicinanza di un'utenza senza particolari problemi a carico della sfera cognitiva.

5) PROFILO D
Comprende persone affette da deterioramento cognitivo moderato-grave, associato a significativi disturbi del comportamento e a compromissioni clinico-funzionali lievi-moderate.
Le peculiarità clinico-assistenziali che caratterizzano questa utenza impongono modalità di presa in carico dedicate, che vanno periodicamente monitorate con il ricorso a strumenti di valutazione specifici, ad opera dell'equipe assistenziale.
Si precisa infine che, all'interno di questo profilo, non trovano collocazione persone affette da disturbi comportamentali correlati a patologie di natura psichica.

6) PROFILO E
Il profilo E comprende persone anziane affette da polipatologie, stabili, per lo più a carattere cronico-degenerativo, controllate da polifarmacoterapie e associate ad una bassa compromissione dell'autonomia nell'attività della vita quotidiana. Gli utenti non presentano disabilità cognitive di rilievo.
Sono, pertanto, persone caratterizzate da bisogni tutelari solitamente limitati e lievi e con bisogni sanitari occasionali. Per il soddisfacimento di questi bisogni sono richiesti interventi assistenziali di stimolo e di "protezione", finalizzati principalmente a conservare le capacità funzionali residue.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_333_4_ALL3

Allegato B

"Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' delle strutture residenziali per anziani esistenti"(Riferito agli articoli 9, 12, 13, 16, 21, 23, 25, 28)

SOMMARIO

REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI STRUTTURA RESIDENZIALE

La struttura edilizia di tutte le tipologie di strutture residenziali per anziani deve garantire:
- condizioni di agibilità dei locali secondo le normative vigenti;
- condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- condizione di sicurezza degli impianti;
- difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura residenziale, inoltre, deve essere conforme alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

REQUISITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTi

1. Utenza e caratteristiche

a) *Destinatari*

Possono accogliere persone anziane con profili E.

b) *Modularità*

Non è resa obbligatoria la strutturazione in nuclei.

c) *Accessi*

Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

d) *Spazi verdi*

La struttura deve essere dotata, nei limiti del possibile, di uno spazio esterno destinato a giardino adeguatamente attrezzato e privo di barriere.

2. Requisiti strutturali ed edilizi

a) *Servizi generali*

Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da costituire, con l'eventuale portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per le persone residenti nella struttura residenziale.

Uffici amministrativi: gli uffici per la direzione e l'amministrazione devono essere ubicati preferibilmente al piano terra e devono essere facilmente accessibili.

Servizi per il personale: Spogliatoio con servizi igienici ad uso esclusivo dimensionati in base al numero di addetti.

Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

Servizi di cucina ed annessi: se il servizio è interno, la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente (piani HAC-

CP). Inoltre, ai fini di garantire la corretta conservazione degli alimenti, devono essere presenti frigorifero o celle frigorifero e congelatore, nonché uno spazio/locale ad uso dispensa; se il servizio è esterno devono essere presenti un frigorifero, nonché appositi spazi per il lavaggio e la custodia delle stoviglie.
Servizi di lavanderia e guardaroba:
- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione e la disinfezione della biancheria con idonei protocolli, prodotti ed attrezzature. Se il servizio è interno i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera; se il servizio è esterno, la ditta aggiudicataria del servizio deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la struttura residenziale deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, da collocarsi in arredo chiuso.
- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte del locale lavanderia. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani della residenza.

b) *Spazi individuali*
Camere da letto: da 1 a 4 posti letto. Tutte devono avere un accesso diretto su corridoio o spazi comuni e garantire una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 24 mq per 4 posti letto, di 16,5 mq per 3 posti letto, di 12 mq per 2 posti letto e di 7,2 mq per 1 posto letto. Le stanze devono avere arredi lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi ed essere organizzate in modo da permettere la mobilità delle persone residenti. Tutte le camere devono essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile.
Servizi igienici: in numero di almeno 1 ogni 4 posti letto. Ogni servizio igienico deve essere dotato di lavabo, doccia, wc, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda di 1 unità un multiplo di 4, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici
1-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5
21-24	6
25-28	7
29-30	8

c) *Servizi collettivi*
Sala da pranzo: deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone residenti. La zona sala da pranzo deve essere dimensionata in base al numero delle persone da servire. Al di fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzata come sala TV.
Soggiorno: gli spazi destinati al soggiorno possono trovarsi in un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali, per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Il soggiorno deve essere arredato in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.) senza che le persone si disturbino a vicenda. Il soggiorno e la sala da pranzo possono occupare un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili.
La superficie complessiva degli spazi destinati a sala da pranzo e soggiorno deve garantire un rapporto di mq 2 per posto letto. Nel conteggio delle metrature non devono essere computate le superfici relative agli spazi di collegamento e distributivi (corridoi).
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di struttura previsti per i servizi collettivi devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.

d) *Servizi ausiliari (accessori)*
Locale deposito materiali vari: deve essere previsto almeno un locale, ad uso esclusivo, adeguatamente ampio da destinarsi al deposito di materiali vari (attrezzature, carrozzine, materiale di consumo, ecc).

e) Spazi di collegamento e distributivi
Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti, nonché di illuminazione notturna.
Scale interne: dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscale, nonché di illuminazione notturna.
Ascensore: tutte le strutture ripartite su più piani o collocate ad un piano diverso dal piano terra devono avere un impianto ascensore.

Se la struttura è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, i requisiti di cui sopra devono essere applicati a ciascun edificio.
3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Impianti*
Impianto di segnalazione: le camere da letto e i servizi igienici utilizzati dai residenti devono essere dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare con facilità agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti richieste di aiuto e di assistenza.
Impianto di riscaldamento.
Impianti per le telecomunicazioni: telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamata, PC dotato di sistema operativo compatibile con il software regionale GENeSys, dotato di accesso alla rete internet tramite collegamento ADSL (o ISDN laddove non vi sia copertura ADSL) e casella di posta elettronica.
Impianto di illuminazione notturna: in tutte le camere da letto, i servizi igienici degli spazi individuali e spazi di collegamento utilizzati dai residenti deve essere presente un impianto di illuminazione notturna.
b) *Dotazione strumentale*
Armadio/i farmaceutico/i: deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci, essere possibilmente dotato di cella frigorifera ed essere chiuso a chiave. Qualora l'armadio farmaceutico non sia dotato di cella frigorifera, la struttura dovrà comunque garantire la presenza di un frigorifero, anch'esso chiuso a chiave, destinato esclusivamente alla conservazione dei farmaci.
Armadio-archivio: per la conservazione sicura della documentazione personale delle persone dimesse, da collocarsi presso i locali dell'amministrazione. Deve essere chiuso a chiave.

4. Requisiti organizzativi e gestionali
a) La direzione della struttura residenziale deve predisporre la Carta dei diritti e dei servizi, nella quale dovranno essere, almeno, descritti:
- finalità e principi fondamentali nell'erogazione dei servizi;
- modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
- servizi offerti e relativi standard di qualità;
- modalità di tutela e partecipazione delle persone residenti e dei loro familiari.
b) Deve inoltre essere garantita la presenza, in forma cartacea e/o informatizzata, della seguente documentazione:
Registro persone residenti: elenco costantemente aggiornato delle persone residenti nella struttura suddiviso per nucleo, se è previsto che la struttura sia organizzata per nuclei.
Registro personale addetto: elenco del personale, con l'indicazione delle mansioni e dei titoli, costantemente aggiornato. Nel caso in cui il personale svolga, oltre alle funzioni previste all'articolo 16, comma 2 del regolamento, anche funzioni o attività diverse, nel registro deve essere indicata la percentuale di tempo impiegata per lo svolgimento di ciascuna delle diverse funzioni/attività. L'indicazione della percentuale di tempo deve essere prevista, altresì, nel caso in cui il personale addetto all'assistenza di base svolga, anche, una o più delle attività previste all'articolo 15, comma 1.
Regolamento interno della struttura residenziale: deve essere predisposto dal competente organo decisionale dell'Ente gestore, con la collaborazione della direzione della struttura residenziale, sotto forma di articolato con l'indicazione dei diritti e doveri delle persone residenti e della struttura residenziale. Deve essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della struttura medesima e contenere almeno le seguenti sezioni:
- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- prestazioni erogate;
- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento delle persone residenti;
- ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- documentazione gestita dalla struttura residenziale;
- ulteriori disposizioni.
Contratti di appalto: qualora la struttura residenziale ricorra ad esternalizzazione di servizi, deve essere disponibile, ai fini di eventuali verifiche, la documentazione inerente i contratti relativi all'esternalizzazione dei servizi stessi.

5. Requisiti di dotazione di personale
a) *Responsabile di struttura*
La struttura residenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regio-

ne Friuli Venezia Giulia), deve prevedere un responsabile di struttura in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- diploma di maturità con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale in qualità di responsabile e/o titolare di una struttura residenziale per anziani.
b) *Responsabile amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un responsabile amministrativo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economiche o giuridiche;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale nella gestione di servizi amministrativi.
c) *Personale amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate dalla residenza purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.
d) *Personale per i servizi alberghieri e generali*
La struttura residenziale deve garantire lo svolgimento dei servizi alberghieri (ristorazione, igiene ambientale, lavanderia e guardaroba) e generali (manutenzione, centralino e portineria) attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità delle persone residenti e degli ambienti di cui la struttura è dotata.
e) *Personale dedicato alle attività di animazione*
La struttura residenziale deve garantire attività quotidiane di animazione.
f) *Personale addetto all'assistenza di base alla persona*
La struttura residenziale deve garantire, in regime di dipendenza o in convenzione, la presenza di operatori addetti all'assistenza di base nella misura di 1 operatore ogni 12 posti letto (ossia 21 minuti al giorno per posto letto), 7 giorni su 7. Si specifica che per il rispetto di tale parametro non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 15, comma 1, del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona. Deve comunque essere garantita una vigilanza notturna.
g) *Personale infermieristico*
L'Azienda per i servizi sanitari garantisce l'assistenza infermieristica programmata in relazione ai bisogni delle persone residenti, definiti nei Programmi di assistenza individualizzati (di seguito denominati PAI).
h) *Personale riabilitativo*
L'Azienda per i servizi sanitari garantisce l'assistenza riabilitativa programmata in relazione ai bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.

REQUISITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DIPENDENTI
I requisiti minimi delle strutture residenziali per anziani dipendenti sono articolati in tre distinti livelli: il primo prevede indicazioni e standard comuni alle 4 tipologie di struttura; il secondo comprende tutte le caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di struttura (livello base, primo, secondo e terzo livello); il terzo identifica i requisiti minimi previsti per ciascuna tipologia di nucleo (N1, N2, N3).
Inoltre, in ragione del fatto che la demenza è una condizione patologica, diffusamente rappresentata tra la popolazione geriatrica residente nelle strutture per anziani della Regione (circa il 50 %), a prescindere dalla tipologia di struttura e dal profilo di bisogno delle persone, si ritiene che tutte le tipologie di struttura per anziani dipendenti debbano possedere un set minimo di requisiti, finalizzati a garantire un ambiente protesico per le persone affette da tale problematica. In particolare, gli spazi verdi, i balconi, le terrazze (ove presenti), i corridoi, le scale, i locali ad uso comune o individuale devono essere fruibili in piena sicurezza anche per le persone affette da demenza. Devono inoltre, essere previsti per gli accessi (porte, ascensori, ecc.) a spazi esterni o a locali pericolosi, ulteriori idonei sistemi o misure di sicurezza atti a garantire la libertà delle persone residenti, dei visitatori e degli operatori e nel contempo la tutela delle persone con tendenza al vagabondaggio. Trattasi di requisiti minimi in attesa della definizione dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2008, n. 126 (Indirizzo per l'elaborazione di un piano organico di intervento per la riorganizzazione del sistema dei servizi a favore delle persone anziane).
Tutte le strutture residenziali per anziani dipendenti (livello base, primo, secondo e terzo) devono possedere i requisiti minimi di struttura di seguito elencati.

1. REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA
1.1. Utenza e caratteristiche
a) *Modularità*
Devono essere strutturate in nuclei. Il nucleo strutturale deve essere distribuito su un unico piano e per

ogni piano possono essere previsti più nuclei. I nuclei devono avere una capacità ricettiva di massimo 30 posti letto.
b) *Accessi*
Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
c) *Spazi verdi*
La struttura deve essere dotata, nei limiti del possibile, di uno spazio esterno destinato a giardino adeguatamente attrezzato e privo di barriere.

1.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da costituire, con l'eventuale portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per le persone residenti nella struttura residenziale.
Uffici amministrativi: gli uffici per la direzione e l'amministrazione devono essere ubicati preferibilmente al piano terra e devono essere facilmente accessibili.
Servizi per il personale: Spogliatoio con servizi igienici, ad uso esclusivo, dimensionati in base al numero di addetti.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Servizi di cucina ed annessi: se il servizio è interno, la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente (piani HACCP). Inoltre, ai fini di garantire la corretta conservazione degli alimenti, devono essere presenti frigorifero o celle frigorifero e congelatore, nonché uno spazio/locale ad uso dispensa; se il servizio è esterno devono essere presenti un frigorifero, nonché appositi spazi per il lavaggio e la custodia delle stoviglie.
Servizi di lavanderia e guardaroba:
- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione e la disinfezione della biancheria con idonei protocolli, prodotti ed attrezzature. Se il servizio è interno i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera; se il servizio è esterno, la ditta appaltatrice deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. In questo caso, la struttura residenziale deve garantire un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca, confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, da collocarsi in arredo chiuso.
- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte del locale lavanderia. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani della residenza.
b) *Servizi collettivi*
Sala da pranzo: deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. La zona sala da pranzo deve essere dimensionata in base al numero delle persone da servire. Il locale sala da pranzo fuori dagli orari dei pasti può essere utilizzato come sala TV.
Soggiorno: gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. Gli spazi soggiorno devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.) senza che le persone residenti si disturbino a vicenda. Il soggiorno e la sala da pranzo possono occupare un unico locale. Le superfici destinate a soggiorno e sala da pranzo devono rispettare le metrature previste per ciascuna tipologia di struttura residenziale. Nel conteggio non devono essere computate le superfici relative agli spazi di collegamento e distributivi (corridoi).
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di struttura previsti per i servizi collettivi devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
c) *Servizi ausiliari (accessori)*
Locale deposito materiali vari: deve essere previsto almeno un locale, ad uso esclusivo, adeguatamente ampio da destinarsi al deposito di materiali vari (attrezzature, sedie a rotelle, materiale di consumo, ecc).
d) *Spazi di collegamento e distributivi*
Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti, idonei al passaggio ed alla movimentazione di sedie a rotelle, nonché di illuminazione notturna.
Scale interne: dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscale, nonché di illuminazione notturna.

Ascensore: tutte le strutture ripartite su più piani o collocate ad un piano diverso dal piano terra devono avere un impianto ascensore idoneo al trasporto di persone in sedia a rotelle con almeno un accompagnatore.
Se la struttura è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, i requisiti di cui sopra devono essere applicati a ciascun edificio.

1.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Impianti*
Impianto di segnalazione: le camere da letto, i servizi igienici e i bagni assistiti utilizzati dai residenti devono essere dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti richieste di aiuto e di assistenza.
Impianto di riscaldamento.
Impianti per le telecomunicazioni: telefono utilizzabile dai residenti almeno per il ricevimento delle chiamate, PC dotato di sistema operativo compatibile con il software regionale GENeSys, dotato di accesso alla rete internet tramite collegamento ADSL (o ISDN laddove non vi sia copertura ADSL) e casella di posta elettronica.
Impianto di illuminazione notturna: in tutte le camere da letto, i servizi igienici degli spazi individuali e gli spazi di collegamento utilizzati dai residenti deve essere presente un impianto di illuminazione notturna.
b) *Dotazione strumentale*
Armadio/i farmaceutico/i: deve essere collocato nel presidio per il personale o nell'ambulatorio. Deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci, deve essere possibilmente dotato di cella frigorifera e deve essere chiuso a chiave. Qualora l'armadio farmaceutico non sia dotato di cella frigorifera, la struttura dovrà comunque garantire la presenza di un frigorifero, anch'esso chiuso a chiave, destinato esclusivamente alla conservazione dei farmaci.
Armadio-archivio per una conservazione sicura della documentazione personale delle persone dimesse. Deve essere collocato presso i locali dell'amministrazione e chiuso a chiave.

1.4. Requisiti organizzativi e gestionali
a) La direzione della struttura residenziale deve predisporre la Carta dei diritti e dei servizi, nella quale dovranno essere, almeno, descritti:
- finalità e principi fondamentali nell'erogazione dei servizi;
- modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
- servizi offerti e relativi standard di qualità;
- modalità di tutela e partecipazione delle persone residenti e dei loro familiari.

b) Deve inoltre essere garantita la presenza in forma cartacea e/o informatizzata della seguente documentazione:
Registro persone residenti: elenco costantemente aggiornato delle persone residenti nella struttura suddiviso per nucleo.
Registro personale addetto: elenco del personale, con l'indicazione delle mansioni e dei titoli, costantemente aggiornato. Nel caso in cui il personale svolga, oltre alle funzioni previste all'articolo 16, comma 2 del regolamento, anche funzioni o attività diverse, nel registro deve essere indicata la percentuale di tempo impiegata per lo svolgimento di ciascuna delle diverse funzioni/attività. L'indicazione della percentuale di tempo deve essere prevista, altresì, nel caso in cui il personale addetto all'assistenza di base svolga, anche, una o più delle attività previste all'articolo 15, comma 1.
Regolamento interno della residenza: deve essere predisposto dal competente organo decisionale dell'Ente gestore con la collaborazione della direzione della struttura residenziale sotto forma di articolato con l'indicazione dei diritti e doveri delle persone residenti e della struttura residenziale. Deve essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della struttura medesima. Deve contenere almeno le seguenti sezioni:
- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- prestazioni erogate;
- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento delle persone residenti;
- ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- documentazione gestita dalla struttura residenziale;
- ulteriori disposizioni.

Contratti di appalto: qualora la struttura residenziale ricorra ad esternalizzazione di servizi, deve essere disponibile, ai fini di eventuali verifiche, la documentazione inerente i contratti relativi all'esternalizzazione dei servizi stessi.

2. REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA
2.1. Residenze per Anziani di livello Base
2.1.1. Utenza e caratteristiche
a) *Destinatari*
Possono accogliere persone con profili C, E.
b) *Modularità*
La struttura è caratterizzata da posti letto collocati in nuclei di tipologia N1 o N2. Deve, comunque, avere almeno un nucleo di tipologia N2.
Se la struttura residenziale ha un numero di posti letto inferiore a 30, non è necessario che sia organizzata in nuclei e in tal caso i requisiti minimi stabiliti per il nucleo di tipologia N2 dovranno essere applicati all'intera struttura.

2.1.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartella unica integrata. Il presidio può anche essere in condivisione con l'ambulatorio medico infermieristico.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
b) *Servizi collettivi*
Soggiorno e sala da pranzo: gli spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo di struttura devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 2.25 per posto letto e, nel caso di struttura con una ridotta capacità ricettiva, non deve essere comunque inferiore a 30 mq. Qualora siano rispettati i requisiti minimi relativi a sala da pranzo e soggiorno, previsti a livello di nucleo (indicati al successivo punto 3), non è necessario prevedere tali spazi a livello di struttura.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di struttura previsti per i servizi collettivi devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Servizi igienici collettivi: qualora la struttura residenziale superi i 30 posti letto complessivi, deve essere garantita la presenza di servizi igienici collettivi dotati di tazza, lavabo e dispositivo di chiamata, posizionati in prossimità dei servizi collettivi di struttura.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Locale/spazio per la cura delle persone residenti: qualora i servizi per la cura della persona quali barbiere, parrucchiera e pedicure, siano garantiti all'interno della struttura residenziale, deve essere previsto un locale/spazio specificatamente dedicato.
c) *Servizi sanitari*
Ambulatorio medico infermieristico: localizzato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita. Può essere utilizzato anche come presidio per il personale o come spazio per le attività riabilitative e fisioterapiche individuali.
Spazio per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie: deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura. Lo spazio deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive sia individuali. In quest'ultimo caso dovrà essere organizzato in modo tale da garantire la riservatezza.

2.1.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Dotazione strumentale*
Vuotatoio e lavapadelle: devono essere garantiti un vuotatoio e un lavapadelle termochimico ogni 50 posti letto. Possono essere collocati in un apposito locale, oppure all'interno del locale per il deposito del materiale sporco oppure nel bagno assistito. Nel caso in cui il vuotatoio e il lavapadelle termochimico siano collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non potrà essere utilizzato anche per il deposito del materiale sporco. Per strutture con capacità ricettiva inferiore ai 50 posti letto deve essere garantita almeno la presenza di un vuotatoio e di un lavapadelle termochimico.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio.
Attrezzatura riabilitativa: deve essere presente una attrezzatura riabilitativa minima (ad esempio parallele, spalliere, cyclette, manubri), idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione delle persone residenti.

2.1.4. Requisiti di dotazione di personale
a) *Responsabile di struttura*

La struttura residenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve prevedere un responsabile di struttura in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- diploma di maturità con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale in qualità di responsabile e/o titolare di una strutture residenziale per anziani.
b) *Responsabile amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un responsabile amministrativo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economiche o giuridiche;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi amministrativi.
c) *Personale amministrativo:*
La struttura residenziale deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.
d) *Personale per i servizi alberghieri e generali*
La struttura residenziale deve garantire lo svolgimento dei servizi alberghieri (ristorazione, igiene ambientale, lavanderia e guardaroba) e generali (manutenzione, centralino e portineria) attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità delle persone residenti e degli ambienti di cui la struttura è dotata.
e) *Personale dedicato alle attività di animazione*
La struttura residenziale deve garantire attività quotidiane di animazione
f) *Personale addetto all'assistenza di base alla persona:*
La struttura residenziale deve garantire, in regime di dipendenza o in convenzione, la presenza di operatori addetti all'assistenza di base in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:
- Nucleo N1: 1 operatore ogni 12 posti letto (ossia 21 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N2: 1 operatore ogni 3,6 posti letto (ossia 70 minuti al giorno per posto letto).
L'assistenza di base alla persona deve essere prevista sulle 24 ore per 7 giorni su 7. Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 15, comma 1, del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.
g) *Personale infermieristico*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari secondo le modalità descritte all'art. 12 del regolamento, nella misura di 1 infermiere ogni 60 posti letto (ossia 4,2 minuti al giorno per posto letto) nei nuclei di tipologia N2.
Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza infermieristica viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.
h) *Personale riabilitativo*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari secondo le modalità descritte all'art. 13 del regolamento nella misura di 1 fisioterapista ogni 50 posti letto (ossia 5 minuti al giorno per posto letto) nei nuclei di tipologia N2. Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza riabilitativa viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.

2.2. Residenze per anziani di primo livello
2.2.1. Utenza e caratteristiche
a) *Destinatari*
Possono accogliere persone con profili B, C, E.
b) *Capacità recettiva*
Non inferiore a 20 posti letto.
c) *Modularità*
Devono essere strutturate in nuclei strutturali e devono avere un numero di posti letto compreso tra 20 e 39 collocati in nuclei con caratteristiche corrispondenti alla tipologia N3 (indicate al successivo punto 3), destinati ad ospitare persone con profilo B. In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.

2.2.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Presidio per il personale: locale ad uso esclusivo collocato in posizione centrale e possibilmente dota-

to di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartella unica integrata.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
b) *Servizi collettivi*
Soggiorno e sala da pranzo: qualora non siano rispettati i requisiti previsti a livello di nucleo (indicate al successivo punto 3), sia perché inesistenti, sia perché inferiori, devono essere garantiti a livello di struttura, spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo, accessibili e fruibili da parte di persone in sedia a rotelle, con una superficie complessiva che rispetti le seguenti metrature:
- per quanto riguarda i nuclei N1 e N2, la superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 2,25 per posto letto;
- per quanto riguarda i nuclei N3, la superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 3,5 per posto letto;
- per strutture con ridotta capacità ricettiva deve comunque essere garantita una superficie complessiva di almeno 30 mq.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di struttura previsti per i servizi collettivi devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Servizi igienici collettivi: qualora la residenza superi i 30 posti letto complessivi, deve essere garantita la presenza di servizi igienici collettivi dotati di tazza, lavabo e dispositivo di chiamata e posizionati in prossimità dei servizi collettivi di struttura.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Locale/spazio per la cura delle persone residenti: qualora i servizi per la cura delle persone quali barbiere, parrucchiera e pedicure, siano garantiti all'interno della struttura residenziale, deve essere previsto un locale/spazio specificatamente dedicato.
c) *Servizi sanitari*
Ambulatorio medico infermieristico: locale ad uso esclusivo situato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita.
Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie: deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura. Il locale deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive sia individuali. In quest'ultimo caso dovrà essere organizzato in modo tale da garantire la riservatezza.

2.2.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Dotazione strumentale*
Vuotatoio e lavapadelle: devono essere garantiti un vuotatoio e un lavapadelle termochimico ogni 50 posti letto (compresi quelli collocati nei nuclei N3). Possono essere collocati in un apposito locale, all'interno del locale per il deposito del materiale sporco oppure nel bagno assistito. Nel caso in cui il vuotatoio e il lavapadelle termochimico siano collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non potrà essere utilizzato anche per il deposito del materiale sporco. Per strutture con capacità ricettiva inferiore ai 50 posti letto deve essere garantita almeno la presenza di un vuotatoio e di un lavapadelle termochimico.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio.
Kit per emergenza: comprensivo almeno di pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco, farmaci di emergenza.
Attrezzatura riabilitativa: deve essere presente una attrezzatura riabilitativa minima (ad esempio parallele, spalliere, cyclette, manubri), idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione delle persone residenti.

2.2.4. Requisiti di dotazione di personale
a) *Responsabile di struttura*
La struttura residenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve prevedere un responsabile di struttura in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea con esperienza di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- diploma di maturità con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale in qualità di responsabile e/o titolare di struttura residenziale per anziani.
b) *Responsabile amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un responsabile amministrativo in possesso di uno dei seguenti

requisiti:
- laurea in discipline economiche o giuridiche;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi amministrativi.
c) *Responsabile del governo assistenziale*
Nella struttura residenziale deve essere individuato un responsabile del governo assistenziale in possesso dei seguenti requisiti:
- qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale con mansioni direttive o di coordinamento.
Tale incarico può essere assicurato anche da personale distrettuale secondo le modalità concordate tra Aziende per i servizi sanitari e struttura residenziale.
d) *Personale amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate dalla residenza purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.
e) *Personale per i servizi alberghieri e generali*
La struttura residenziale deve garantire lo svolgimento dei servizi alberghieri (ristorazione, igiene ambientale, lavanderia e guardaroba) e generali (manutenzione, centralino e portineria) attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità delle persone residenti e degli ambienti di cui la struttura è dotata.
f) *Personale dedicato alle attività di animazione*
La struttura residenziale deve garantire attività quotidiane di animazione.
g) *Personale addetto all'assistenza di base alla persona*
La struttura residenziale deve garantire, in regime di dipendenza o in convenzione, la presenza di operatori addetti all'assistenza di base in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:
- Nucleo N1: 1 operatore ogni 12 posti letto (ossia 21 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N2: 1 operatore ogni 3,6 posti letto (ossia 70 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N3: 1 operatore ogni 2,8 posti letto (ossia 90 minuti al giorno per posto letto).
La struttura residenziale deve comunque prevedere un numero di operatori tale da garantire un'assistenza di base alla persona sulle 24 ore per 7 giorni su 7. Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 15, comma 1, del presente regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.
h) *Personale infermieristico*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 12 del regolamento, nella misura di:
- Nucleo N2: 1 infermiere ogni 60 posti letto (ossia 4,2 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N3: 1 infermiere ogni 15 posti letto (ossia 17 minuti al giorno per posto letto).
Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza infermieristica viene garantita in funzione dei bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI. In questa tipologia di struttura deve essere comunque garantita la presenza infermieristica per almeno 6-8 ore giornaliere, 7 giorni su 7.
i) *Personale riabilitativo*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 13 del regolamento nella misura di 1 fisioterapista ogni 50 posti letto (ossia 5 minuti al giorno per posto letto) nei nuclei di tipologia N2 e N3. Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza riabilitativa viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.

2.3. Residenze per anziani di secondo livello
2.3.1. Utenza e caratteristiche
a) *Destinatari*
Sono prevalentemente destinate ad accogliere persone con profilo A e B, possono anche accogliere persone con profili C e E.
b) *Capacità ricettiva*
Almeno 40 posti letto. In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.
c) *Modularità*
Devono essere strutturate in nuclei abitativi e devono avere almeno 40 posti letto collocati in nuclei con caratteristiche strutturali corrispondenti alla tipologia N3 (cfr punto 3). In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.

2.3.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*

Ingresso organizzato e dimensionato in modo da costituire, con la portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per le persone residenti nella struttura residenziale.
Presidio per il personale: locale ad uso esclusivo collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartella unica integrata.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
b) *Servizi collettivi*
Soggiorno e sala da pranzo: qualora non siano rispettati i requisiti previsti a livello di nucleo (indicate al successivo punto 3), sia perché inesistenti, sia perché inferiori, devono essere garantiti a livello di struttura, spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo, accessibili e fruibili da parte di persone in sedia a rotelle, con una superficie complessiva che rispetti le seguenti metrature:
- per quanto riguarda i nuclei N1 e N2, la superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 3 per posto letto;
- per quanto riguarda i nuclei N3, la superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 3,5 per posto letto.

Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di struttura previsti per i servizi collettivi devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Servizi igienici collettivi: accessibili a portatori di handicap (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236), posizionati in prossimità dei servizi collettivi di struttura, dotati di tazza, lavabo e dispositivo di chiamata.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Locale/spazio per la cura delle persone residenti: qualora i servizi per la cura delle persone quali barbiere, parrucchiera e pedicure, siano garantiti all'interno della struttura residenziale, deve essere previsto un locale/spazio specificatamente dedicato.
c) *Servizi sanitari*
Ambulatorio medico infermieristico: locale ad uso esclusivo situato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita.
Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie: deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura. Il locale deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive sia individuali. In quest'ultimo caso dovrà essere organizzato in modo tale da garantire la riservatezza.
d) *Spazi di collegamento e distributivi*
Corridoi e disimpegni privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti, di illuminazione notturna e idonei al passaggio ed alla movimentazione di sedie a rotelle e delle lettighe.
Montalettighe: tutte le strutture ripartite su più piani o collocate ad un piano diverso dal piano terra devono avere un montalettighe in aggiunta o in alternativa all'ascensore.
Se la struttura è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, i requisiti di cui sopra devono essere applicati a ciascun edificio.

2.3.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Dotazione strumentale*
Carrello di emergenza: comprensivo di defibrillatore semiautomatico, kit per emergenza (deve essere garantita la presenza di almeno pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco, farmaci di emergenza), aspiratore e bombola ossigeno con erogatore. Il carrello deve essere disponibile in una dotazione di 1 ogni 120 posti letto. Se la struttura è divisa in più edifici, non direttamente collegati fra loro, esso deve essere disponibile in ogni edificio. In ogni caso deve essere presente in ogni situazione in cui ostacoli o rallentamenti possono condizionare il pronto intervento. Per strutture con capacità ricettiva inferiore ai 120 posti letto deve essere garantita almeno la presenza di un carrello di emergenza.
Vuotatoio e lavapadelle: devono essere garantiti un vuotatoio e un lavapadelle termochimico ogni 50 posti letto (compresi quelli collocati nei nuclei N3). Possono essere collocati in un apposito locale, all'interno del locale per il deposito del materiale sporco oppure nel bagno assististo. Nel caso in cui il vuotatoio e il lavapadelle termochimico siano collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non potrà essere utilizzato anche per il deposito del materiale sporco. Per strutture con capacità ricettiva inferiore ai 50 posti letto deve essere garantita almeno la presenza di un vuotatoio e di un lavapadelle termochimico.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio.
Attrezzatura riabilitativa: deve essere presente una attrezzatura riabilitativa idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione delle persone residenti, ossia almeno parallele, scala, specchi, tavoli da statica, tappeti e lettino di kinesiterapia, bicicletta ortopedica.
Sistema di sterilizzazione con imbustatrice

2.3.4. Requisiti di dotazione di personale
a) *Responsabile di struttura*
La struttura residenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve prevedere un responsabile di struttura in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- diploma di maturità con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o sanitario.
b) *Responsabile amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un responsabile amministrativo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economiche o giuridiche;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi amministrativi.
c) *Personale amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate dalla residenza purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.
d) *Responsabile del governo assistenziale*
Nella struttura deve essere individuato un responsabile del governo assistenziale in possesso dei seguenti requisiti:
- qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale con mansioni direttive o di coordinamento.
Tale incarico può essere assicurato anche da personale Distrettuale secondo le modalità concordate tra Azienda per i servizi sanitari e struttura residenziale.
e) *Personale per i servizi alberghieri e generali*
La struttura residenziale deve garantire lo svolgimento dei servizi alberghieri (ristorazione, igiene ambientale, lavanderia e guardaroba) e generali (manutenzione, centralino e portineria) attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità delle persone residenti e degli ambienti di cui la struttura è dotata.
f) *Personale dedicato alle attività di animazione*
La struttura residenziale deve garantire attività quotidiane di animazione.
g) *Personale addetto all'assistenza di base alla persona*
La struttura residenziale deve garantire, in regime di dipendenza o in convenzione, la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:
- Nucleo N1: 1 operatore ogni 12 posti letto (ossia 21 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N2: 1 operatore ogni 3,6 posti letto (ossia 70 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N3: 1 operatore ogni 2,8 posti letto (ossia 90 minuti al giorno per posto letto).
Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 15, comma 1, del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.
h) *Personale infermieristico*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 12 del regolamento nella misura di:
- Nucleo N2: 1 infermiere ogni 60 posti letto (ossia 4,2 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N3: 1 infermiere ogni 15 posti letto (ossia 17 minuti al giorno per posto letto).
Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza infermieristica viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.
In questa tipologia di struttura deve essere comunque garantita la presenza infermieristica per almeno 10-14 ore giornaliere, 7 giorni su 7.
i) *Personale riabilitativo:*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 13 del regolamento, nella misura di 1 fisioterapista ogni 50 posti letto (ossia 5 minuti al giorno per posto letto) nei nuclei di tipologia N2 e N3. Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza riabilitativa viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.

2.4. Residenze per anziani di terzo livello
2.4.1. Utenza e caratteristiche
a) *Destinatari*
Sono destinate ad accogliere prevalentemente persone con profili di tipo A star, A e B, possono anche accogliere persone con profili C e E.

b) *Capacità ricettiva*
Almeno di 80 posti letto. In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.
c) *Modularità*
Devono essere strutturate in nuclei abitativi e devono avere almeno 80 posti letto collocati in nuclei con caratteristiche strutturali corrispondenti alla tipologia N3 (indicate al successivo punto 3). In relazione alle caratteristiche territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.

2.4.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Ingresso organizzato e dimensionato in modo da costituire, con la portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per le persone residenti nella struttura residenziale.
Presidio per il personale: locale ad uso esclusivo collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartella unica integrata.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
b) *Servizi collettivi*
Soggiorno e sala da pranzo: qualora non siano rispettati i requisiti previsti a livello di nucleo (indicate al successivo punto 3), sia perché inesistenti, sia perché inferiori, devono essere garantiti a livello di struttura, spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo, accessibili e fruibili da parte di persone in sedia a rotelle, con una superficie complessiva che rispetti le seguenti metrature:
- per quanto riguarda i nuclei N1 e N2, la superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 3 per posto letto;
- per quanto riguarda i nuclei N3, la superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 3,5 per posto letto.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di struttura previsti per i servizi collettivi devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Servizi igienici collettivi: accessibili a portatori di handicap (ai sensi del DPR 503/96 e DM 236/89), posizionati in prossimità dei servizi collettivi di struttura, dotati di tazza, lavabo e dispositivo di chiamata.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Locale/spazio per la cura delle persone residenti: qualora i servizi per la cura delle persone quali barbiere, parrucchiera e pedicure, siano garantiti all'interno della struttura residenziale, deve essere previsto un locale/spazio specificatamente dedicato.
c) *Servizi sanitari*
Ambulatorio medico infermieristico: ad uso esclusivo localizzato in posizione centrale e accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita.
Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie: deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura. Il locale deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive sia individuali. In quest'ultimo caso dovrà essere organizzato in modo tale da garantire la riservatezza.
d) *Spazi di collegamento e distributivi*
Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti, di impianto di illuminazione e idonei al passaggio ed alla movimentazione di sedie a rotelle e delle lettighe.
Montalettighe: tutte le strutture ripartite su più piani o collocate ad un piano diverso dal piano terra devono avere un montalettighe in aggiunta o in alternativa all'ascensore.
Se la struttura è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, i requisiti di cui sopra devono essere applicati a ciascun edificio.

2.4.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Impianti*
Gruppo elettrogeno
b) *Dotazione strumentale*
Carrello di emergenza: comprensivo di defibrillatore semiautomatico, kit per emergenza (deve essere garantita la presenza di almeno pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco, farmaci di emergenza), aspiratore e bombola ossigeno con erogatore. Il carrello deve essere disponibile in una dotazione di 1 ogni 120 posti letto. Se la struttura è divisa in più edifici, non direttamente collegati fra loro, esso deve essere disponibile in ogni edificio. In ogni caso deve essere presente in ogni situazione in cui ostacoli o rallentamenti possono condizionare il pronto intervento. Per strutture con capacità ricet-

tiva inferiore ai 120 posti letto deve essere garantita almeno la presenza di un carrello di emergenza.
Vuotatoio e lavapadelle: devono essere garantiti un vuotatoio e un lavapadelle termochimico ogni 50 posti letto (compresi quelli collocati nei nuclei N3). Possono essere collocati in un apposito locale, all'interno del locale per il deposito del materiale sporco oppure nel bagno assististo. Nel caso in cui il vuotatoio e il lavapadelle termochimico siano collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non potrà essere utilizzato anche per il deposito del materiale sporco. Per strutture con capacità ricettiva inferiore ai 50 posti letto deve essere garantita almeno la presenza di un vuotatoio e di un lavapadelle termochimico.
Se la struttura è costituita da più edifici, i requisiti di cui sopra devono essere applicati ad ogni singolo edificio.
Attrezzatura riabilitativa: deve essere presente una attrezzatura riabilitativa idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione delle persone residenti, ossia almeno parallele, scala, specchi, tavoli da statica, tappeti e lettino di kinesiterapia, bicicletta ortopedica.
Sistema di sterilizzazione con imbustatrice

2.4.4. Requisiti di dotazione di personale
a) *Responsabile di struttura*
La struttura residenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve prevedere un responsabile di struttura in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- diploma di maturità con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o sanitario.
b) *Responsabile amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un responsabile amministrativo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economiche o giuridiche;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi amministrativi.
c) *Responsabile del governo assistenziale*
Nella struttura residenziale deve essere individuato un responsabile del governo assistenziale in possesso dei seguenti requisiti:
- qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale con mansioni direttive o di coordinamento.
Tale incarico può essere assicurato anche da personale distrettuale secondo le modalità concordate tra Azienda per i servizi sanitari e struttura residenziale.
d) *Personale amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate dalla residenza purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.
e) *Personale per i servizi alberghieri e generali*
La struttura residenziale deve garantire lo svolgimento dei servizi alberghieri (ristorazione, igiene ambientale, lavanderia e guardaroba) e generali (manutenzione, centralino e portineria) attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità delle persone residenti e degli ambienti di cui la struttura è dotata.
f) *Personale dedicato alle attività di animazione*
La struttura residenziale deve garantire attività quotidiane di animazione.
g) *Personale addetto all'assistenza di base alla persona*
La struttura residenziale deve garantire, in regime di dipendenza o in convenzione, la presenza di operatori addetti all'assistenza di base 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:
- Nucleo N1: 1 operatore ogni 12 posti letto (ossia 21 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N2: 1 operatore ogni 3,6 posti letto (ossia 70 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N3: 1 operatore ogni 2,8 posti letto (ossia 90 minuti al giorno per posto letto).
Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 15, comma 1, del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.
h) *Personale infermieristico*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 12 del regolamento, nella misura di:
- Nucleo N2: 1 infermiere ogni 60 posti letto (ossia 4,2 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo N3: 1 infermiere ogni 15 posti letto (ossia 17 minuti al giorno per posto letto).
Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza infermieristica viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari

secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.
In questa tipologia di struttura residenziale deve essere comunque garantita la presenza infermieristica di almeno 24 ore giornaliere 7 giorni su 7. Nelle strutture residenziali con meno di 120 posti letto, l'assistenza infermieristica notturna può essere garantita, in base all'organizzazione del lavoro e alla presenza di operatori qualificati (operatore sociosanitario e operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria) attraverso l'istituto della pronta disponibilità.
i) *Personale riabilitativo*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 13 del regolamento, nella misura di 1 fisioterapista ogni 50 posti letto (ossia 5 minuti al giorno per posto letto) nei nuclei di tipologia N2 e N3. Nei nuclei di tipologia N1, l'assistenza riabilitativa viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.

3. REQUISITI DI NUCLEO
Ai fini della riclassificazione, le strutture residenziali non ancora organizzate in nuclei dovranno prevedere tale scomposizione sulla base dei piani di cui sono costituite, dei posti letto presenti sui piani stessi e dei requisiti di seguito specificati.
3.1. Nucleo di tipologia 1 (N1)
3.1.1. Utenza
a) *Destinatari*: possono accogliere persone con profilo E.
b) *Capacità ricettiva*
Il nucleo deve avere una capacità ricettiva massima di 30 posti letto. In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.

3.1.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Spazi collettivi di nucleo*
Sala da pranzo: deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone residenti ed essere dimensionata in base al numero delle persone da servire. Il locale, al di fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala TV.
Soggiorno: gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare e devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.) senza che le persone residenti si disturbino a vicenda. Gli spazi destinati a soggiorno e sala da pranzo possono essere previsti in un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di mq 2,25 per posto letto. Per favorire la vita di relazione delle persone residenti, soggiorno e sala da pranzo possono essere in condivisione tra nuclei, anche di tipologia diversa, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati nel rispetto delle metrature stabilite. Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti minimi, sia perché gli spazi non sono presenti nel nucleo, sia perché sono inferiori a quanto previsto, devono essere comunque garantiti spazi collettivi di struttura secondo gli standard previsti per ciascuna tipologia di struttura (indicati al precedente punto 2).
b) *Spazi individuali*
Camere da letto: da 1 a 4 posti letto. Tutte devono avere un accesso diretto su corridoio o spazi comuni e garantire una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 24 mq se per 4 posti letto, di 16,5 mq se per 3 posti letto, di 12 mq se per 2 posti letto e di 7,2 mq se per 1 posto letto. Le stanze devono avere arredi lavabili conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità delle persone residenti. Tutte devono essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile.
Servizi igienici: in numero di almeno 1 ogni 4 posti letto (non vanno conteggiati i servizi igienici collettivi di struttura). Ogni servizio igienico deve essere dotato di lavabo, doccia, wc, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda di 1 unità un multiplo di 4, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici
1-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5
21-24	6

N. posti letto	N. servizi igienici
25-28	7
29-30	8

3.2. Nucleo di tipologia 2 (N2)
3.2.1. Utenza
a) *Destinatari:* Possono accogliere persone con profilo C e E.
b) *Capacità ricettiva*
Il nucleo deve avere una capacità ricettiva massima di 30 posti letto. In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.

3.2.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Spazi collettivi di nucleo*
Sala da pranzo: deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle ed essere dimensionata in base al numero delle persone da accogliere. Al di fuori dagli orari dei pasti può essere utilizzato come sala TV.
Soggiorno: gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Gli spazi soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle ed essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.) senza che le persone residenti si disturbino a vicenda. Gli spazi destinati a soggiorno e a sala da pranzo possono essere previsti in un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili.
La superficie complessiva degli spazi destinati a sala da pranzo e soggiorno deve garantire un rapporto di mq 2,25 per posto letto Per favorire la vita di relazione delle persone residenti, soggiorno e sala da pranzo possono essere in condivisione tra nuclei, anche di tipologia diversa, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati nel rispetto delle metrature stabilite. Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti minimi, sia perché gli spazi non sono presenti nel nucleo, sia perché sono inferiori a quanto previsto, devono essere comunque garantiti a livello degli spazi collettivi di struttura secondo gli standard previsti per ciascuna tipologia di struttura (indicati al precedente punto 2).
Bagno assistito: locale igienico riscaldato in modo autonomo (ad esempio pompa di calore), dotato di dispositivo di chiamata e adeguatamente attrezzato con la presenza di una vasca o doccia complanare con sedia doccia regolabile in altezza. La vasca o la doccia devono essere accessibili dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere i residenti nelle operazioni di igiene o, in caso di grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni in piena sicurezza. Qualora le dimensioni del 50% dei servizi igienici delle camere siano tali da permettere l'uso di una sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente e siano utilizzabili come luogo di lavoro del personale per l'igiene della persona, il locale può essere anche in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano.
b) *Spazi individuali*
Camere da letto: da 1 a 4 posti letto. Tutte devono avere un accesso diretto su corridoio o spazi comuni. Almeno il 20% dei posti letto di nucleo devono essere collocati in stanze con una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 30 mq se per 4 posti letto, di 23 mq se per 3 posti letto, di 16 mq se per 2 posti letto, di 9 mq se per 1 posto letto. Il restante 80% dei posti letto devono comunque essere collocati in stanze che garantiscono una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 26 mq se per 4 posti letto, di 20 mq se per 3 posti letto, di 14 mq se per 2 posti letto e di 8 mq se per 1 posto letto. Le stanze devono avere arredi lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi fruibili da utenti disabili in sedia a rotelle. Devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la manovra e la rotazione di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione e garantire l'accessibilità sui due lati del letto. Tutte le camere devono essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile.
Servizi igienici: in numero di almeno 1 ogni 6 posti letto, di cui almeno il 50% attrezzati per la non autosufficienza, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle sedie a rotelle e dotati di lavabo sospeso, tazza, doccia complanare, maniglioni orizzontali e verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata nonché dotato di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Il restante 50% deve avere almeno lavabo, doccia, wc, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata. Ai fini della dimostrazione del rispetto di tale requisito non vanno conteggiati i servizi igienici collettivi di struttura. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda di 1 unità un multiplo di 6, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici totali	N. servizi igienici attrezzati per non autosufficienza
1-6	1	1
7-12	2	1
13-18	3	2
19-24	4	2
25-30	5	3

3.2.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Dotazione strumentale:*
Sollevatore: dotazione minima 1.
Sedia doccia standard: dotata di quattro ruote piroettanti. Dotazione minima 2.
Letti: tutti i letti devono avere schienale regolabile dotati di spondine di protezione.
Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo: da collocarsi preferibilmente presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme e successivo intervento.
Carrello per la somministrazione della terapia.
Materassi: 10 % dei letti deve essere dotato di materasso antidecubito.

3.3. Nucleo di tipologia 3 (N3)
3.3.1. Utenza
a) *Destinatari*
Sono destinati ad accogliere in particolare persone con profilo A star (solo se il nucleo è collocato in struttura residenziale di terzo livello), A (solo se il nucleo è collocato in residenza di secondo o terzo livello) e B. Possono accogliere anche persone con profilo C ed E.
b) *Capacità ricettiva*
Il nucleo deve avere una capacità ricettiva compresa tra 15 e 30 posti letto. In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche delle singole strutture ed alla valutazione del fabbisogno di residenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.

3.3.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Presidio per il personale: locale/spazio collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico. Ha funzioni di deposito medicinali e cartella unica integrata.
Locale per il deposito materiale sporco: locale adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato (attraverso ventilazione naturale o forzata) e non riscaldato. All'interno possono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, da collocarsi in arredo chiuso. Può essere condiviso tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano.
b) *Spazi collettivi*
Sala da pranzo: deve essere posta preferibilmente in posizione centrale e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle ed essere dimensionata in base al numero delle persone da accogliere. Al di fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala TV.
Soggiorno: gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Devono essere garantiti 2,25 mq per posto letto del nucleo. Qualora non sia rispettata tale metratura, sia perché gli spazi non sono presenti nel nucleo, sia perché sono inferiori a quanto previsto, devono essere comunque garantiti a livello di struttura 3,5 mq per posto letto del nucleo. Gli spazi destinati a soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle e devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.) senza che le persone residenti si disturbino a vicenda. Gli spazi destinati a soggiorno e a sala da pranzo possono essere previsti in un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili. Per favorire la vita di relazione delle persone residenti, soggiorno e sala da pranzo possono essere in condivisione tra nuclei, anche di tipologia diversa, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati nel rispetto delle metrature stabilite.
Bagno assistito: locale igienico riscaldato in modo autonomo (ad esempio pompa di calore), dotato di dispositivo di chiamata e adeguatamente attrezzato con la presenza di una vasca o doccia complanare con sedia doccia regolabile in altezza. La vasca o la doccia devono essere accessibili dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere la persona nelle operazioni di igiene o, in caso di

grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni in piena sicurezza. Qualora le dimensioni dei servizi igienici delle camere siano tali da permettere l'uso di una sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente e siano utilizzabili come luogo di lavoro del personale per l'igiene della persona, il locale può essere anche in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano e comunque per un totale di posti letto non superiore a 60.
c) *Spazi individuali*
Camere da letto: da 1 a 4 posti letto. Almeno il 20% devono essere composte da 1 o 2 posti letto. Il 20% dei posti letto di nucleo devono essere collocati in stanze che garantiscono una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 36 mq se per 4 posti letto, 28 mq se per 3 posti letto, 20 mq se per 2 posti letto e 12 mq se per 1 posto letto. Il restante 80% dei posti letto devono essere collocati in stanze con una superficie utile (escluso il servizio igienico) di 27 mq se per 4 posti letto, di 21 mq se per 3 posti letto, di 15 mq se per 2 posti letto e di 9 mq se per 1 posto letto. Le stanze devono avere arredi lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e fruibili da persone disabili in carrozzina o allettate. Devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la manovra di barelle, nonché la rotazione di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione e garantire l'accessibilità sui due lati lunghi del letto per almeno l'80% dei posti letto del nucleo e comunque sui 2 lati del letto per il restante 20% dei posti letto del nucleo. Tutte le camere devono avere un accesso diretto su corridoio o spazi comuni, essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile.
Servizi igienici: in numero di almeno 1 ogni 6 posti letto tutti attrezzati per la non autosufficienza, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle sedie a rotelle e dotati di lavabo sospeso, tazza, doccia complanare, maniglioni orizzontali e verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata, nonché dotati di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Ai fini del rispetto di tale requisito non vanno conteggiati i servizi igienici collettivi di struttura. Nel caso in cui il numero dei posti letto ecceda di 1 unità un multiplo di 6, si approssima per eccesso come indicato nella seguente tabella:

N. posti letto	N. servizi igienici
15-18	3
19-24	4
25-30	5

3.3.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Dotazione strumentale*
Vuotatoio e lavapadelle: deve essere garantito un vuotatoio e un lavapadelle termochimico per nucleo. Possono essere collocati in un apposito locale oppure all'interno del locale per il deposito del materiale sporco oppure nel bagno assististo. Nel caso in cui siano collocati nel bagno assistito, lo stesso locale non potrà essere utilizzato anche per il deposito del materiale sporco. Il vuotatoio e il lavapadelle possono essere anche in condivisione tra nuclei, anche di diversa tipologia, purché collocati sullo stesso piano.
Bombole ossigeno: collocate in idoneo ambiente.
Sollevatore attivo: dotazione minima 1.
Sollevatore passivo: dotazione minima 1.
Sedia doccia: qualora il nucleo sia composto da 19 o più posti letto, deve essere garantita la presenza di almeno:
- 2 sedie doccia standard e 2 sedie doccia regolabili verticalmente e orizzontalmente (tutte dotate di quattro ruote piroettanti);
- oppure 4 sedie doccia regolabili verticalmente e orizzontalmente dotate di quattro ruote piroettanti.
Qualora il nucleo non superi i 18 posti letto, deve essere garantita la presenza di almeno 2 sedie doccia regolabili verticalmente e orizzontalmente dotate di quattro ruote piroettanti.
Carrello per la somministrazione della terapia.
Letti: tutti i letti di questo nucleo devono essere di altezza immediatamente regolabile con dispositivo elettrico/oleopneumatico, a 3 snodi e 5 posizioni, dotati di spondine di protezione e quattro ruote piroettanti.
Materassi: tutti i materassi devono essere antidecubito.
Aspiratore mobile: 1 ogni 10 posti letto.
Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo: da collocarsi preferibilmente presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme e successivo intervento.
Schedario: per una conservazione sicura delle cartelle uniche integrate di ogni singola persona residente, da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo. Se il presidio è in comune tra più nuclei, per ognuno di questi, è da prevedere uno schedario per ciascun nucleo e ben distinguibili l'uno dall'altro.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_333_5_ALL4

Allegato C

“Requisiti minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle nuove strutture residenziali per anziani dipendenti”(Riferito agli articoli 5, 9, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 28)

SOMMARIO

1. REQUISITI COMUNI DI STRUTTURA

1.1. Requisiti generali

Gli edifici da destinare a strutture residenziali per anziani devono garantire:
- condizioni di agibilità dei locali secondo le normative vigenti;
- condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- condizione di sicurezza degli impianti;
- difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti;
- il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Inoltre, in ragione del fatto che la demenza è una condizione patologica diffusamente rappresentata tra la popolazione geriatrica residente nelle strutture per anziani della regione (circa il 50 %), a prescindere dalla tipologia di nucleo strutturale e dal profilo di bisogno delle persone, si ritiene che tutte le nuove strutture per anziani debbano possedere un set minimo di requisiti, finalizzati a garantire un ambiente protesico per le persone affette da tale problematica. In particolare, gli spazi verdi, i balconi, le terrazze (ove presenti), i corridoi, le scale, i locali ad uso comune o individuale devono essere fruibili in piena sicurezza anche per le persone affette da demenza. Devono inoltre, essere previsti per gli accessi (porte, ascensori, ecc.) a spazi esterni o a locali pericolosi, ulteriori idonei sistemi o misure di sicurezza atti a garantire la libertà delle persone residenti, dei visitatori e degli operatori e nel contempo la tutela delle persone con tendenza al vagabondaggio.
I requisiti previsti a questo fine sono contraddistinti dal simbolo [D]

1.2. Utenza e caratteristiche

a) *Capacità ricettiva*

La capacità ricettiva complessiva delle nuove strutture residenziali per anziani non deve superare i 120 posti letto complessivi.

In via eccezionale e per comprovate particolarità territoriali possono essere concesse delle deroghe alla capacità ricettiva massima.
b) *Modularità*
Devono essere strutturate in nuclei. Il nucleo strutturale deve essere distribuito su un unico piano e per ogni piano possono essere previsti più nuclei. I nuclei devono avere una capacità ricettiva compresa tra 14 e 25 posti letto.
c) *Localizzazione strutture*
Devono essere localizzate in aree preferibilmente attigue alle aree residenziali e devono trovarsi all'interno della rete di pubblici trasporti ed essere localizzate lontano da fonti dirette di rumore ed inquinamento.
d) *Accessi*
Devono essere allo stesso livello dei passaggi pedonali o raccordati mediante rampe realizzate secondo la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
[D] Tutti gli accessi devono essere presidiati con adeguati sistemi di sicurezza a segnalazione insonorizzata, con avviso su cerca persone, per garantire nel contempo il libero accesso ai visitatori e la tutela dei residenti. Le porte (e le relative maniglie) che conducono a spazi esterni pericolosi o a locali dove si trovano oggetti o arredi pericolosi devono essere dipinte dello stesso colore della parete, in modo tale da rendere indistinguibile la porta dallo sfondo della parete; non devono essere posizionati gli attaccapanni nelle vicinanze della porta di accesso, perché potrebbero facilitarne il riconoscimento; gli zerbini antistanti la porta devono essere incassati nel pavimento e del medesimo colore per evitarne il riconoscimento e l'inciampamento.
e) *Spazi verdi*
La struttura deve essere dotata, nei limiti del possibile, di uno spazio esterno destinato a giardino adeguatamente attrezzato e privo di barriere.
[D] Gli spazi verdi devono essere attrezzati evitando fiori e piante velenose, urticanti o spinose.
f) Finestre e vetrate
[D] Vanno rese identificabili tramite l'applicazione di vetrofanie o tende e devono prevedere l'apertura a vasistas.
g) *Balconi e terrazze*
[D] Se tali spazi sono accessibili a persone affette da demenza è necessario che:
- le ringhiere abbiano un'altezza di 170 cm e risultino aggettanti verso l'interno nella parte alta per impedire lo scavalcamento;
- siano facilmente vigilabili e non esistano vie di fuga non controllate;
- siano studiate soluzioni di riduzione dell'impatto visivo.
Non è consentito l'utilizzo di balconi comuni a più stanze.

1.3. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da costituire, con la portineria, il punto centrale di riferimento e di informazione per le persone residenti nella struttura residenziale. Le sue dimensioni devono essere tali da consentire un comodo accesso alle scale, agli ascensori, ai corridoi di accesso ai nuclei e deve essere in collegamento con i servizi collettivi di struttura e in diretta comunicazione con gli uffici amministrativi.
Uffici amministrativi: gli uffici per la direzione e l'amministrazione devono essere ubicati preferibilmente al piano terra, in prossimità dell'ingresso e facilmente accessibili.
Servizi igienici per il personale amministrativo: suddiviso per sesso.
Ufficio pluriuso: locale destinato a personale esterno qualora previsto.
Servizi per il personale: Spogliatoio con annessi servizi igienici ad uso esclusivo dimensionati in base al numero di addetti e suddivisi per sesso.
Se la struttura è costituita da più edifici, questi requisiti devono essere applicati ad ogni singolo edificio non direttamente collegato con l'edificio principale.
Servizi di cucina ed annessi: se il servizio è interno, la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente (piani HACCP). Inoltre, ai fini di garantire la corretta conservazione degli alimenti, devono essere presenti frigorifero o celle frigorifero e congelatore, nonché uno spazio/locale ad uso dispensa; se il servizio è esterno devono essere presenti un frigorifero, nonché appositi spazi per il lavaggio e la custodia delle stoviglie.
[D] L'accessibilità ai locali destinati ai servizi di cucina ed annessi deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetri.
Servizi di lavanderia e guardaroba:
- lavanderia: il servizio, interno o esterno, deve garantire la sanificazione e la disinfezione della biancheria

con idonei protocolli, prodotti ed attrezzature. Se il servizio è interno i locali lavanderia devono essere dimensionati e attrezzati in relazione alla tipologia e alla quantità di biancheria giornaliera; se il servizio è esterno, la ditta aggiudicataria deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e nella struttura residenziale deve essere previsto un locale di raccolta centralizzata adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, da collocarsi in arredo chiuso.
- guardaroba: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria di scorta. Può fare parte del locale lavanderia. Ulteriori spazi di raccolta e distribuzione devono essere previsti ai vari piani della residenza.
[D] L'accessibilità ai locali per i servizi di lavanderia e guardaroba deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetri.
Locale di culto: locale adeguatamente attrezzato e dimensionato per la celebrazione delle funzioni religiose.
Spazio bar o distributore bevande
b) *Servizi collettivi*
Locale per attività occupazionali: dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura, a disposizione dei residenti per attività di tipo artigianale o artistico comportanti un impegno sia fisico che psichico.
Locale per attività di socializzazione: situato in posizione facilmente accessibile, consente ai residenti di migliorare la propria condizione favorendo la vita di relazione mediante libere aggregazioni. Tali spazi devono essere aperti anche ad eventuali visitatori esterni.
Locale per la cura del residente: locale multiuso per servizio di parruccheria, barbiere, ecc.
Servizi igienici degli spazi collettivi: accessibili a portatori di handicap (ai sensi del DPR 503/96 e DM 236/89) posizionati in prossimità dei servizi collettivi di struttura, distinti per sesso, dotati di tazza, lavabo, doccino per wc e dispositivo di chiamata.
c) *Servizi sanitari*
Ambulatorio medico infermieristico: ad uso esclusivo localizzato in posizione centrale ed accessibile, dotato di lavabo e lettino da visita.
[D] L'accessibilità all'ambulatorio deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetri.
Locale per attività riabilitative, fisioterapiche e motorie: deve essere situato in posizione facilmente accessibile, adeguatamente attrezzato e dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura. Il locale deve permettere lo svolgimento di attività riabilitative sia collettive sia individuali. In quest'ultimo caso dovrà essere organizzato in modo tale da garantire la riservatezza.
d) *Servizi ausiliari (accessori)*
Camera mortuaria: deve essere collocata e collegata funzionalmente alla struttura, attrezzata per la sosta dei feretri ed avere anche un accesso esterno autonomo.
Deposito materiali vari: deve essere previsto almeno un locale, ad uso esclusivo, adeguatamente ampio da destinarsi al deposito di materiali vari (attrezzature, sedie a rotelle, materiale di consumo, ecc).
Deposito materiale sanitario: il deposito è dedicato alla conservazione delle attrezzature e dei presidi sanitari.
Deposito materiali protesici e fisioterapici
[D] L'accessibilità ai servizi ausiliari deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetri.
e) *Spazi di collegamento e distributivi*
Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti, di illuminazione notturna e idonei al passaggio ed alla movimentazione di sedie a rotelle e delle lettighe. Devono essere realizzati con materiale antisdrucciolo, non elettroconduttore ed isolati termicamente e acusticamente.
Scale interne: separate dagli ambienti comunitari, di larghezza non inferiore a 120 cm, realizzate con materiali antisdrucciolo e dotate di corrimano sul lato parete e parapetto su lato giroscale, nonché di illuminazione notturna.
[D] E' opportuno che la zona scale non sia direttamente accessibile a persone affette da demenza. Deve essere pertanto prevista in un vano apposito, separata, con porta chiudibile e mascherata.
Montalettighe: in tutte le strutture ripartite su più piani o collocate ad un piano diverso dal piano terra

deve essere previsto un montalettighe.
Se la struttura è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, i requisiti di cui sopra devono essere applicati a ciascun edificio.
Ascensore: nelle strutture ripartite su più piani o collocate ad un piano diverso dal piano terra deve essere previsto, in aggiunta al montalettighe, un impianto ascensore ogni 40 posti letto. Gli ascensori devono essere idonei al trasporto di persone in sedia a rotelle con almeno un accompagnatore e devono essere distribuiti all'interno della struttura ai fini di ottimizzare i tempi di percorrenza dei residenti.
Se la struttura è costituita da più edifici, con piani non direttamente collegati tra di loro, i requisiti di cui sopra devono essere applicati a ciascun edificio.
[D] Al fine di evitare che possano essere utilizzati da persone affette da demenza come via di fuga o che queste possano rimanerci chiuse all'interno, ascensori e montalettighe devono essere collocati in modo che non afferiscano direttamente agli spazi collettivi e individuali frequentati dai residenti.
Ausili per l'orientamento: Negli spazi di collegamento è necessario rendere facilmente identificabile, attraverso opportuni segnali in successione appropriata, il percorso utile per raggiungere l'area residenziale e gli spazi di uso collettivo.
[D] Le porte degli spazi comuni devono tutte dello stesso colore, diverso da quello utilizzato per le camere da letto, al fine di facilitare il riconoscimento degli spazi collettivi da quelli individuali.

1.4. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Impianti*
Impianto di segnalazione: le camere da letto, i servizi igienici, i bagni assistiti e tutti gli altri locali frequentati dai residenti devono essere dotati di particolari attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli, pannelli telematici con comando a distanza) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti richieste di aiuto e di assistenza.
[D] Non deve essere prevista l'installazione di impianti fonici per la diffusione tramite amplificatori di servizio o altro, mentre devono essere utilizzati cordless o cercapersone individuali per le comunicazioni interne di servizio.
Impianto di riscaldamento e climatizzazione: realizzato con caratteristiche tali da consentire la regolazione della temperatura nei diversi ambienti.
[D] Al fine di ridurre i fenomeni contusivi deve essere prevista la protezione di termosifoni o termoconvettori con apposite griglie ad angoli smussi e il corrimano, posto in corrispondenza dei termosifoni dei corridoi, non deve essere interrotto.
Impianto per le telecomunicazioni: gli spazi individuali e collettivi devono essere predisposti per il collegamento televisivo e telefonico. La struttura deve inoltre essere provvista di almeno un PC dotato di sistema operativo compatibile con il software regionale GENeSys, dotato di accesso alla rete internet tramite collegamento ADSL (o ISDN laddove non vi sia copertura ADSL) e casella di posta elettronica.
Impianto di illuminazione notturna: in tutte le camere da letto, i servizi igienici degli spazi individuali e spazi di collegamento utilizzati dai residenti deve essere presente un impianto di illuminazione notturna.
[D] **Impianto di illuminazione**: deve garantire un'illuminazione omogenea e indiretta.
Gruppo elettrogeno
b) *Dotazione strumentale*
Arredi fissi e mobili: devono essere lavabili, conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e fruibili da persone con ridotte capacità motorie.
[D] Gli arredi per servizi che ospitano persone affette da demenza devono avere le caratteristiche di:
- facile riconoscimento e utilizzo degli elementi che il demente può e deve utilizzare (cassetti, ante, sportelli, etc.);
- possibilità di mascheramento/chiusura di cassetti o ante che nel decorso della malattia è opportuno inibire all'uso da parte del malato;
- semplicità;
- familiarità (assomigliare se possibile a elementi di arredo di una casa);
- non pericolosità (spigoli o bordi taglienti, piccoli elementi facili a staccarsi e che possono essere ingeriti, etc.);
- solidità.
Armadio/i farmaceutico/i: deve essere collocato nel presidio per il personale o nell'ambulatorio medico infermieristico. Deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci, deve essere dotato di cella frigorifera e deve essere chiuso a chiave.
Armadio-archivio per una conservazione sicura della documentazione personale delle persone dimesse. Deve essere collocato presso i locali dell'amministrazione e chiuso a chiave.
Carrello di emergenza: comprensivo di defibrillatore semiautomatico, kit per emergenza (deve essere garantita la presenza di almeno pallone AMBU, cannule di Guedel, tavola per massaggio cardiaco, far-

maci di emergenza), aspiratore e bombola ossigeno con erogatore. Deve essere disponibile almeno un carrello per struttura. Se la struttura è divisa in più edifici, non direttamente collegati fra loro, esso deve essere disponibile in ogni edificio. In ogni caso deve essere presente in ogni situazione in cui ostacoli o rallentamenti possono condizionare il pronto intervento.
Sistema di sterilizzazione con imbustatrice
Attrezzatura riabilitativa: deve essere presente una attrezzatura riabilitativa idonea a garantire l'esercizio fisico e la riabilitazione delle persone residenti, ossia almeno parallele, scala, specchi, tavoli da statica, tappeti e lettino di kinesiterapia, bicicletta ortopedica.

1.5. Requisiti organizzativi e gestionali
a) La direzione della struttura residenziale deve predisporre **la Carta dei diritti e dei servizi**, nella quale dovranno essere, almeno, descritti:
- finalità e principi fondamentali nell'erogazione dei servizi;
- modello organizzativo e sistema delle responsabilità;
- servizi offerti e relativi standard di qualità;
- modalità di tutela e partecipazione delle persone residenti e dei loro familiari.
b) Deve inoltre essere garantita la presenza in forma cartacea e/o informatizzata della seguente documentazione:
Registro persone residenti: elenco costantemente aggiornato delle persone residenti nella struttura suddiviso per nucleo.
Registro personale addetto: elenco del personale, con l'indicazione delle mansioni e dei titoli, costantemente aggiornato. Nel caso in cui il personale che svolge le funzioni previste all'articolo 16, comma 2 del regolamento esercita, anche, funzioni o attività diverse, nel registro deve essere indicata la percentuale di tempo impiegata per lo svolgimento di ciascuna delle diverse funzioni/attività. L'indicazione della percentuale di tempo deve essere prevista, altresì, nel caso in cui il personale addetto all'assistenza di base svolga, anche, una o più delle attività previste all'articolo 15, comma 1 del regolamento.
Regolamento interno della residenza: deve essere predisposto dal competente organo decisionale dell'Ente gestore con la collaborazione della direzione della struttura residenziale sotto forma di articolato con l'indicazione dei diritti e doveri delle persone residenti e della struttura residenziale. Deve essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della struttura medesima. Deve contenere almeno le seguenti sezioni:
- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- prestazioni erogate;
- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento delle persone residenti;
- ammissioni e dimissioni;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- documentazione gestita dalla struttura residenziale;
- ulteriori disposizioni.
Contratti di appalto: qualora la struttura residenziale ricorra ad esternalizzazione di servizi, deve essere disponibile, ai fini di eventuali verifiche, la documentazione inerente i contratti relativi all'esternalizzazione dei servizi stessi.

2. REQUISITI SPECIFICI DI STRUTTURA
2.1. Residenze per anziani dipendenti di secondo livello
2.1.1. Utenza e caratteristiche
a) *Destinatari*
Possono accogliere persone con profili di bisogno A, B e C. Inoltre, se dotate di nucleo per persone affette da demenza, possono ospitare anche persone con profilo di bisogno D.
b) *Capacità ricettiva*
Compresa tra 60 e 79 posti letto complessivi.
In considerazione delle specificità territoriali e della valutazione del fabbisogno di residenzialità, possono essere concesse eventuali deroghe in merito alla capacità ricettiva minima. Deroghe alla capacità ricettiva massima possono essere autorizzate qualora risultasse necessaria la realizzazione di nuclei di tipologia 1 (N1nr) destinati all'accoglimento di anziani con profilo E;
c) *Modularità*
Devono essere strutturate in nuclei per anziani dipendenti destinati ad ospitare persone con profilo A, B, e C. Possono essere dotate di nuclei per anziani di tipologia 1 (N1nr), nonché di nuclei per persone affette da demenza.

2.1.2. Requisiti di dotazione di personale

a) *Responsabile di struttura:*
La struttura residenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve prevedere un responsabile di struttura in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- diploma di maturità con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o sanitario.
b) *Responsabile amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un responsabile amministrativo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economiche o giuridiche;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi amministrativi.
c) *Personale amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate dalla residenza purché sia garantita, all'interno della residenza medesima, una attività di informazione/segreteria.
d) *Responsabile del governo assistenziale*
Nella struttura deve essere individuato un responsabile del governo assistenziale in possesso della qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale con mansioni direttive o di coordinamento.
Tale incarico può essere assicurato anche da personale del Distretto sanitario secondo le modalità concordate tra Azienda per i servizi sanitari e struttura residenziale.
e) *Personale per i servizi alberghieri e generali*
La struttura residenziale deve garantire lo svolgimento dei servizi alberghieri (ristorazione, igiene ambientale, lavanderia e guardaroba) e generali (manutenzione, centralino e portineria) attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità delle persone residenti e degli ambienti di cui la struttura è dotata.
f) *Personale dedicato alle attività di animazione*
La struttura residenziale deve garantire attività quotidiane di animazione.
g) *Personale addetto all'assistenza di base alla persona:*
La struttura residenziale deve garantire, in regime di dipendenza o di convenzione, la presenza di operatori addetti all'assistenza di base in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:
- Nucleo di tipologia 1 (N1nr): 1 operatore ogni 12 posti letto (ossia 21 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo di tipologia 3 (N3nr): 1 operatore ogni 2,8 posti letto (ossia 90 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo per persone affette da demenza (ND): 1 operatore ogni 2,14 posto letto (ossia 120 minuti al giorno per posto letto).
La struttura residenziale deve comunque prevedere un numero di operatori tale da garantire un'assistenza di base alla persona sulle 24 ore per 7 giorni su 7. Si specifica che per il rispetto di tali parametri non viene conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 15, comma 1, del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.
h) *Personale infermieristico*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 12 del regolamento nella misura di:
- Nucleo di tipologia 3 (N3nr): 1 infermiere ogni 15 posti letto (ossia 17 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo per persone affette da demenza (ND): 1 infermiere ogni 15 posti letto (ossia 17 minuti al giorno per posto letto).
Nei nuclei di tipologia 1 (N1nr), l'assistenza infermieristica viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.
In questa tipologia di struttura deve essere comunque garantita la presenza infermieristica per almeno 10-14 ore giornaliere, 7 giorni su 7.
i) *Personale riabilitativo*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 13 del regolamento nella misura di:
- Nucleo di tipologia 3 (N3nr): 1 fisioterapista ogni 50 posti letto (ossia 5 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo per persone affette da demenza (ND): 1 fisioterapista ogni 40 posti letto (ossia 6,4 minuti al giorno per posto letto.
Nei nuclei di tipologia 1 (N1nr), l'assistenza riabilitativa viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.

2.2 Residenze per anziani dipendenti di terzo livello
2.1.1.Utenza e caratteristiche

a) *Destinatari*
Possono accogliere persone con profili di bisogno A star, A, B e C. Inoltre, se dotate di nucleo per persone affette da demenza, possono ospitare anche persone con profilo di bisogno D.
b) *Capacità ricettiva*
Compresa tra 80 e 120 posti letto complessivi.
In considerazione delle specificità territoriali e della valutazione del fabbisogno di residenzialità, possono essere concesse eventuali deroghe in merito alla capacità ricettiva massima, anche in relazione alla necessità di realizzare nuclei di tipologia 1 (N1nr) destinati all'accoglimento di anziani con profilo E.
c) *Modularità*
Devono essere strutturate in nuclei per anziani dipendenti destinati ad ospitare persone con profilo A star, A, B, e C. Possono essere dotate di nuclei per anziani di tipologia 1 (N1nr), nonché di nuclei per persone affette da demenza.

2.2.2. Requisiti di dotazione di personale
a) *Responsabile di struttura*
La struttura residenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), deve prevedere un responsabile di struttura in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea con esperienza di direzione di almeno due anni nel settore socioassistenziale o sanitario;
- diploma di maturità con esperienza di direzione di almeno cinque anni nel settore socioassistenziale o sanitario.
b) *Responsabile amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un responsabile amministrativo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline economiche o giuridiche;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi amministrativi.
c) *Responsabile del governo assistenziale*
Nella struttura residenziale deve essere individuato un responsabile del governo assistenziale in possesso di qualifica di infermiere con esperienza almeno triennale con mansioni direttive o di coordinamento.
Tale incarico può essere assicurato anche da personale distrettuale secondo le modalità concordate tra Azienda per i servizi sanitari e struttura residenziale.
d) *Personale amministrativo*
La struttura residenziale deve prevedere un numero di operatori adeguato per garantire lo svolgimento delle attività amministrative. Tali attività possono essere svolte anche in strutture decentrate dalla residenza purché sia garantita all'interno della residenza medesima una attività di informazione/segreteria.
e) *Personale per i servizi alberghieri e generali*
La struttura residenziale deve garantire lo svolgimento dei servizi alberghieri (ristorazione, igiene ambientale, lavanderia e guardaroba) e generali (manutenzione, centralino e portineria) attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità delle persone residenti e degli ambienti di cui la struttura è dotata.
f) *Personale dedicato alle attività di animazione*
La struttura residenziale deve garantire attività quotidiane di animazione.
g) *Personale addetto all'assistenza di base alla persona*
La struttura residenziale deve garantire, in regime di dipendenza o in convenzione, la presenza di operatori addetti all'assistenza di base in relazione alla tipologia di nucleo, in particolare per:
- Nucleo di tipologia 1 (N1nr): 1 operatore ogni 12 posti letto (ossia 21 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo di tipologia 3 (N3nr): 1 operatore ogni 2,8 posti letto (ossia 90 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo per persone affette da demenza (ND): 1 operatore ogni 2,14 posto letto (ossia 120 minuti al giorno per posto letto).
La struttura residenziale deve comunque prevedere un numero di operatori tale da garantire un'assistenza di base alla persona sulle 24 ore per 7 giorni su 7. Si specifica che per il rispetto di tali parametri non va conteggiato il tempo dedicato alle attività di cui all'articolo 15, comma 1, del regolamento eventualmente svolte dal personale addetto all'assistenza di base alla persona.
h) *Personale infermieristico*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 12 del regolamento, nella misura di:
- Nucleo di tipologia 3 (N3nr): 1 infermiere ogni 15 posti letto (ossia 17 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo per persone affette da demenza (ND): 1 infermiere ogni 15 posti letto (ossia 17 minuti al giorno per posto letto).

Nei nuclei di tipologia 1 (N1nr), l'assistenza infermieristica viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.
In questa tipologia di struttura residenziale deve essere comunque garantita la presenza infermieristica sulle 24 ore 7 giorni su 7. L'assistenza infermieristica notturna può essere garantita, in base all'organizzazione del lavoro e alla presenza di operatori qualificati (operatore sociosanitario e operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria) attraverso l'istituto della pronta disponibilità.
i) *Personale riabilitativo*
Deve essere garantito dall'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità descritte all'art. 13 del regolamento nella misura di:
- Nucleo di tipologia 3 (N3nr): 1 fisioterapista ogni 50 posti letto (ossia 5 minuti al giorno per posto letto);
- Nucleo per persone affette da demenza (ND): 1 fisioterapista ogni 40 posti letto (ossia 6,4 minuti al giorno per posto letto.
Nei nuclei di tipologia 1 (N1nr), l'assistenza riabilitativa viene garantita dall'Azienda per i servizi sanitari secondo i bisogni delle persone residenti, definiti nei PAI.

3. REQUISITI DI NUCLEO
3.1. Nucleo di tipologia 1 (N1nr)
3.1.1. Utenza
a) *Destinatari*
Sono destinati ad accogliere persone con profilo di bisogno E.
b) *Capacità ricettiva*
Massimo 30 posti letto.

3.1.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Cucina: la cucina di nucleo è un locale accessorio e di supporto alla cucina centralizzata, a disposizione del personale, con funzioni di sporzionamento dei cibi preconfezionati, tisaneria, lavaggio stoviglie personali.
Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale rispetto al nucleo con funzioni di deposito medicinali e cartelle uniche integrate. Il presidio per il personale può essere unico nel caso di nuclei collocati su uno stesso piano, purché posizionato in un punto centrale rispetto ad essi.
Servizi igienici per il personale: distinti per sesso e attigui al presidio per il personale.
Locale per il deposito materiale pulito: locale adeguatamente attrezzato per la conservazione della biancheria pulita di scorta, presidi e materiale igienico per la cura del residente da collocarsi in arredo chiuso.
Locale per il deposito materiale sporco: locale adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. All'interno devono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, da collocarsi in arredo chiuso.
[D] L'accessibilità ai locali dei servizi generali, di cui sopra, deve essere interdetta alle persone affette da demenza mediante l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetri.
b) *Spazi collettivi*
Sala da pranzo: deve essere posta in posizione centrale rispetto al nucleo e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. Deve essere garantita una superficie minima di 1,5 mq per posto letto. Il locale sala da pranzo, al di fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala TV. Per favorire la vita di relazione delle persone residenti, la sala da pranzo può essere in condivisione tra nuclei, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati in base al numero delle persone da accogliere.
Soggiorno: gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Deve essere garantita una superficie minima complessiva di 2,5 mq per posto letto del nucleo. Gli spazi soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle e devono essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.) senza che le persone residenti si disturbino a vicenda. Gli spazi destinati a soggiorno e a sala da pranzo possono essere previsti in un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili e rispettare le metrature previste.

Servizi igienici degli spazi comuni di nucleo: accessibili a portatori di handicap (ai sensi del DPR 503/96 e DM 236/89) posizionati in prossimità dei servizi collettivi di nucleo, distinti per sesso, dotati di tazza, lavabo, doccino per wc e dispositivo di chiamata.
c) *Spazi individuali*
Mini alloggi: da 1 o 2 posti letto; l'unità minima di alloggio deve avere una superficie complessiva non inferiore a 25 mq se destinata ad accogliere una sola persona e 35 mq se destinata ad accogliere due persone. L'unità di alloggio deve prevedere una camera da letto o spazio letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona cucinino, un locale servizi igienici, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile. Tutti gli alloggi devono avere un accesso diretto su corridoio o spazi comuni. Devono inoltre avere arredi lavabili conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e devono essere organizzati in modo da permettere la mobilità e la fruibilità anche ad utenti disabili. L'attrezzatura di cucina deve permettere un uso sicuro e semplice delle apparecchiature e comprendere almeno un lavello a un bacino con scolapiatti, un piano cottura, un piano lavoro e un frigorifero.
Servizi igienici: il servizio igienico dell'unità di alloggio deve essere attrezzato per la non autosufficienza, dotato di lavabo sospeso, tazza, doccino per wc, doccia complanare con miscelatore termostatico, maniglioni orizzontali e verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata, nonché dotato di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96.

3.1.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Dotazione strumentale*
Vuotatoio e lavapadelle: deve essere garantito un vuotatoio e un lavapadelle termochimico per nucleo da collocarsi nel locale per il deposito del materiale sporco.
Sollevatore attivo: dotazione minima 1 ogni 60 posti letto.
Sedia doccia fissa
Letti: tutti i letti devono avere schienale reclinabile
Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo: da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme e successivo intervento.
Schedario: per una conservazione sicura delle cartelle uniche integrate di ogni singola persona residente, da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo. Se il presidio è in comune tra più nuclei, per ognuno di questi, è da prevedere uno schedario per ciascun nucleo e ben distinguibili l'uno dall'altro.

3.2. Nucleo di tipologia 3 (N3nr)
3.2.1. Utenza
a) *Destinatari*
Sono destinati ad accogliere persone con profilo A star (solo se il nucleo è collocato in una struttura residenziale di terzo livello), A, B e C.
b) *Capacità ricettiva*
Massimo 25 posti letto.

3.2.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Servizi generali*
Cucina: la cucina di nucleo è un locale accessorio e di supporto alla cucina centralizzata, a disposizione del personale, con funzioni di sporzionamento dei cibi preconfezionati, tisaneria, lavaggio stoviglie personali.
Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale rispetto al nucleo con funzioni di deposito medicinali e cartelle uniche integrate. Il presidio per il personale può essere unico nel caso di due nuclei collocati su uno stesso piano, purché posizionato in un punto centrale rispetto ad essi.
Servizi igienici per il personale: distinti per sesso e attigui al presidio per il personale.
Locale per il deposito materiale pulito: locale adeguatamente attrezzato per la conservazione della biancheria pulita di scorta, presidi e materiale igienico per la cura del residente da collocarsi in arredo chiuso.
Locale per il deposito materiale sporco: locale adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato (attraverso ventilazione naturale o forzata) e non riscaldato. All'interno devono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimica. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, da collocarsi in arredo chiuso.
[D] L'accessibilità ai locali di cui sopra deve essere interdetta ai residenti con demenza tramite l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetri.

b) *Spazi collettivi*
Sala da pranzo: deve essere posta in posizione centrale rispetto al nucleo e organizzata in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in sedia a rotelle. Deve essere garantita una superficie minima di 2 mq per posto letto. Il locale sala da pranzo, al di fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala TV. Per favorire la vita di relazione delle persone residenti, la sala da pranzo può essere in condivisione tra nuclei, purché collocati sullo stesso piano e dimensionati in base al numero delle persone da accogliere.
Soggiorno: gli spazi destinati al soggiorno possono essere individuati in un'unica stanza oppure distribuiti in più locali per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Deve essere garantita una superficie minima complessiva di 3 mq per posto letto del nucleo. Gli spazi soggiorno devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone in sedia a rotelle e dovranno essere arredati in modo da consentire l'esplicazione temporanea di attività diverse (attività occupazionali, di socializzazione, lettura, gioco, ascolto di musica, visione di spettacoli televisivi, ecc.) senza che le persone residenti si disturbino a vicenda. Gli spazi destinati a soggiorno e a sala da pranzo possono essere previsti in un unico locale. In questo caso entrambe le zone devono essere chiaramente identificabili e rispettare le metrature previste.
Bagno assistito: premesso che la dimensione dei servizi igienici delle camere devono essere tali da consentire l'utilizzo di strumentazione alternativa (sedia doccia regolabile verticalmente ed orizzontalmente) atta a consentire una cura igienica completa, deve essere garantita anche la presenza di un locale igienico adeguatamente dimensionato (superficie minima di 10 mq) per permettere al personale di assistere il residente nelle operazioni di igiene, o, in caso di grave dipendenza, di eseguire direttamente tali operazioni. Il locale, riscaldato in modo autonomo (ad esempio pompa di calore), deve essere dotato di vasca ad altezza variabile e accessibile su tre lati (sono preferibili vasche dotate di sportello apribile), di lavabo, scarico a pavimento per consentire il refluo immediato dell'acqua e di dispositivo di chiamata. L'accesso al bagno assistito deve essere filtrato da apposito antibagno per le operazioni preliminari e susseguenti l'igiene. Il bagno assistito può essere anche in condivisione tra nuclei, purché collocati sullo stesso piano.
[D] L'accessibilità al bagno assistito deve essere interdetta ai residenti affetti da demenza tramite l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetri.
Servizi igienici degli spazi comuni di nucleo: accessibili a portatori di handicap (ai sensi del DPR 503/96 e DM 236/89) posizionati in prossimità dei servizi collettivi di nucleo, distinti per sesso, dotati di tazza, lavabo, doccino per wc e dispositivo di chiamata.
c) *Spazi individuali*
Camere da letto: da 1 e 2 posti letto, con una superficie minima utile (escluso il servizio igienico) di 14 mq per le camere da 1 posto letto e di 20 mq per quelle a 2 posti letto. Le stanze devono avere arredi lavabili e conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi e fruibili da persone disabili in carrozzina o allettate. Devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la manovra di barelle, nonché la rotazione di sedie a rotelle e altri ausili per la deambulazione e garantire l'accessibilità sui due lati lunghi del letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto su corridoio o spazi comuni, essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata immediatamente utilizzabile.
Servizi igienici: attrezzati per la non autosufficienza, collegati alle camere da letto in numero di 1 ogni 2 camere singole e 1 ogni camera doppia, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle sedie a rotelle. Ogni servizio igienico deve essere dotato di lavabo sospeso, tazza, doccino per wc, doccia complanare con miscelatore termostatico, maniglioni orizzontali e verticali, illuminazione notturna e dispositivo di chiamata, nonché dotati di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96.

3.2.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Impianti*
Impianto ossigeno: impianto per l'erogazione dell'ossigeno realizzato secondo le disposizioni vigenti.
b) *Dotazione strumentale*
Vuotatoio e lavapadelle: deve essere garantito un vuotatoio e un lavapadelle termochimico per nucleo da collocarsi nel locale per il deposito del materiale sporco.
Sollevatore attivo: dotazione minima 1 per nucleo.
Sollevatore passivo: dotazione minima 1 per nucleo.
Sedia doccia regolabile verticalmente e orizzontalmente: dotata di quattro ruote piroettanti. Dotazione minima 2 per nucleo.
Sedia doccia standard: dotata di quattro ruote piroettanti. Dotazione minima 2 per nucleo.
Carrello per la somministrazione della terapia.
Letti: tutti i letti di questo nucleo devono essere di altezza immediatamente regolabile con dispositi-

vo elettrico/oleopneumatico, a 3 snodi e 5 posizioni, dotati di spondine di protezione e quattro ruote piroettanti.
Materassi: tutti i materassi devono essere antidecubito.
Aspiratore mobile: 1 ogni 10 posti letto.
Armadio farmaceutico di nucleo: deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci, deve essere dotato di cella frigorifera e chiuso a chiave.
Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo: da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo o comunque in zona centrale e strategica ai fini di un tempestivo allarme e successivo intervento.
Schedario: per una conservazione sicura delle cartelle uniche integrate di ogni singola persona residente, da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo. Se il presidio è in comune tra più nuclei, per ognuno di questi, è da prevedere uno schedario per ciascun nucleo e ben distinguibili l'uno dall'altro.

3.3. Nucleo per persone affette da demenza (ND)
3.3.1. Utenza
a) *Destinatari*
Sono destinati ad accogliere persone con profilo D.
b) *Modularità*
Massimo 15 posti letto.

3.3.2. Requisiti strutturali ed edilizi
a) *Caratteristiche generali del nucleo per demenze*
In considerazione degli specifici bisogni sia di tipo clinico-sanitario che assistenziali della persona affetta da demenza, questi nuclei devono avere le seguenti caratteristiche:
- con ambito di riferimento territoriale ampio (di norma aziendale);
- destinati ad accoglienze temporanee con previsione di rientro, al termine del progetto di assistenza individualizzato, nell'ambiente di riferimento (domicilio o struttura residenziale);
- inserito in una struttura residenziale preferibilmente con altri due nuclei per anziani dipendenti;
- con forte integrazione socio-sanitaria.

Devono essere garantite la tutela, la riattivazione, la riduzione dei disturbi del comportamento, della contenzione fisica e farmacologica delle persone affette da demenza. In tal senso devono essere previste le seguenti caratteristiche di nucleo:
- essere localizzato lontano da ambienti affollati e rumorosi;
- essere collocato al pianterreno;
- disporre di un immediato accesso ad una zona verde esclusiva e sicura;
- disporre su tutta la superficie del nucleo di una pavimentazione antisdrucciolo, antiriflesso, di colorazione uniforme calda e tenue e priva di ostacoli (es. gradini o sconnessioni);
- avere soffitti e pareti di colorazione uniforme, calda e tenue;
- prevedere finestre con sola apertura a vasistas;
- avere punti di riferimento e ri-orientamento (forme, colori e simboli);
- disporre in ogni locale di arredi fissi e mobili lavabili, conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi, di colori caldi e tenui;
- avere tutte le porte dei locali interni destinati ai residenti facilmente individuabili per mezzo della colorazione;
- avere tutte le uscite mimetizzate e dotate di sistemi sicuri di chiusura delle porte (per esempio attraverso l'utilizzo di apposito codice), compresi ascensori e/o montalettighe se presenti;
- garantire percorsi di accesso privi di ostacoli agli ambienti destinati ai residenti;
- garantire percorsi interni complanari, semplici e continui, senza bruschi cambi di direzione con aree a capacità distraente (per esempio acquario, panchine, ecc...).

Inoltre, i nuclei per persone affette da demenza devono essere strutturati secondo un preciso criterio:
1) in posizione centrale gli spazi di vita comune, ossia i locali per le attività di cura del sé, la stanza per l'ascolto della musica (musicoterapica) e per la visione della TV, la stanza della stimolazione affettiva. Tali locali devono essere di dimensioni ridotte (10 mq);
2) in posizione decentrata le stanze da letto e altri servizi (bagno assistito, depositi).

b) *Servizi generali*
Cucina: la cucina di nucleo è un locale accessorio e di supporto alla cucina centralizzata, a disposizione del personale, con funzioni di sporzionamento dei cibi preconfezionati, tisaneria, lavaggio stoviglie personali.
Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale rispetto al nucleo con funzioni di deposito medicinali e cartelle uniche integrate.
Servizi igienici per il personale: distinti per sesso attigui al presidio per il personale.

Locale per il deposito materiale pulito: locale adeguatamente attrezzato per la conservazione della biancheria pulita di scorta, presidi e materiale igienico per la cura del residente da collocarsi in arredo chiuso.
Locale per il deposito materiale sporco: locale adibito alla conservazione della biancheria sporca confezionata in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato (attraverso ventilazione naturale o forzata) e non riscaldato. All'interno devono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimica. Lo stesso locale può essere adibito a deposito dei materiali destinati all'igiene ambientale, da collocarsi in arredo chiuso.
Accessi ai locali dei servizi generali: L'accessibilità ai locali di cui sopra deve essere interdetta ai residenti tramite l'uso dei seguenti accorgimenti: le porte di accesso e le relative maniglie devono essere dipinte dello stesso colore della parete in modo tale da renderle indistinguibili dallo sfondo o le porte devono essere chiuse a chiave e questa deve essere rimossa. È vietato l'uso di porte a vetro.
c) *Spazi collettivi interni*
Sala da pranzo: deve essere posta preferibilmente in posizione centrale rispetto al nucleo. Deve inoltre essere ben delimitata, di dimensioni contenute e con ridotta stimolazione ambientale e acustica. Nella sala da pranzo deve essere posizionata una cucina terapeutica, dotata di lavello, frigorifero, fornello ad induzione elettromagnetica e forno, finalizzata alla consumazione dei pasti e alle attività di laboratorio di cucina.
La superficie minima per gli spazi destinati a sala da pranzo deve essere di almeno 3 mq per residente. Devono essere garantiti percorsi interni protetti, ossia liberi da ostacoli, dislivelli, barriere architettoniche, con illuminazione adeguata (senza zone d'ombra), non in comunicazione con zone potenzialmente pericolose per i residenti con problemi di vagabondaggio.
Soggiorno: deve essere posto preferibilmente in posizione centrale rispetto al nucleo. Deve inoltre essere ben delimitato, di dimensioni contenute e con ridotta stimolazione ambientale acustica.
La superficie minima per gli spazi destinati a soggiorno deve essere di almeno 2 mq per residente. Devono essere garantiti percorsi interni protetti, ossia liberi da ostacoli, dislivelli, barriere architettoniche, con illuminazione adeguata (senza zone d'ombra), non in comunicazione con zone potenzialmente pericolose per i residenti con problemi di vagabondaggio.
Servizi igienici degli spazi comuni di nucleo: accessibili a portatori di handicap (ai sensi del DPR 503/96 e DM 236/89) posizionati in prossimità dei servizi collettivi di nucleo, distinti per sesso, dotati di tazza con copri tazza di colore diverso dal pavimento, lavabo, doccino per wc e dispositivo di chiamata. Gli specchi presenti devono essere dotati di sistema di mascheramento removibile (per esempio tramite l'utilizzo di apposite tendine).
Accessi agli spazi collettivi interni: le porte devono essere di colore in contrasto con la parete e le relative maniglie devono essere in contrasto con il colore delle porte sulle quali sono apposte.
d) *Spazi collettivi esterni*
Giardino: il giardino deve essere uno spazio protetto ed in continuità con il nucleo per le persone affette da demenza e inserito sullo stesso livello delle aree abitative del nucleo stesso. L'area verde deve avere una superficie minima di 15 mq per posto letto del nucleo. Il giardino deve essere:
- privo di dislivelli;
- dotato di spazi coperti (per esempio gazebo);
- dimensionato in modo tale da consentire la vigilanza diretta;
- protetto da un recinzione adeguatamente mascherato con piante rampicanti e/o piante ad alto fusto e privo di elementi pericolosi (punte, ganci, ornamenti);
- strutturato con un circuito per la deambulazione e pavimentato con materiali andisdrucciolo; il circuito deve essere semplice, senza bruschi cambi di direzione, intervallato da aree di sosta ben identificabili dall'utenza.
Il giardino deve altresì essere dotato di:
- barriere antirumore qualora sia confinante con strade di grande traffico e/o impianti di grande rumorosità;
- piante e fiori atossici ed alberi per permettere zone d'ombra;
- adeguata illuminazione notturna;
e) *Spazi individuali*
Camere da letto: da 1 a 2 posti letto, con una superficie utile minima (escluso il servizio igienico) di 14 mq per le camere da un posto letto e di 20 mq per le camere da 2 posti letto. Almeno il 30% dei posti letto di nucleo devono essere strutturati in stanze singole per consentire una migliore gestione delle persone con gravi disturbi comportamentali. Le camere da 2 posti devono consentire l'installazione di un diaframma di separazione visiva mobile tra i due letti. Tutte le stanze devono avere arredi lavabili, conformi alle norme sulla prevenzione degli incendi, di colori caldi e tenui.
Le stanze devono essere organizzate in modo da permettere la mobilità, la manovra di barelle, nonché la rotazione di sedie a rotelle, e altri ausili per la deambulazione e garantire l'accessibilità sui due lati lunghi

del letto. Tutte le camere devono avere un accesso diretto su corridoio o spazi comuni, essere dotate di illuminazione notturna.
Servizi igienici: dotati di ausili per migliorare l'autonomia motoria, collegati alle camere da letto in numero di 1 ogni 2 camere singole e 1 ogni camera doppia, di dimensioni tali da permettere l'ingresso e la rotazione delle sedie a rotelle. Ogni servizio igienico deve essere dotato di lavabo sospeso, tazza con copri tazza di colore diverso dal pavimento, bidet (adeguatamente mimetizzato in caso di necessità), doccia complanare con miscelatore termostatico, maniglioni orizzontali e verticali di colore in contrasto con la parete, illuminazione notturna, nonché dotati di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 236/89 e DPR 503/96. Gli specchi presenti devono essere dotati di sistema di mascheramento removibile (per esempio attraverso l'utilizzo di apposite tendine) e deve essere prevista la possibilità di apertura della porta in entrambi i sensi.
Nel caso di dotazioni di bagno condiviso tra due camere singoli adiacenti, questo deve essere dotato di un sistema di alternanza di ingresso (se il servizio igienico è già occupato, l'accesso da parte della camera comunicante viene automaticamente bloccato).
Accessi agli spazi individuali: le porte devono consentire l'accesso a spinta da entrambi i sensi, chiudersi automaticamente, essere prive di serrature chiudibili dall'interno. Inoltre, le porte devono essere di colore in contrasto con la parete e le relative maniglie devono essere in contrasto con il colore delle porte sulle quali sono apposte.

3.3.3. Requisiti tecnologici e strumentali
a) *Impianti*
Impianto elettrico: è opportuno posizionare e mimetizzare sopra i 180 cm i pulsanti e gli interruttori dei quali si vuole evitare l'utilizzo da parte delle persone affette da demenza. È utile invece posizionare a circa 80 cm dal piano di calpestio i pulsanti e gli interruttori dei quali si vuole facilitare l'uso da parte delle persone residenti, contrastandone il colore rispetto la colorazione delle pareti.
Impianto di allarme: alle uscite, insonorizzato con avviso su cerca persone.
Impianto di chiusura elettronica: alle porte di uscita
Impianto di illuminazione: tenuto conto della maggiore quantità di illuminazione necessaria alle ridotte capacità percettive delle persone affette da demenza, l'impianto di illuminazione deve garantire luce similare allo spettro solare, diffusa ed indiretta.
Impianto di illuminazione esterna
Impianto di video sorveglianza: a circuito chiuso con monitor per la vigilanza delle aree comuni.
Impianto di sanificazione dell'aria: in grado di abbattere, attraverso un processo di ossido-riduzione, germi, batteri, spore, pollini, muffe, in grado di rigenerare e mantenere costante il corretto equilibrio ionico.
Non deve inoltre essere prevista l'installazione di impianti fonici per la diffusione tramite amplificatori di servizio o altro, ma l'uso dei cordless o cercapersone individuali per le comunicazioni interne di servizio.
b) *Dotazione strumentale*
Vuotatoio e lavapadelle: deve essere garantito un vuotatoio e un lavapadelle termochimico per nucleo a collocarsi nel locale per il deposito del materiale sporco.
Sedia doccia standard: dotata di quattro ruote piroettanti. Dotazione minima 2 per nucleo.
Carrello per la somministrazione della terapia: custodito in luogo sicuro e chiuso.
Letti elettrici oleopneumatici, immediatamente regolabili in altezza.
Pannello luminoso di segnalazione e quadro di controllo: da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo.
Armadio farmaceutico di nucleo: deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci, deve essere dotato di cella frigorifera e deve essere chiuso a chiave.
Schedario: per una conservazione sicura delle cartelle uniche integrate di ogni singola persona residente, da collocarsi presso il presidio per il personale di nucleo.
Arredi: gli arredi dei nuclei per persone affette da demenza devono avere caratteristiche di:
- facile riconoscimento e utilizzo degli elementi che la persona affetta da demenza può e deve utilizzare (cassetti, ante, sportelli, etc.);
- possibilità di mascheramento/chiusura di cassetti o ante;
- semplicità;
- familiarità (assomigliare se possibile a elementi di arredo di una casa);
- non pericolosità (privi di spigoli o bordi taglienti, di piccoli elementi facili da rimuovere e che possono quindi essere ingeriti, etc.);
- solidità;
- peso adeguato a ridurre le possibilità di spostamento/sollevamento.
E' inoltre opportuno:
- preferire materiali plastici e legno al metallo;

- prevedere maniglie di armadi, cassetti, ecc. di facile prensione ed in contrasto con il colore del mobile;
- evitare zerbini, tappeti, passatoie;
- evitare mobili che presentino appoggi su piedini che facilitano l'inciampo;
- utilizzare sedie che abbiano braccioli solidi per garantire le fasi di alzata e seduta, nonché piano di seduta inclinato verso lo schienale per ridurre il rischio di scivolamento in avanti;
- prevedere l'utilizzo di poltrone che garantiscano il riposo (poltrone parzialmente reclinabili e con appoggiapiedi).

Ausili per orientamento:

a) Colori:
- adottare, per ridurre i fenomeni di abbagliamento, colori opachi;
- evitare di utilizzare carta da parati;
- adottare colorazioni omogenee a tutta parete o, eventualmente, banda di colore omogeneo fino a circa 2 m. da terra e parte soprastante bianca;
- evitare di utilizzare sistemi quali la spatolatura, che possono creare disturbi dispercettivi;
- utilizzare colori con tonalità calde.

b) Contrasti:
- evidenziare i contrasti tra superfici orizzontali e verticali con idonea zoccolatura di colore diverso da quello del pavimento e di tonalità più scura rispetto al colore della parete;
- evidenziare i contrasti tra unità funzionali, ad esempio:

1) contrastare i corrimano rispetto alla parete;
2) contrastare i bordi dei gradini delle scale;
3) contrastare gli spigoli dei muri con paraspigoli di colore diverso;
4) contrastare i maniglioni di appoggio dei servizi;
5) contrastare il wc rispetto al bidet.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_333_6_ALL5

Allegato D

"Tabella di riclassificazione" (Riferito all'art. 29)

AUTORIZZAZIONE ATTUALE	RISPETTO REQUISITI REGOLAMENTI VIGENTI	LIVELLO MINIMO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE
Comunità alloggio	**Minimi** DPGR 083/90	Residenze per anziani autosufficienti
	Pieni DPGR 083/90	Residenze per anziani autosufficienti
Case albergo	**Minimi** DPGR 083/90	Residenze per anziani autosufficienti
	Pieni DPGR 083/90	Residenze per anziani autosufficienti
Residenze polifunzionali	**Minimi** DPGR 420/97	Residenze per anziani autosufficienti
	Pieni DPGR 420/97	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con n. 1 nuclei N2
Residenze polifunzionali Modulo A	**Minimi** DPGR 420/97 **Pieni** DGR 1612/2001	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con n. 1 nuclei N2
	Pieni DPGR 420/97 **Pieni** DGR 1612/2001	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I con n. 1 nuclei N3
Utenze diversificate con posti letto autorizzati per non autosufficienti < 20	**Minimi** DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con n. 1 nuclei N2
	Pieni DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con n. 1 nuclei N2
Utenze diversificate con posti letto autorizzati per non autosufficienti da 20 a 39	**Minimi** DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello base con n. 1 nuclei N2
	Pieni DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I
Utenze diversificate con posti letto autorizzati per non autosufficienti ≥40	**Minimi** DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I con n. 1 nuclei N3
	Pieni DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello II
Residenze protette	**Minimi** DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello I con n. 1 nuclei N3
	Pieni DPGR 083/90	Residenze per anziani non autosufficienti di livello II

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_333_7_ALL6

ALLEGATO E

"DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DIPENDENTI"

___ (Riferito all'art. 24)

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. ___

Il sottoscritto ____
nato a ____________________________ (___) il ____ / _____ / __________
residente in ____..(___)
via / piazza ______________________________________ n° _______
codice fiscale ______________________ partita IVA ______________
in qualità di titolare/legale rappresentante di ___________________________
(indicare il nome e la natura giuridica della struttura residenziale)
con sede in ____..(___)
via / piazza ______________________________________ n° ______
codice fiscale ______________________ partita IVA ______________

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sopra indicata per: (barrare una casella)

- ☐ apertura
- ☐ adattamento
- ☐ trasformazione
- ☐ ampliamento
- ☐ trasferimento
- ☐ variazione

A tal fine dichiara:
- che la denominazione della struttura è___________________________;
- che la struttura è ubicata nel Comuni di ___________________________;
  in via / piazza ______________________________________ n° ______;
- di essere già in possesso di una autorizzazione all'esercizio rilasciata da ______________________________ in data ______________
(da compilare solo per richieste di adattamento, trasformazione, ampliamento, trasferimento o variazioni)
- che la tipologia di struttura per la quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio è:
  - ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di livello base;
  - ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di primo livello
  - ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di secondo livello
  - ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di terzo livello
- che i nuclei per i quali si chiede l'autorizzazione al funzionamento sono:
  - n° ____ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr), con n°__ posti letto complessivi;
  - n° ____ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr), con n°___ posti letto complessivi;
  - n° ____ nuclei demenze (ND), con n°___ posti letto complessivi;
- la struttura ha una capacità ricettiva complessiva di n° _______________ posti letto.

A tal fine allega:

- copia del progetto già approvato dal Comune ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e del permesso di costruire;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della struttura/degli interventi realizzati al progetto approvato dal Comune;
- copia del certificato di Prevenzione Incendi per strutture con capacità ricettiva uguale o superiore ai 25 posti letto complessivi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'adozione di adeguate misure di prevenzione incendi per strutture con capacità ricettiva inferiore ai 25 posti letto complessivi
- certificato di agibilità della struttura residenziale;
- relazione tecnica sulla conformità dei locali ai requisiti minimi strutturali previsti dall'Allegato C al "*Regolamento per la riclassificazione della rete esistente di strutture residenziali per anziani e per l'autorizzazione delle nuove strutture residenziali per anziani dipendenti*";
- relazione tecnica concernente gli impianti di ventilazione artificiale e di riscaldamento;
- copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa) da parte del titolare/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal soggetto richiedente indicante le qualifiche ed il numero del personale previsto per la struttura a regime;
- copia della Carta dei diritti e dei servizi con le caratteristiche previste dall'Allegato C al "*Regolamento per la riclassificazione della rete esistente di strutture residenziali per anziani e per l'autorizzazione delle nuove strutture residenziali per anziani dipendenti*";
- copia dell'autorizzazione all'esercizio per strutture già funzionanti e oggetto di interventi.

_________________________, li __________________

Firma (per esteso e leggibile)

____

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_333_8_ALL7

ALLEGATO F
(Riferito all'art. 24)

Il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. ___

VISTA

l'istanza presentata in data ____ / _____ / ______ e protocollata al n° ______________________
con la quale il Sig.____
nato a ____ (___) il ____ / _____ / _________
residente in ____..(___)
via / piazza ____ n° ______
codice fiscale ___________________________________ partita IVA _____________________
in qualità di titolare/legale rappresentante di ____
(*indicare il nome e la natura giuridica della struttura residenziale*)
con sede in ____..(___)
via / piazza ____ n° ______
codice fiscale ___________________________________ partita IVA _____________________
ha richiesto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale denominata ____
ubicata nel Comune di ____ (___)
via / piazza ____ n° ______
Accertata la conformità della documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione all'esercizio;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza in data ____ / _____ / ______,
nota di protocollo n° ____________________________;

AUTORIZZA ALL'ESERCIZIO

con l'obbligo di osservanza di tutte le normative in materia_______________________________
la struttura denominata ____
ubicata nel Comune di ____ (___)
via / piazza ____ n° ______
di tipologia: (barrare una casella)

- ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di livello base
- ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di primo livello
- ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di secondo livello
- ☐ Struttura residenziale per anziani dipendenti di terzo livello

con una capacità ricettiva complessiva di n° ______________ posti letto

con la seguente composizione in nuclei:

- n° _______ nuclei di tipologia 1 (N1)[1], con n°______ posti letto complessivi;
- n° _______ nuclei di tipologia 2 (N2)[1], con n°______ posti letto complessivi;
- n° _______ nuclei di tipologia 3 (N3)[1], con n°______ posti letto complessivi;
- n° _____ nuclei di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr)[2], con n°____ posti letto complessivi;
- n° _____ nuclei di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr)[2], con n°____ posti letto complessivi;
- n° _____ nuclei demenze (ND)[2], con n°______ posti letto complessivi;

__________________, li ________________

Per delega del Direttore Generale
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

____

[1] Requisiti minimi previsti dall'allegato B al "*Regolamento per la riclassificazione della rete esistente di strutture residenziali per anziani e per l'autorizzazione delle nuove strutture residenziali per anziani dipendenti*".
[2] Requisiti minimi previsti dall'allegato C al "*Regolamento per la riclassificazione della rete esistente di strutture residenziali per anziani e per l'autorizzazione delle nuove strutture residenziali per anziani dipendenti*".

La presente autorizzazione dovrà essere esposta nella Struttura residenziale in cui si svolge l'attività ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di ispezione e vigilanza

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_335_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0335/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";
VISTO in particolare l'articolo 18, comma 2, della citata legge regionale 16/2007, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale definisce, con regolamento, i criteri e le modalità di concessione ai comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1, della legge regionale medesima;
VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del citato articolo 18, comma 2, della legge regionale 16/2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2008, n. 1043, con la quale è stato approvato il Regolamento sopra indicato;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione, ai Comuni, dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

08_52_1_DPR_335_2_ALL1

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)

Art. 1 finalità

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione a favore dei Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 37 della medesima legge.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alla concessione da parte dei Comuni di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari individuate dai Comuni di cui all'articolo 2, per la realizzazione di interventi volti alla ripa-

razione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui al presente regolamento i Comuni di: Basiliano, Lestizza, Codroipo, Aviano, Roveredo in Piano, Fontanafredda, S. Quirino.

Art. 3 presentazione delle domande

1. I Comuni di cui all'articolo 2 presentano le domande di assegnazione dei finanziamenti alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, entro il termine dell'1 giugno.

2. Le domande sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 16/2007, predisposta dal Comune sulla base dei criteri di priorità approvati con il regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4 istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda è archiviata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda.

Art. 5 criterio di riparto dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartiti tra i Comuni in misura proporzionale all'importo totale delle domande inserite nella graduatoria presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 6 concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi ed erogati sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, l'ente beneficiario, entro il termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento, presenta la dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che le finalità, per le quali il finanziamento è stato concesso, sono state raggiunte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia.

3. Qualora il finanziamento definitivamente spettante sia inferiore a quello concesso ed erogato, tale finanziamento è rideterminato in applicazione del criterio di cui all'articolo 5 ed è ordinata la restituzione delle conseguenti economie contributive.

Art. 7 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 8 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_337_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2008, n. 0337/Pres.

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per

la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i servizi alla persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), ed in particolare i commi 112, 113, 114, 115 e 116 dell'articolo 3, ai sensi dei quali l'Amministrazione regionale, nelle more dell'attuazione del progetto di revisione dell'offerta residenziale per anziani, sostiene la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette per l'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso la concessione di contributi ai Comuni e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in misura non superiore al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di immobili e per lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali;
RAVVISATA la necessità di individuare criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005 nonché di disciplinare, in una fase sperimentale, la realizzazione dei servizi residenziali e diurni alternativi alle strutture protette per l'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso l'individuazione di specifici standard strutturali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2008, n. 2637;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i Servizi alla Persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

08_52_1_DPR_337_2_ALL1

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i servizi alla persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti

Art. 3 soggetti beneficiari dei contributi
Art. 4 soggetti destinatari dei servizi sperimentali
Art. 5 iniziative ammissibili a contributo
Art. 6 requisiti minimi per la realizzazione delle strutture destinate ai servizi sperimentali
Art. 7 modalità di presentazione delle domande
Art. 8 criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti
Art. 9 intensità e cumulabilità dei contributi
Art. 10 spese ammissibili
Art. 11 modalità di assegnazione dei contributi
Art. 12 modalità di concessione dei contributi
Art. 13 modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi
Art. 14 rendicontazione della spesa
Art. 15 requisiti gestionali e monitoraggio delle sperimentazioni
Art. 16 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi annui costanti per la durata di anni dieci previsti dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2005), per la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti nonché definisce le caratteristiche dei servizi sperimentali e le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati.
2. la sperimentazione persegue le seguenti finalità:
a) ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione della persona anziana attraverso nuove forme di domiciliarità;
b) evitare l'isolamento sociale e l'esclusione delle persone anziane dipendenti, favorendo l'attivazione di risposte nuove (tecniche ed economiche);
c) promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione e la solidarietà delle persone anziane in un luogo di vita che raggruppi il domicilio della persona anziana, integrato in un contesto collettivo;
d) sostenere il contesto familiare o solidale delle persone anziane attraverso interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le procedure che adattino l'ambiente domestico al grado di non autosufficienza raggiunto e supportino l'autonomia residua della persona anziana e le risorse assistenziali del nucleo familiare o solidale a cui essa appartiene
e) evitare lo sradicamento delle persone anziane dalla comunità di appartenenza;
f) favorire la realizzazione di contesti abitativi in grado di sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane;
g) promuovere la cultura dell'"abitare possibile" nell'ambito dei processi di sviluppo locale sostenibile.

Art. 2 obiettivi

1. Con i contributi previsti si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
a) realizzare soluzioni abitative e spazi per servizi diurni che:
1. creino le condizioni per vivere l'età senile in continuità con il tipo di vita condotto in precedenza;
2. consentano di conservare le abitudini domestiche, le relazioni, i legami con il territorio e il contesto (quartiere, paese, città) di appartenenza;
3. permettano il senso di identificazione ed appartenenza, anche attraverso un linguaggio architettonico che sia espressione della cultura locale;
4. consentano un utilizzo flessibile degli spazi in relazione all'evoluzione dei bisogni del singolo e del contesto;
b) sperimentare modelli gestionali ed organizzativi per le soluzioni abitative e/o per servizi diurni che:
1. coinvolgano in modo integrato i Servizi Sociali dei Comuni, i servizi sanitari e sociosanitari;
2. promuovano e valorizzino il ruolo dell'associazionismo familiare e del privato sociale del territorio;
3. si integrino con le attività esercitate o attribuite dalle Aziende per i Servizi alla Persona, laddove presenti;
c) garantire una risposta personalizzata ai bisogni individuati, attraverso l'utilizzo flessibile delle risorse umane e professionali, comprese quelle fornite dal lavoro privato di cura;
d) sviluppare le capacità residue degli anziani, stimolandone gli interessi per renderli il più possibile attivi e partecipi alla vita sociale;
e) facilitare la responsabilizzazione e la presa in carico integrata dei soggetti anziani non autosufficienti da parte dei Servizi Sociali dei Comuni e dei Distretti sanitari;
f) sostenere ed alleviare, anche per brevi periodi, le famiglie che assistono, a domicilio, il proprio familiare

anziano non autosufficiente;
g) fornire un supporto concreto, anche per brevi periodi, alle famiglie, nel cui ambito la presenza di una persona anziana con bisogni assistenziali medio-alti condiziona fortemente il normale svolgimento della vita professionale e relazionale.

Art. 3 soggetti beneficiari dei contributi

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona della regione.

Art. 4 destinatari dei servizi sperimentali

1. La sperimentazione è rivolta all'assistenza di persone di età non inferiore ai 65 anni, residenti in Friuli Venezia Giulia, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e di fragilità.
2. In deroga al comma 1 possono essere accolte persone con meno di 65 anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche, e qualora non vi siano sul territorio altre più adeguate risposte ai bisogni evidenziati. In ogni caso l'accoglimento deve essere previsto nell'ambito di una presa in carico integrata tra i servizi secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali in materia

Art. 5 iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento dei soggetti di cui all'articolo 4.
2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie:
a) acquisto di immobili da destinare ai servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali
b) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, manutenzione straordinaria di edifici esistenti e loro trasformazione in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali.

Art. 6 requisiti minimi per la realizzazione delle strutture destinate ai servizi sperimentali

1. I servizi semiresidenziali e residenziali oggetto dei finanziamenti di cui all'articolo 1 devono essere progettati secondo le caratteristiche minime indicate all'allegato A.

Art. 7 modalità di presentazione delle domande

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 114, dell'articolo 3, della legge regionale 1/2005, i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione del contributo richiesto e della tipologia di iniziativa da realizzare, è corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
c) relazione generale gestionale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.

Art. 8 criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi

1. Il riparto dei fondi disponibili è effettuato in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando alle tipologie di interventi di cui all'articolo 4, i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
a) completamento di interventi di realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, già sostenuti da finanziamenti regionali di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005;
b) interventi di realizzazione integrata di servizio semiresidenziale e servizio residenziale in ambiti distrettuali dove non sussistono altre tipologie di servizi residenziali destinati alle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti;
c) interventi di realizzazione di servizi residenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di posti letto per anziani;
d) interventi di realizzazione di servizi semiresidenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di centri diurni per anziani.

Art. 9 intensità e cumulabilità dei contributi

1. I contributi annui costanti per la durata di anni dieci non possono eccedere la misura del 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi sono cumulabili, entro la spesa ritenuta ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, semprechè non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

Art. 10 spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese tutte le voci previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) nonché gli importi riguardanti:
a) lavori e impianti;
b) attrezzature fisse che richiedono specifici allacciamenti impiantistici;
c) acquisto di immobili e di terreni su cui è prevista la realizzazione dell'intervento edilizio;
2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.

Art. 11 modalità di assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.
2. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 12 modalità di concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano, ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 14/2002, il progetto definitivo dei lavori da eseguire, corredato da tutti gli atti autorizzativi edilizi e di spesa.
2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria e Socioassistenziale.

Art. 13 modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi

1. Con il decreto di concessione è disposta, contestualmente, l'apertura di un ruolo di spesa fissa, per il pagamento di tutte le annualità concesse, con scadenza fissa annuale, a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1,lettera b), della legge regionale 14/2002, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.
2. Qualora la documentazione richiesta non risultasse completa del parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell'autorizzazione edilizia e, se previsto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'erogazione dei contributi viene rinviata ad avvenuta presentazione dei documenti richiesti.

Art. 14 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):
a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato.

Art. 15 requisisti gestionali e monitoraggio delle sperimentazioni

1. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi sperimentali e per l'erogazione delle prestazioni saranno disciplinati con successivo regolamento.
2. I servizi semiresidenziali e residenziali realizzati con il sostegno dei finanziamenti di cui all'articolo 1 saranno oggetto di monitoraggio regionale con modalità ed indicatori definiti con il medesimo regolamento regionale di cui al comma 1.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A (riferito all'articolo 7)

1. CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI
Il centro diurno si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani del territorio, con vario grado di non autosufficienza, che per il loro declino funzionale e/o cognitivo esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero stabile in una struttura

residenziale, che in tale modo viene pertanto ritardato o addirittura evitato.
Il Centro diurno è quindi una risorsa significativa per il mantenimento della qualità di vita dell'anziano, ponendosi come risorsa intermedia tra il disagio legato all'istituzionalizzazione e la serenità che può essere mantenuta attraverso la conservazione del proprio domicilio.
Compiti del centro diurno sono quelli di fornire un sostegno integrato alla vita quotidiana orientata alla valorizzazione delle funzioni residue, di impedire l'isolamento dell'ospite, di favorire le relazioni interpersonali e di promuovere una rete di relazioni con il mondo esterno.
In quest'ottica la programmazione dei servizi ed il modello organizzativo gestionale da adottare, dovranno essere altamente flessibili. Specificatamente il servizio in questione dovrà essere disponibile a modulare i propri interventi sui bisogni dell'utenza e tarare, di conseguenza, le attività intervenendo con modifiche organizzative, al fine di non costringere l'utenza medesima a percorsi rigidi.
È dunque auspicabile il superamento di una logica gestionale "tradizionale" che tende ad operare tramite l'erogazione di prestazioni standardizzate e rigide, a favore di una metodologia di lavoro per programmi individualizzati, che ponga attenzione alle capacità residue dell'anziano, anche attraverso valutazioni multidimensionali e multidisciplinari, che verifichi, altresì, costantemente i risultati degli interventi condotti dal servizio ed il livello di qualità.

Requisiti minimi
Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e condizionanti sia il lavoro degli operatori che la possibilità di raggiungere realmente gli obiettivi prefissati con l'attivazione del centro diurno.
LOCALIZZAZIONE E RICETTIVITÀ
Poiché i servizi semiresidenziali sono destinati a rispondere alle richieste assistenziali di un'area limitata, es. quartiere, paese, essi dovranno essere fortemente integrati nel contesto urbano e localizzati in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede municipale, di luoghi di culto, di farmacie, di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata), e raggiungibili con il servizio di trasporto pubblico.
La capacità ricettiva del servizio diurno dove essere articolata in moduli omogenei per tipologia di assistiti e non superare i 25 ospiti.
La struttura destinata a servizio semiresidenziale diurno deve essere in possesso dei requisiti edilizi, urbanistici, igienico sanitari, prevenzione incendi, sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalla normativa vigente.
Deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI
a) Servizi generali:
Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da garantire anche uno spazio dedicato all'accoglienza degli ospiti.
Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico con funzioni di deposito medicinali e cartelle degli ospiti.
Servizi di cucina e annessi: se il servizio è interno la cucina deve essere realizzata in base alla normativa vigente se è esterno devono essere presenti appositi spazi per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare questi spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione dei cibi.
Spazio/Locale per il deposito materiale pulito: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria pulita e dei materiali destinati all'igiene ambientale.
b) Servizi collettivi:
Spazi per la socializzazione e la ristorazione: sono spazi destinati alla vita comune e pertanto devono essere situati preferibilmente in posizione centrale e devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 3 mq per ospite.
Spazio riposo: adeguatamente attrezzato con poltrone.
Servizi igienici collettivi: posizionati in prossimità degli spazi per la socializzazione e la ristorazione, fruibili da portatori di handicap e suddivisi per sesso.
Bagno assistito: locale igienico adeguatamente attrezzato con sedia doccia regolabile in altezza e accessibile dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere gli ospiti del centro diurno nelle operazioni di pulizia o, nel caso di grave non autosufficienza, di eseguire direttamente tali operazioni.
c) Spazi di collegamento e distributivi:
Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti
Se il centro diurno è collocato su piani diversi:
Scale interne: dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscale

Ascensore
d) Dotazione strumentale
Armadio/farmaceutico per permettere l'adeguata conservazione dei farmaci.
e) Spazi ed attrezzature esterne:
Al servizio diurno deve essere garantito, nei limiti del possibile, uno spazio esterno destinato a giardino e attività occupazionali, adeguatamente attrezzato per facilitare l'accesso e la movimentazione degli ospiti.

2. SERVIZI RESIDENZIALI
La realizzazione e la gestione delle soluzioni residenziali abitative costituiscono il nucleo centrale della sperimentazione.
Esse devono svilupparsi in un'ottica nuova di "domiciliarità avanzata" al fine di costituire delle vere alternative alle realtà residenziali esistenti sul territorio regionale destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti.
In questo senso le nuove forme di residenzialità dovranno costituire il nuovo domicilio, anche temporaneo, degli anziani e le modalità con cui si garantiranno gli interventi assistenziali dovranno fare riferimento a nuovi schemi gestionali che:
- siano coerenti con i nuovi approcci concettuali e con le innovazioni di sistema riguardanti l'assistenza a lungo termine proposte recentemente dalla normativa e dalla pianificazione regionale;
- si coordinino con le riprogettazioni dei servizi domiciliari (ad esempio con l'introduzione dell'infermiere di comunità);
- tengano conto anche delle nuove forme di aiuto informale (assistenti familiari).

Requisiti minimi
Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e per favorire l'attivazione di risposte residenziali nuove destinate a ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione.
LOCALIZZAZIONE E RICETTIVITÀ
L'edificio nel quale si prevede l'istituzione del servizio residenziale, in termini di forme e materiali, dove appartenere o essere realizzato in conformità alla cultura costruttiva locale. Deve inoltre:
e) essere localizzato in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede municipale, di luoghi di culto, di farmacie, di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata), e raggiungibile con il servizio di trasporto pubblico;
f) essere dimensionato, orientativamente, per un massimo di 20 persone suddivisi in unità abitative destinate ad utenti singoli o coppie;
g) prevedere la possibilità, all'interno della capacità ricettiva, di alcuni posti (orientativamente 2 o 3) per soggiorni temporanei, al fine di offrire momenti di sollievo alle famiglie che assistono l'anziano non autosufficiente a domicilio;
h) garantire la sicurezza della persona anziana e dell'ambiente attraverso la dotazione di dispositivi tecnologici (antincendio, antintrusione);
i) essere flessibile ed adattabile alle esigenze abitative nonché al fabbisogno territoriale;
j) essere privo di barriere architettoniche e accessibile secondo le normative vigenti;
k) essere arredato in modo da favorire il coinvolgimento degli ospiti, per quanto consentito dalle loro capacità residue, nelle attività quotidiane comuni e che richiami la residenza familiare.
REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI
a) Servizi generali:
Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da costituire il punto centrale di riferimento e di informazione per gli ospiti.
Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico con funzioni di deposito medicinali e cartelle degli ospiti.
Servizi di cucina e annessi: se il servizio è interno la cucina deve essere realizzata in base alla normativa vigente se è esterno devono essere presenti appositi spazi per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare questi spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione dei cibi.
Locale per il deposito materiale pulito: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria pulita e dei materiali destinati all'igiene ambientale
Locale per il deposito di materiale sporco: adibito alla conservazione della biancheria sporca in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. All'interno possono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico.
b) Servizi collettivi:
Spazi per la socializzazione e la ristorazione: sono spazi destinati alla vita comune e possono trovarsi in un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali, per poter offrire alle persone ambienti più

accoglienti e di tipo familiare. Pertanto devono essere situati preferibilmente in posizione centrale e qualora occupino un unico locale devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 4 mq per ospite.
Servizi igienici collettivi: posizionati in prossimità degli spazi per la socializzazione e la ristorazione, fruibili da portatori di handicap e suddivisi per sesso.
Bagno assistito: locale igienico adeguatamente attrezzato con sedia doccia regolabile in altezza e accessibile dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere gli ospiti nelle operazioni di pulizia o, nel caso di grave non autosufficienza, di eseguire direttamente tali operazioni.
c) Spazi individuali:
Camere da letto: da 1 a 2 posti letto. Tutte le camere devono avere accesso diretto su corridoio e garantire una superficie utile minima (escluso il servizio igienico) di 10 mq per un posto letto e di 18 mq per due posti letto. Le stanze devono avere arredi lavabili ed essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata.
Servizi igienici: in numero di almeno uno ogni 2 posti letto, dotato di lavabo, doccia, wc e dispositivo di chiamata.
Alloggi: in alternativa o in aggiunta alle camere da 1 o due posti letto, la struttura residenziale può essere costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione articolati in:

- Camera/e da letto o spazio letto per una o due persone
- Zona soggiorno/pranzo con angolo cottura
- Servizio igienico

Le superfici minime degli alloggi per una persona sono di 20 mq e di 25 mq per due persone
d) Spazi di collegamento e distributivi:
Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti
Scale interne: dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscale
Ascensore: tutti i servizi residenziali ripartiti su più piani o collocati ad un piano diverso dal piano terra devono avere un impianto ascensore.
e) Dotazione strumentale:
Carrello di emergenza
Sollevatore
Vuotatoio e lavapadelle
Armadio farmaceutico: collocato nel presidio del personale o nell'ambulatorio. Deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci.
Armadio archivio: per la conservazione sicura della documentazione personale delle persone accolte.
f) Impianti:
Impianto di segnalazione: le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti, richieste di aiuto e di assistenza.
g) Spazi ed attrezzature esterne:
Alla struttura deve essere garantito, nei limiti del possibile, uno spazio esterno destinato a giardino e attività occupazionali, adeguatamente attrezzato per facilitare l'accesso e la movimentazione degli ospiti.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_339_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2008, n. 0339/Pres.

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale

sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;
VISTO l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 446/1997, a norma del quale le regioni hanno facoltà, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato articolo 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente (cosiddette "imprese virtuose");
VISTO l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge regionale 2/2006 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione;
VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche" emanato con proprio decreto del 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.;
VISTO l'articolo 1, comma 50, lett. h) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ha modificato l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 richiamato, rideterminandola nella misura del 3,9 per cento;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 che, al fine di mantenere inalterato il beneficio già attribuito con le manovre fiscali vigenti, ha provveduto a rideterminare le aliquote Irap in ambito regionale, in rapporto alla nuova aliquota ordinaria fissata dalla legge 244/2007;
VISTO l'articolo sopra richiamato che ha fissato l'aliquota Irap a favore delle "imprese virtuose" al 2,9 per cento;
CONSIDERATE, altresì, le modifiche apportate al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dal legislatore statale con legge finanziaria 2008 in ordine alla determinazione della base imponibile Irap, e le implicazioni che ne derivano con riguardo al testo regolamentare recante le modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 2/2006;
RITENUTO, per l'effetto, necessario l'adeguamento delle previsioni normative del Regolamento di cui al proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., al fine di allinearne i contenuti alle nuove disposizioni normative;
VISTO lo schema di regolamento predisposto a tal fine dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2728;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

08_52_1_DPR_339_2_ALL1

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

Art. 1 modifiche al titolo del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

Art. 1 modifiche al titolo del DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Il titolo del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è sostituito dal seguente: « *Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)* ».

Art. 2 modifiche all'art. 2 del DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. La rubrica dell'articolo 2 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è sostituita dalla seguente: « *(Soggetti passivi destinatari dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006)* ».
2. All'articolo 2, comma 1, del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole « *nella misura del 3,25 per cento del* » sono sostituite dalle parole « *nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 con riferimento al* ».

Art. 3 modifiche all'art. 3 del DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. All'articolo 3, comma 1, del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres, la lett. a) è sostituita dalla seguente:
«a) articolo 5 relativo alle società di capitali e degli enti commerciali operanti nei settori industriale, mercantile e di servizi; ».
2. All'articolo 3, comma 1, del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
« a bis) articolo 5 bis relativo alle società di persone e alle imprese individuali operanti nei settori industriale, mercantile e di servizi; ».
3. All'articolo 3, comma 1, lett. f) del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., le parole « *a 4* » sono sostituite dalle parole « *a 1 bis* ».
4. Il comma 2 dell'articolo 3 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è abrogato.
5. All'articolo 3, comma 3, del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., le parole « *Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al comma 1 non si deducono i* » sono sostituite dalle parole « *Il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato al lordo dei* ».

Art. 4 modifiche all'art. 4 del DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole « *,così come previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 446/1997* » sono soppresse.

Art. 5 modifiche all'art. 5 del DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole « *di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 446/1997* » sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole « *destinatari dell'aliquota del 3,25 per cento* » sono soppresse.

Art. 6 modifiche all'art. 6 del DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è sostituito dal seguente:
« L'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 compete ai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006.».

Art. 7 modifiche all'art. 7 del DPReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Al comma1 dell'articolo 7 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole « *del 3,25 per cento*» sono sostituite dalle parole « *ivi prevista* ».
2. Al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., le parole « *nella misura del 3,25 per cento*» sono sostituite dalle parole *«di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006* ».

Art. 8 applicazione

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2008.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DPR_340_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 dicembre 2008, n. 0340/Pres.

Modifiche e integrazioni al regolamento emanato con DPReg. 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale.

IL PRESIDENTE

VISTE le leggi regionali:
- 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), Titolo II e Titolo III, Capi II e III;
- 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), Capo IV;
- 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), Titolo IV;

VISTO il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III, dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV, e dalla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25, Titolo IV", emanato con proprio decreto 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. e già modificato con proprio decreto 13 settembre 2007, n. 0289/Pres.;
RITENUTO opportuno, nella prospettiva della semplificazione e della chiarezza delle procedure amministrative ed alla luce dell'esperienza operativa maturata, aggiornare e adeguare la normativa regolamentare suddetta, semplificare taluni passaggi procedurali ed inoltre introdurre idonei strumenti amministrativi per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), con riferimento alla realizzazione di opere di rilevante dimensione da finanziare per parti;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 30;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2707;

DECRETA

1. Sono emanate le "Modifiche e integrazioni al regolamento emanato con D.P.Reg. 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

08_52_1_DPR_340_2_ALL1

Modifiche e integrazioni al regolamento emanato con DPReg. 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., concernente criteri e modalità

per la concessione dei contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale

Art. 1 sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III, dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV, e dalla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25, Titolo IV) è sostituito dal seguente:
«1. Le domande tese a ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa cui si riferiscono e devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»

Art. 2 sostituzione dell'articolo 3 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. L'articolo 3 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 modalità di presentazione e oggetto delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 2 sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B, C, D1 e D2. Esse sono corredate della documentazione prevista dalle singole leggi d'intervento e indicate nei citati modelli e, in ogni caso:
a) della relazione illustrativa dell'oggetto e delle modalità di realizzazione dell'iniziativa;
b) del preventivo dettagliato, con l'articolazione delle singole voci di spesa.
2. Le domande prive della documentazione di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.
3. Nello stesso anno e per il medesimo bene immobile può essere presentata una sola domanda di contributo ai sensi, alternativamente, dell'articolo 14 della legge regionale 77/1981 ovvero dell'articolo 37 della legge regionale 60/1976.»

Art. 3 sostituzione dell'articolo 4 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. L'articolo 4 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 termine del procedimento
1. Il termine del procedimento è stabilito in 240 giorni.»

Art. 4 sostituzione dell'articolo 8 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. L'articolo 8 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 Spesa ammissibile
1. Per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, con riferimento alle fattispecie indicate dalle norme di legge, e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni di spesa e tenendo conto degli ulteriori incentivi o contributi pubblici indicati dal soggetto richiedente.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 9 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. L'articolo 9 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 intensità e misura del contributo

1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa proposta è fissata, con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili come determinato ai sensi dell'articolo 8, entro il limite del 90% ovvero entro i limiti previsti dalle norme di legge per ciascuna fattispecie di intervento.»

Art. 6 sostituzione dell'articolo 11 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. L'articolo 11 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 assegnazione del contributo

1. Il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria all'interessato e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, corredata eventualmente del programma temporale degli interventi di cui è prevista la realizzazione a fronte del contributo stesso, fissando un termine perentorio per la risposta, comunque non inferiore a 30 giorni.

2. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, la comunicazione di cui al comma 1 invita l'assegnatario, in caso di accettazione, a produrre direttamente alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro un termine stabilito, la documentazione necessaria alla determinazione della spesa ammissibile in applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), unitamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni oggetto di tutela ovvero, per le iniziative aventi ad oggetto le opere di cui all'articolo 42, secondo comma, della legge regionale 60/1976, la documentazione ivi prevista.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile che eccede l'importo assegnato.

4. La concessione del contributo riguardante un bene immobile, può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell' immobile, avente ad oggetto la destinazione e l'uso dell' immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l' accesso al pubblico per la visita.»

Art. 7 sostituzione dell'articolo 12 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. L'articolo 12 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 concessione ed erogazione

1. Con il decreto di concessione viene erogato un importo pari all'80% del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3. Il saldo viene erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 13.

2. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, alla concessione e all'erogazione del contributo si provvede in conformità alla legge regionale 14/2002, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge regionale 60/1976.

3. I contributi concernenti la sola acquisizione di immobili sono concessi e contestualmente erogati nella misura del 50% ovvero per un numero di annualità pari al 50% di quelle concesse qualora si tratti di contributi pluriennali, sulla base di apposito parere della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici in merito alla congruità del prezzo. Il saldo, ovvero le restanti annualità qualora si tratti di contributi pluriennali, è erogato a seguito della presentazione di idoneo titolo di acquisto della proprietà e sulla base del prezzo da esso risultante.»

Art. 8 integrazione dell'articolo 13 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. All'articolo 13 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005, dopo il comma 2 sono aggiunti il seguenti:

«2 bis) Sono ammesse a rendiconto solamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda.

2 ter) Il beneficiario è tenuto a dichiarare gli eventuali altri contributi pubblici concessi che, assommati al contributo regionale, non possono superare la spesa effettivamente sostenuta. Nel caso contrario il contributo regionale è conseguentemente rideterminato.»

Art. 9 abrogazione dell'articolo 14 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. L'articolo 14 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è abrogato.

Art. 10 sostituzione del comma 1 dell'articolo 15 del DPReg. 0296/Pres./2005

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di contributi in conto capitale di importo superiore a euro 100.000,00 e di contributi pluriennali di importo superiore ad euro 50.000,00 per anno. Nelle medesime forme possono essere inoltre sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo pari o inferiore.»

Art. 11 inserimento dell'articolo 15 bis e dell'articolo 15 ter del DPReg. 0296/Pres./2005

1. Dopo l'articolo 15 del D.P.Reg. 0296/Pres./2005 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15 bis accordi di programma
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), per la realizzazione di opere di rilevante dimensione da finanziare per parti, il cui costo complessivo previsto sia superiore all'importo di euro 1.000.000,00, possono essere stipulati appositi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 individuano i tempi e le modalità di realizzazione delle opere e dei relativi interventi finanziari nonchè le azioni dei soggetti aderenti.»
«Art. 15 ter destinazione d'uso degli immobili
1. Il periodo di 5 anni previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, decorre dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dal certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo.
2. In deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, in caso di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile oggetto del contributo prima del termine di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000 e il vincolo di destinazione si trasferisce in capo al soggetto che ha acquisito l'immobile.»

Art. 12 disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento emanato con il D.P.Reg. 0296/Pres./2005, come modificato dal presente regolamento, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultimo qualora sia stato emesso il decreto di concessione.

Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

08_52_1_DAS_ATT PROD 3798

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 3 dicembre 2008, n. 3798/PROD/COMM

Leggi 25 marzo 1959, n. 125 e 11 febbraio 1963, n. 154. Ricostituzione della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Udine.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Udine nella composizione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'industria, al commercio, al turismo e al terziario n. 241 del 4 aprile 2003, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive n. 29/COMM del 23 gennaio 2006, è scaduta per compiuto quadriennio;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione citata;
VISTE le designazioni formulate dagli Enti, Associazioni e Organizzazioni sindacali interessati;
VISTE le leggi 25 marzo 1959, n. 125 e 11 febbraio 1963, n. 154;
VISTO il DPReg. n. 0107/Pres. del 5 maggio 2008;

DECRETA

1. è ricostituita per un quadriennio la Commissione di mercato presso il Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Udine, così composta:
Presidente
- il Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine;

Componenti
- signor Giuseppe Basei
- signor Pasquale Damiani
- signor Gianfranco Turchetti

in rappresentanza del Comune di Udine;
- cav. Claudio Ferri

in rappresentanza della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine;
- dott. Aulo Magrini

in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale agricoltura di Udine;
- l'Ufficiale Sanitario del Comune di Udine

membro di diritto;
- signor Paolo Fantin
- signor Peter Larcher
- signor Marco Saccavini

in rappresentanza dei produttori;
- signor Franco Scarbolo

in rappresentanza dei commercianti all'ingrosso;
- signor Giuseppe Pavan

in rappresentanza dei commissionari o mandatari di mercato;
- signor Andrea Freschi

in rappresentanza dei commercianti al minuto;
- signor Roberto De Pauli
- signor Pier Paolo Guerra
- signor Emiliano Giareghi

in rappresentanza dei consumatori;
- signor Mattia Sorio

in qualità di operatore abituale con i mercati esteri;
- signor Maurizio Nanino
- signora Francesca Ruffini

in rappresentanza delle cooperative di consumo;
- dott. Paolo Cervellin

in rappresentanza degli industriali che provvedono alla conservazione o alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli
- signor Rodolfo Musuruana
- signora Nadia Mantoani

in rappresentanza dei venditori ambulanti;
- il direttore del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli

membro con voto consultivo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 dicembre 2008

CIRIANI

08_52_1_DAS_PROGR RIS 1168_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 10 dicembre 2008, n. 1168

LR 21/2007 art. 18, commi 9 e 10, art. 28, comma 10, art. 33, comma 1, lett. b) - Attuazione del disposto di cui agli artt. 4 e 6 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area non dirigenziale quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, Code contrattuali - progressioni orizzontali per l'anno 2007, decorrenze 01/07/2007 e 31/12/2007.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 2603 del 26 novembre 2008 che, ai sensi dell'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, al fine di dare attuazione al disposto di cui agli articoli 4 e 6 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area non dirigenziale quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, Code contrattuali, sottoscritto in data 3 luglio 2007, con i quali si disciplinano le progressioni orizzontali per l'anno 2007, decorrenze 1/07/2007 e 31/12/2007, autorizza l'Assessore regionale alle risorse economiche e

finanziarie, al patrimonio e servizi generali a disporre il prelevamento dell'importo complessivo di euro 2.064.480,00 per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 da destinare in aumento alle opportune unità di bilancio del medesimo stato di previsione;
VISTA la quantificazione dei suddetti fondi in euro 2.064.480,00 per l'anno 2008 - che corrispondono a quota parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2007 e trasferite con atto di variazione DCDP n. 4 recepito dalla DGR n. 363, dd. 11 febbraio 2008, da prelevare dall'unita di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, da destinare in aumento alle unità di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa suddivise negli importi come di seguito indicato:

UBI	2008
11.3.1.1184	128.563,95
11.3.1.1185	1.935.916,05
TOTALE	2.064.480,00

VISTO inoltre che, l'Amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta è tenuta ad iscrivere sulle opportune unità di bilancio (partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, le somme relative agli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e a lui trattenute - a titolo di ritenuta d'acconto - per il successivo versamento agli aventi diritto, suddivise negli importi come di seguito indicato:

UBI	2008
6.1.204	631.321,93
12.2.4.3480	631.321,93

VISTI gli articoli 28, comma 10 e 33, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32;
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale del 28 dicembre 2007, n. 3301, dell'11 febbraio 2008, n. 363 concernente l'approvazione del Programma Operativo di Gestione 2008 e le sue successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio di cui agli allegati sub 1) e sub 2) .
2. Nel Programma Operativo di Gestione sono apportate le modifiche di cui agli allegati sub 3) e sub 4).

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

08_52_1_DAS_PROGR RIS 1168_2_ALL

ALLEGATO SUB 1) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in aumento 2007	Variazioni in aumento 2008	Variazioni in aumento 2009	Variazioni in aumento 2010
11.3.1.1184 IMPOSTE E TASSE - SPESE CORRENTI	0,00	128.563,95	0,00	0,00
11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI	0,00	1.935.916,05	0,00	0,00
12.2.4.3480 ALTRE PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	631.321,93	0,00	0,00
6.1.204 ENTRATE DERIVANTI DA RITENUTE	0,00	631.321,93	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009	Variazioni in diminuzione 2010
11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTI	- 2.064.480,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2007	Variazioni in aumento 2008	Variazioni in aumento 2009	Variazioni in aumento 2010
6.1.204 ENTRATE DERIVANTI DA RITENUTE	1780	0,00	453.949,05	0,00	0,00
6.1.204 ENTRATE DERIVANTI DA RITENUTE	1781	0,00	177.372,88	0,00	0,00
11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI	3550	0,00	1.512.517,13	0,00	0,00
11.3.1.1184 IMPOSTE E TASSE - SPESE CORRENTI	9650	0,00	128.563,95	0,00	0,00
11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI	9670	0,00	423.398,92	0,00	0,00
12.2.4.3480 ALTRE PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO	9880	0,00	453.949,05	0,00	0,00
12.2.4.3480 ALTRE PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO	9881	0,00	177.372,88	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 4) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009	Variazioni in diminuzione 2010
11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTI	9655	-2.064.480,00	0,00	-0,00	0,00

08_52_1_DAS_PROGR RIS_1219_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 15 dicembre 2008, n. 1219

LR 21/2007 artt. 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore della unità di bilancio 11.2.1.1179.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2008 sul capitolo di spesa 141 del bilancio regionale "Indennità di carica al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali" si è dimostrato insufficiente per la copertura delle spese del mese corrente;
VISTO l'articolo 18, comma 5, e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2008-2009-2010 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 28 dicembre 2007, n. 3301 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie e la deliberazione del 21 luglio 2008, n. 1425;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta la sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del 28 dicembre 2007, n. 3301, dell'11 febbraio 2008, n. 363, del 12 giugno 2008, n. 1083 e del 21 luglio 2008, n. 1425, concernenti l'approvazione del Programma Operativo di Gestione 2008 e le successive variazioni ;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio di cui agli allegati sub 1) e sub 2) .
2. Nel Programma Operativo di Gestione sono apportate le modifiche di cui agli allegati sub 3) e sub 4).

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

08_52_1_DAS_PROGR RIS 1219_2_ALL

ALLEGATO SUB 1) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in aumento 2007	Variazioni in aumento 2008	Variazioni in aumento 2009	Variazioni in aumento 2010
11.2.1.1179 GIUNTA REGIONALE - SPESE CORRENTI	0,00	20.200,00	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009	Variazioni in diminuzione 2010
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI	0,00	-20.200,00	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2007	Variazioni in aumento 2008	Variazioni in aumento 2009	Variazioni in aumento 2010
11.2.1.1179 GIUNTA REGIONALE - SPESE CORRENTI	141	0,00	20.200,00	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 4) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009	Variazioni in diminuzione 2010
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI	9680	0,00	-20.200,00	0,00	0,00

08_52_1_DAS_PROT CIV 3

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile - Commissario delegato 3 dicembre 2008, n. 3/CD5/2008

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2008, n. 3709 e legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Approvazione delle modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 e 9 agosto e del 7 settembre 2008.

L'ASSESSORE - COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 9 agosto 2008, n. 832/PC/08, con il quale, d'intesa con il Presidente della Regione, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, 2° comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, lo stato di emergenza sul territorio regionale, a decorrere dall'8 agosto 2008 e fino a revoca, a seguito degli eventi calamitosi che hanno provocato gravi danni sul territorio regionale;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 7 settembre 2008, n. 908/PC/08, con il quale, d'intesa con il Presidente della Regione, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, 2° comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, lo stato di emergenza sul territorio regionale, a decorrere dal 7 settembre 2008 e fino a revoca, a seguito degli eventi calamitosi che hanno provocato gravi danni sul territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 28 agosto 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 agosto 2009, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione agli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nei giorni 8 e 9 agosto 2008;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2008, n. 3709, con la quale all'Assessore alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è conferito l'incarico di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui sopra;

VISTO il decreto del Commissario delegato 10 novembre 2008, n. 2/CD5/08, con il quale sono individuati i Comuni gravemente colpiti dagli eventi calamitosi dell' 8 e 9 agosto e del 7 settembre 2008, al fine di provvedere all'accertamento dei danni, a rimuovere situazioni di pericolo, nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare la situazione emergenziale in atto nel territorio regionale;

ATTESO che l'articolo 1 dell'Ordinanza 3709/2008 prevede che, ai fini dell'erogazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, il Commissario delegato provveda secondo modalità attuative fissate con proprio provvedimento;

ATTESO altresì che il suddetto articolo 1 autorizza il Commissario delegato ad avvalersi, per il tramite della Protezione civile della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario delegato;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza 3709/2008, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Ordinanza medesima si provvede con le risorse stanziate a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nonché a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO, al fine di dare attuazione all'Ordinanza 3709/2008, di adottare le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei Comuni individuati ai sensi del decreto 10 novembre 2008, n. 2/CD5/08;

RITENUTO inoltre di avvalersi, ai fini dell'istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'Ordinanza 3709/2008, dei Comuni individuati con il citato decreto 2/CD5/08;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 411 e 9 ottobre 2008, n. 2026 rispettivamente di adozione e di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso del Fondo regionale per la protezione civile;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

VISTI la Legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
VISTO l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 13, comma 16 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;
VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2008, n. 0221/Pres.;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2008, n. 3675;

DECRETA

1. Sono approvate, per i motivi in premessa illustrati, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3709/2008, le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei giorni 8 e 9 agosto e 7 settembre 2008, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Ai fini dell'istruttoria delle domande, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, il Commissario delegato si avvale dei Comuni individuati dal decreto 10 novembre 2008, n. 2/CD5/08.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).
Palmanova, 3 dicembre 2008

LENNA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2008, n. 3709 e articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e ss.mm.ii. Modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 e 9 agosto e del 7 settembre 2008

TITOLO I - CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI
CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 1 campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2008, n. 3709, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, mediante il ripristino dei beni immobili danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi dell'8 e 9 agosto e del 7 settembre 2008, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 10 novembre 2008, n. 2/CD5/2008.
2. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni immobili costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
3. L'ammontare dei danni è quantificato con riferimento al costo necessario per il ripristino dei beni immobili danneggiati.
4. I contributi di cui al presente titolo sono concessi nei limiti e nelle percentuali determinati, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento del Commissario delegato, come previsto dall'articolo 8.
5. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni di cui al comma 1, sono individuati quali enti istruttori delle domande di contributo ed erogatori dei contributi stessi e favoriscono l'adeguata informazione e la diffusione delle modalità attuative medesime.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono le persone fisiche proprietarie, alla data degli eventi calamitosi, dei beni immobili danneggiati in conseguenza degli eventi stessi, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 2/CD5/2008.
2. Possono inoltre accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative i soggetti:
a) conduttori, al momento dell'evento, dei beni immobili, previa autorizzazione da parte dei proprietari;
b) titolari, al momento dell'evento, di diritti reali di godimento sui beni immobili, nel caso in cui gli stessi siano tenuti, per atto giuridicamente rilevante, al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari.
3. Le persone fisiche proprietarie, alla data dell'evento, di beni immobili destinati ed utilizzati per attività d'impresa alla medesima data, accedono ai contributi ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Art. 3 contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati

1. Il contributo è concesso per:
a) la spesa per il ripristino delle unità immobiliari e relative pertinenze catastali;
b) le spese accessorie di cui all'articolo 4.
2. Le spese ammissibili a contributo per il ripristino dei beni di cui al presente Titolo sono comprensive dell'I.V.A.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi di ripristino ritenuti ammissibili; detti costi sono comprensivi degli oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.
4. Il contributo per ciascuna unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali, è concesso fino al limite massimo di:
a) euro 100.000,00, qualora destinata ad abitazione principale;
b) euro 50.000,00, qualora non destinata ad abitazione principale;
c) euro 20.000,00, qualora destinata ad uso non abitativo e qualora non utilizzata per attività d'impresa.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 accedono ai contributi nelle misure previste dal comma 4, lettere b) e c) del presente articolo.
6. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità immobiliari, sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno.

7. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
8. Sono esclusi dal contributo:
a) le unità immobiliari, che alla data dell'evento non risultino iscritte al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o per le quali non sia stata presentata, prima di tale data, apposita domanda d'iscrizione a detto catasto;
b) gli immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria rispettivamente entro il 7 agosto 2008 o il 6 settembre 2008, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
c) i moli e i pontili;
d) l'estirpazione di ceppaie, l'abbattimento, la sostituzione, la messa a dimora di specie arbustive e arboree;
e) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, sui quali non insistono unità immobiliari;
f) le opere di prevenzione.

Art. 4 spese accessorie

1. Per il ripristino dei danni subiti dai beni immobili sono ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 75 per cento:
a) le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino), unicamente qualora, per la specificità dell'intervento di ripristino, le relative prestazioni tecniche siano necessarie ai sensi della vigente normativa; l'ammontare delle spese tecniche non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili;
b) le spese per la pulizia e lo smaltimento in discarica di fanghi, detriti e materiali di risulta;
c) le spese di perizia per la quantificazione dei costi di ripristino qualora detti costi siano superiori a euro 10.000,00; l'ammontare delle spese di perizia non può superare il 2 per cento della spesa ammissibile.
2. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 3, comma 4.

Art. 5 parti comuni

1. Sono ammissibili a contributo, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 i danni subiti dalle parti comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile.
2. Nel caso in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari abitative e unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, ai fini del calcolo del contributo spettante, le parti comuni sono assimilate ai beni immobili dei privati e i contributi sono concessi fino al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a); la domanda di contributo per le parti comuni danneggiate è presentata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condomino delegato come risultante dal verbale d'assemblea condominiale.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 6 presentazione delle domande di contributo

1. Per accedere ai contributi i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è presentata al Comune ove è ubicato il bene immobile.
3. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.
4. La domanda, debitamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione ed sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it) o presso i Comuni, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) preventivi analitici o computi metrici estimativi o di data rispettivamente successiva all'8 agosto o al 7 settembre 2008 in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per la quantificazione dei costi per il ripristino dei beni immobili danneggiati, forniti da ditta o redatti da professionisti abilitati e debitamente sottoscritti, qualora i predetti costi siano di importo inferiore o pari ad euro 10.000,00;
b) perizie di data rispettivamente successiva all'8 agosto o al 7 settembre 2008, per la quantificazione dei costi per il ripristino dei beni immobili danneggiati, redatte da professionisti abilitati e debitamente sottoscritte, qualora i predetti costi siano di importo superiore ad euro 10.000,00;
c) autorizzazione del proprietario per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
d) autorizzazione del proprietario ovvero atto giuridicamente rilevante da cui risulti l'obbligo del ripristino dei beni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
e) per le spese già sostenute: fatture quietanzate, scontrini o ricevute fiscali di data rispettivamente

successiva all'8 agosto o al 7 settembre 2008, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
f) eventuale documentazione fotografica dei beni danneggiati.
5. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 4, lettere a) o b).

Art. 7 attività istruttoria

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle domande anche tramite i sopralluoghi ritenuti necessari e verifica:
a) il nesso di causalità tra i danni denunciati nella domanda e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi, quali risultano al Comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del Comune;
b) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 2;
c) la conformità degli immobili alle norme urbanistiche vigenti e alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico;
d) la coerenza delle spese preventivate o documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi.
2. Il Comune chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso il quale, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.
3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, il Comune provvede alla quantificazione della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 8 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a contributo risultante ad istruttoria conclusa.
2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dei dati di tutti i Comuni, il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

Art. 9 trasferimento dei fondi ai Comuni

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 3, i Comuni adottano gli atti di concessione, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i Comuni chiedono alla Protezione civile della Regione l'assegnazione dei fondi e l'erogazione del 50 per cento degli stessi, allegando una scheda riepilogativa, debitamente compilata, che verrà fornita dalla Protezione civile della Regione
3. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti del 50 per cento dei fondi assegnati.
4. Alle successive erogazioni dei fondi assegnati si provvede su motivata richiesta.
5. Il Comune dà comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al comma 1 e specifica i relativi contributi, nonché il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroga da parte del Comune su motivata richiesta del beneficiario.

Art. 10 documentazione a consuntivo

1. Ai fini dell'erogazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di cui all'articolo 9, comma 5, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali, recanti data rispettivamente successiva all'8 agosto o al 7 settembre 2008, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.
2. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 9, comma 1, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella percentuale di cui all'articolo 8, comma 2, applicata alla spesa documentata.
3. Ai fini di cui all'articolo 29, il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
4. Salvo motivata richiesta di proroga da parte del richiedente danneggiato, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni

accertamenti da parte del Comune, la revoca del contributo concesso.

Art. 11 erogazioni

1. Il contributo è erogato nelle percentuali e nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati.
2. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dai Comuni entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
3. Prima di procedere all'erogazione del contributo il Comune verifica che la titolarità del bene danneggiato in capo al richiedente sussista alla data di avvenuto ripristino come desumibile dalla documentazione di spesa.
4. Il saldo del contributo è erogato previa effettuazione dei controlli di cui all'articolo 31, comma 2.
5. In caso di comproprietà il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari; le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati al richiedente; in alternativa, qualora la domanda sia stata presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e l'erogazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.
6. I beneficiari possono chiedere al Comune di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 12, sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.
7. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata prima dell'erogazione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso.

Art. 12 erogazioni in via anticipata

1. Il Comune eroga ai beneficiari che ne facciano richiesta una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 9, previa prestazione di idonea fideiussione, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune ai sensi dell'articolo 31, comma 2.
2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa ed è redatta secondo il modello reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
3. I contributi erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Il Comune verifica i termini di validità delle fideiussioni e richiede l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 13 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

1. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
a) se il decesso del beneficiario avviene tra l'8 agosto o il 7 settembre 2008, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e prima dell'adozione dell'atto di concessione del contributo, gli eredi presentano domanda di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
b) se il decesso del beneficiario avviene dopo l'atto di concessione del contributo, il contributo è trasferito in capo agli eredi, senza necessità di presentare domanda. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito mediante autocertificazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) ed in presenza di una pluralità di eredi, si applicano le disposizioni stabilite all'articolo 6, comma 3 e articolo 11, comma 5.

TITOLO II - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE
CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 14 campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione degli articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2008, n. 3709, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla ripresa delle attività produttive di cui all'articolo 15, mediante il ripristino dei beni immobili danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi dell'8 e 9 agosto e del 7 settembre 2008, nei Comuni delimitati ai sensi

del decreto del Commissario delegato 10 novembre 2008, n. 2/CD5/2008.
2. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
3. L'ammontare dei danni è quantificato con riferimento al costo necessario per il ripristino dei beni immobili danneggiati.
4. È riconosciuto inoltre un contributo per la sospensione dell'attività produttiva in conseguenza degli eventi calamitosi dell'8 e 9 agosto e del 7 settembre 2008, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 2/CD5/2008.
5. I contributi di cui al presente titolo sono concessi nei limiti e nelle percentuali determinati, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento del Commissario delegato, come previsto dall'articolo 22.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni di cui al comma 1, sono individuati quali enti istruttori delle domande di contributo ed erogatori dei contributi stessi e favoriscono l'adeguata informazione e la diffusione delle modalità attuative medesime.

Art. 15 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 14 sono le imprese, che svolgevano, alla data degli eventi calamitosi, attività industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché società sportive e associazioni, proprietarie, alla medesima data, di beni immobili danneggiati, in conseguenza degli eventi stessi, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 2/CD5/2008.
2. Sono inoltre destinatari dei contributi le persone fisiche proprietarie, alla data degli eventi, dei beni immobili destinati ad attività d'impresa svolta dai soggetti di cui al comma 1 ed utilizzati alla medesima data.
3. Possono accedere ai contributi anche i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni immobili danneggiati, di proprietà di terzi, detenuti, alla data dell'evento, a qualunque legittimo titolo di possesso, previa autorizzazione dei proprietari.

Art. 16 contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati

1. Il contributo è concesso per:
a) la spesa per il ripristino delle unità immobiliari e relative pertinenze catastali, adibite ad attività produttiva, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere;
b) le spese accessorie di cui all'articolo 17.
2. Per il ripristino dei beni di cui al presente articolo, la spesa sostenuta per l'I.V.A. non è ammissibile a contributo, salvo il caso che essa non sia recuperabile e pertanto realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 70 per cento dei costi di ripristino ritenuti ammissibili; detti costi sono comprensivi degli oneri di demolizione e smaltimento in discarica.
4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso fino al limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuna impresa danneggiata.
5. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità immobiliari, sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno.
6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
7. Sono esclusi dal contributo:
a) le unità immobiliari, che alla data dell'evento non risultino iscritte al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o per le quali non sia stata presentata, prima di tale data, apposita domanda d'iscrizione a detto catasto;
b) gli immobili o porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria rispettivamente entro il 7 agosto 2008 o il 6 settembre 2008, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
c) i moli e i pontili;
d) l'estirpazione di ceppaie, l'abbattimento, la sostituzione, la messa a dimora di specie arbustive e arboree;
e) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, sui quali non insistono unità immobiliari;
f) le opere di prevenzione.

Art. 17 spese accessorie

1. Per il ripristino dei danni subiti dai beni immobili sono ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 70 per cento:
a) le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini

connessi al ripristino), unicamente qualora, per la specificità dell'intervento di ripristino, le relative prestazioni tecniche siano necessarie ai sensi della vigente normativa; l'ammontare delle spese tecniche non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili;
b) le spese per la pulizia e lo smaltimento in discarica di fanghi, detriti e materiali di risulta.
c) le spese di perizia per la quantificazione dei costi di ripristino qualora detti costi siano superiori a euro 15.000,00; l'ammontare delle spese di perizia non può superare il 2 per cento della spesa ammissibile.
2. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 16, comma 4.

Art. 18 parti comuni

1. Sono ammissibili a contributo, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 i danni subiti dalle parti comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile.
2. Nel caso in cui nell'edificio siano presenti unicamente unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, ai fini del calcolo del contributo spettante, i contributi sono concessi fino al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 4; la domanda di contributo per le parti comuni danneggiate è presentata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condomino delegato come risultante dal verbale d'assemblea condominiale.

Art. 19 contributi per la sospensione dell'attività

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 15, per i quali sia stata accertata dal Comune la sospensione dell'attività a causa degli eventi calamitosi dell'8 e 9 agosto o del 7 settembre 2008, è assegnato un contributo entro il limite massimo di euro 30.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per un periodo massimo di 10 giorni naturali e consecutivi, parametrato sulla base dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2007, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2008; a tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo di cui all'articolo 20 copia della predetta dichiarazione.
3. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2008, la domanda è corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre al limite massimo previsto dall'articolo 16, comma 4.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 20 presentazione delle domande di contributo

1. Per accedere ai contributi, i soggetti individuati all'articolo 15 presentano domanda, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è presentata al Comune ove è ubicato il bene immobile.
3. Per le imprese aventi più sedi operative danneggiate, localizzate in Comuni diversi, la domanda è unica per tutte le sedi ed è presentata alla Protezione civile della Regione.
4. La domanda, debitamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it) o presso i Comuni, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) per i beni immobili:
1) preventivi analitici, computi metrici estimativi di data rispettivamente successiva all'8 agosto o al 7 settembre 2008, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 14, per la quantificazione dei costi di ripristino dei beni immobili danneggiati, forniti da ditta terza o redatti da professionisti abilitati e debitamente sottoscritti, qualora i predetti costi siano inferiori o pari a euro 15.000,00;
2) perizie di data rispettivamente successiva all'8 agosto o al 7 settembre 2008, per la quantificazione dei costi di ripristino dei beni immobili danneggiati, redatte da professionisti abilitati e debitamente sottoscritte, qualora i predetti costi siano superiori a euro 15.000,00;
3) per le spese già sostenute: fatture quietanzate o ricevute fiscali di data rispettivamente successiva all'8 agosto 2008 o al 7 settembre 2008 in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 14;
4) autorizzazione del proprietario per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 3;
5) eventuale documentazione fotografica dei beni danneggiati;
b) per la sospensione dell'attività:
1) la documentazione prevista dall'articolo 19, commi 2 e 3.
5. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 4, lettere a) punto 1) o 2) e b, punto1).

Art. 21 attività istruttoria

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle domande anche tramite i sopralluoghi ritenuti necessari e verifica:

a) il nesso di causalità tra i danni denunciati nella domanda e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi, quali risultano al Comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del Comune;
b) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 15;
c) la conformità degli immobili alle norme urbanistiche vigenti e alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico;
d) la coerenza delle spese preventivate o documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi.
2. Il Comune chiede eventuali integrazioni che dovranno pervenire entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso il quale, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.
3. Il Comune acquisisce la certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
4. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 20, il Comune provvede alla quantificazione della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di quanto disposto dal presente articolo.
5. All'istruttoria delle domande presentate dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3 provvede la Protezione civile della Regione.

Art. 22 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 4, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a contributo risultante ad istruttoria conclusa.
2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dei dati di tutti i Comuni, il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni alle imprese e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

Art. 23 trasferimento dei fondi ai Comuni

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, comma 3, i Comuni o la Protezione civile della Regione adottano gli atti di concessione, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 22, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i Comuni chiedono alla Protezione civile della Regione l'assegnazione dei fondi e l'erogazione del 50 per cento degli stessi, allegando una scheda riepilogativa, debitamente compilata, che verrà fornita dalla Protezione civile della Regione
3. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti del 50 per cento dei fondi assegnati.
4. Alle successive erogazioni si provvede su motivata richiesta.
5. Il Comune o la Protezione civile della Regione danno comunicazione alle imprese dei provvedimenti di cui al comma 1 e specificano i relativi contributi, nonché il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroga da parte del Comune o della Protezione civile della Regione su motivata richiesta del beneficiario.

Art. 24 documentazione a consuntivo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro il termine di cui all'articolo 23, comma 5, al Comune o, per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3 alla Protezione civile della Regione, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture quietanzate e ricevute fiscali, recanti data rispettivamente successiva all'8 agosto o al 7 settembre 2008, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 14, o documentazione equipollente.
2. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 23, comma 1, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella percentuale di cui all'articolo 22, comma 2, applicata alla spesa documentata.
3. Ai fini di cui all'articolo 30, l'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
4. Salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa danneggiata, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni accerta-

menti da parte del Comune o della Protezione civile della Regione, la revoca del contributo concesso.

Art. 25 erogazioni

1. Il contributo è erogato nelle percentuali e nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati.
2. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dai Comuni o dalla Protezione civile della Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
3. Prima di procedere all'erogazione del contributo il Comune verifica che la titolarità del bene danneggiato in capo al richiedente sussista alla data di avvenuto ripristino come desumibile dalla documentazione di spesa.
4. Il saldo del contributo è erogato previa effettuazione dei controlli di cui all'articolo 31, comma 2.
5. I beneficiari possono chiedere al Comune o alla Protezione civile della Regione di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 25 sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.
6. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata prima dell'erogazione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso.
7. I contributi alle imprese erogati sulla base delle presenti modalità attuative, non concorrono a formare reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 26 erogazioni in via anticipata

1. Il Comune o la Protezione civile della Regione erogano, alle imprese che ne facciano richiesta, una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, previa prestazione di idonea fideiussione, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune e della Protezione civile della Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 2.
2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa e redatta secondo il modello reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
3. I contributi erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva del ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Il Comune verifica i termini di validità delle fideiussioni e chiede l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 27 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale danneggiata, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
a) se il decesso del danneggiato avviene tra l'8 agosto o il 7 settembre 2008 e prima dell'adozione dell'atto di concessione del contributo, gli eredi presentano domanda di contributo a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
b) se il decesso del danneggiato avviene dopo l'adozione dell'atto di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi, senza necessità di presentare domanda; gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito, mediante autocertificazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) ed in presenza di una pluralità di eredi dell'impresa individuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3 e all'articolo 11, comma 5.

Art. 28 cessazione, fallimento e liquidazione

1. Non possono presentare domanda di contributo imprese cessate o fallite o in liquidazione, anche se attive al momento dell'evento.
2. Nel caso di impresa cessata o fallita o posta in liquidazione dopo la presentazione della domanda di contributo, ma prima dell'adozione dell'atto di concessione del contributo da parte del Comune, la domanda decade.
3. Nel caso in cui l'impresa cessi, fallisca o sia posta in liquidazione dopo l'adozione dell'atto di concessione del contributo da parte del Comune:
a) se l'impresa ha già sostenuto spese per il ripristino, i contributi sono erogati, su presentazione di documentazione giustificativa della spesa, al soggetto già titolare dell'impresa individuale, o, pro quota, ai soci, se si trattava di società, in caso di cessazione; in caso di fallimento o di liquidazione, il contributo è

erogato al curatore o al liquidatore;
b) se l'impresa non ha ancora sostenuto spese per il ripristino, essa è dichiarata decaduta dal contributo.

TITOLO III - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI E ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 29 contributi agli enti locali e altri enti pubblici

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2008, n. 3709, l'assegnazione di contributi a favore degli enti locali e degli altri enti pubblici fino al limite massimo del 70 per cento della spesa per il ripristino dei beni di proprietà danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi dell'8 e 9 agosto e del 7 settembre 2008, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 10 novembre n. 2/CD5/2008.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:
a) la spesa per il ripristino degli immobili e relative pertinenze catastali;
b) la spesa per il ripristino delle infrastrutture;
c) la spesa per il ripristino delle attrezzature utilizzate per fronteggiare l'emergenza;
d) gli oneri relativi agli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici;
e) le spese tecniche, quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino;
f) gli oneri relativi ai lavori eventualmente eseguiti ricorrendo al sistema in economia;
g) l'I.V.A., qualora rappresenti un effettivo onere per l'ente;
h) le spese per la pulizia e lo smaltimento in discarica di fanghi, detriti e materiali di risulta;
i) le spese per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno.
3. Sono esclusi dal contributo:
a) i moli e i pontili;
b) l'estirpazione di ceppaie, l'abbattimento, la sostituzione, la messa a dimora di specie arbustive e arboree;
c) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, sui quali non insistono unità immobiliari;
d) le opere di prevenzione.
4. I contributi di cui al comma 2 sono concessi fino al limite massimo complessivo per ciascun ente di euro 500.000,00.
5. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione gli enti presentano alla Protezione civile della Regione apposita domanda di contributo utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
6. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, è compilata sulla base della stima dei costi di ripristino effettuata dai medesimi Enti; la stessa è corredata per ciascun intervento di ripristino dal quadro economico, dal computo metrico estimativo e da una relazione tecnico illustrativa.
7. Il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario complessivo per il ristoro dei danni subiti dagli enti locali e dagli altri enti pubblici e determina, in rapporto alle risorse disponibili, le percentuali ed i limiti massimi di contributo di cui ai commi 1 e 4.
8. Con decreto del Commissario delegato è concesso il contributo spettante a ciascun Ente ed è fissato il termine entro il quale deve essere presentata la rendicontazione della spesa sostenuta, consistente in copia degli atti di affidamento dei lavori e di liquidazione delle spese, unitamente alla dichiarazione prevista dall'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e ss.mm.ii.
9. Ai fini di cui all'articolo 30, l'ente beneficiario dichiara gli eventuali contributi pubblici concessi da altri enti o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
10. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia superiore alla spesa ammessa a contributo, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella percentuale di cui al comma 7, applicata alla spesa documentata.
11. Le erogazioni dei contributi sono effettuate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 8.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 detrazioni e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino; nel caso in cui la som-

matoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi di cui alle presenti disposizioni.

Art. 31 rendiconto e controlli

1. Il Comune rendiconta al Commissario delegato, per il tramite della Protezione civile della Regione, l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti modalità attuative con cadenza semestrale, mediante dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e ss.mm.ii.
2. I Comuni effettuano controlli tramite sopralluoghi su tutte le liquidazioni a saldo, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino.
3. I Comuni effettuano, mediante sorteggio, controlli a campione, tramite sopralluoghi, in misura non inferiore al 50 per cento dei beneficiari liquidati in ogni semestre; dei sopralluoghi è redatto apposito verbale.
4. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo provvede la Regione.

Art. 32 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL COMMISSARIO DELEGATO: LENNA

08_52_1_DDC_ATT PROD 3770

Decreto del Direttore centrale attività produttive di prenotazione fondi 2 dicembre 2008, n. 3770/PROD./COMM. (Estratto)

LR 26/2005, art. 11. Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone. Autorizzazione spesa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, recante "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";
VISTO, in particolare, l'articolo 11, della citata legge regionale 26/2005, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitivo, per favorire processi di acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate e per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione Europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;
VISTO, inoltre, che il comma 4, del medesimo articolo 11, stabilisce che con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso articolo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 0273/Pres., pubblicato sul BUR n. 37 del 12 settembre 2007, recante "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 26/2005 e dalla programmazione comunitaria";
VISTO in particolare, l'articolo 15 del citato regolamento, che stabilisce i limiti massimi di intensità contributiva per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
VISTE le domande presentate entro il termine del 31 marzo 2008, così come espressamente previsto dall'articolo 16, comma 1 del regolamento menzionato;

omissis

VERIFICATO che le menzionate domande sono conformi a quanto previsto dalla legge regionale 26/2005 e dal già richiamato regolamento;
CONSTATATO che per soddisfare le istanze ammissibili a contribuzione di cui agli elenchi allegati sub1) e sub2), facenti parte integrante del presente provvedimento, risulta necessaria la somma complessiva di euro 2.396.295,51;

omissis

APPURATO che non sono ammissibili le istanze di cui all'elenco sub 3) facente parte integrante del presente provvedimento per le motivazioni a fianco di ciascuna illustrate;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e, in particolare l'articolo 28, che istituisce il Programma operativo di gestione (POG);

PRESO ATTO che la menzionata legge regionale 21/2007 rinvia la disciplina del POG al Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

omissis

VISTO l'articolo 19 del DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione";

DECRETA

1. Per i motivi esposti in premessa, si dà attuazione a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, relativamente alla concessione alle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone di contributi in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico e dal regolamento di attuazione emanato con DPReg. 0273/Pres/2007.

2. È autorizzata, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti dei fondi disponibili, la concessione a favore delle imprese di cui agli allegati sub 1) e sub 2), che fanno parte integrante del presente provvedimento, dei contributi a fianco di ciascuna di esse indicati per un importo complessivo pari a euro 2.396.295,51.

3. Sono prenotate le risorse necessarie a soddisfare le domande utilmente collocate in graduatoria per l'importo complessivo di euro 2.396.295,51.

4. La relativa spesa è imputata sul capitolo 9228 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso.

5. Si prende atto della non ammissibilità delle istanze di cui all'allegato sub 3), facente parte integrante del presente provvedimento.

6. La gestione del presente progetto è attribuita al Direttore del Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario.

7. È disposta la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 dicembre 2008

MANCA

08_52_1_DDC_ATT PROD 3770_ALL1_ELENCO SUB 1 GRADUATORIA DEFINITIVA

L.R. 26/2005, art. 11 - DPReg. 0273/2007 Capo II - Elenco sub 1)

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE: Graduatoria domande scadenza 31.03.2008

Pr. n.	Data	Beneficiario	Intens.%	Dim.%	C%	Tot.%	Val.	Data CTC	Prev. R	%R	Contrib. R	Prev. S	%S	Contrib. S	Prev. I	%I	Contrib. I	Tot. Prev.	Tot.contrib.
3584	07/02/2008	SINAPSI srl - TOLMEZZO (UD)	25	20	0	45	43	15/07/2008	0	0	0	2.264.707,20	36	815.294,59	0	0	0	2.264.707,20	815.294,59
8360	31/03/2008	DOTCOM di Andrej Sossi e C. snc - (TS)	50	20	0	70	43	15/07/2008	128.134,35	56	71.755,24	0	0	0	0	0	0	128.134,35	71.755,24
8256	31/03/2008	MEDIA TECHNOLOGIES srl - (TS)	25	20	0	45	42	11/06/2008	0	0	0	305.102,76	36	109.836,99	0	0	0	305.102,76	109.836,99
N.	**3**	**DOMANDE LIVELLO MEDIO**							**128.134,35**		**71.755,24**	**2.569.809,96**		**925.131,58**	**0,00**		**0,00**	**2.697.944,31**	**996.886,82**

Legenda
Intens.% = dipende dalla tipologia progettuale ex art. 15, co. 2
C% = premiale dovuta a progetto congiunto o collaborazione ex art. 15, co. 4
Val. = punteggio scheda attribuito dal CTC

Riepilogo	
Progetti approvati di medio livello:	3
Totale progetti approvati:	23
Informativa antimafia medio livello:	1
Preventivo ammesso ricerca:	128.134,35
Contributo ricerca:	71.755,24
Preventivo ammesso sviluppo:	2.569.809,96
Contributo sviluppo:	925.131,58
Preventivo ammesso innovazione:	0,00
Contributo innovazione:	0,00
Totale preventivi ammessi medio livello:	2.697.944,31
Totale contributi medio livello:	996.886,82
Totale globale preventivi ammessi:	8.460.644,10
Totale globale contributi:	2.396.295,51

L.R. 26/2005, art. 11 - DPReg. 0273/2007 Capo II - Elenco sub 2)

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE: Graduatoria domande scadenza 31.03.2008

Pr. n.	Data	Beneficiario	Intens.%	Dim.%	C%	Tot.%	Val.	Data CTC	Prev. R	%R	Contrib. R	Prev. S	%S	Contrib. S	Prev. I	%I	Contrib. I	Tot. Prev.	Tot.contrib.
3581	07/02/2008	ISIDEASPA snc di Cantarin Ana, Proia Eleuterio & Galeotti Paolo - STARANZANO (GO)	50	20	0	70	40	11/06/2008	154.514,05	42	64.895,90	0	0	0	0	0	0	154.514,05	64.895,90
8283	31/03/2008	RECYCLA srl - MANIAGO (PN)	50 e 25	20	0	70 e 45	38	15/07/2008	138.619,50	42	58.220,19	203.423,30	27	54.924,29	0	0	0	342.042,80	113.144,48
8426	01/04/2008	UNIHEAT srl - (TS)	50	20	0	70	38	06/10/2008	243.546,60	42	102.289,57	0	0	0	0	0	0	243.546,60	102.289,57
8701	02/04/2008	VISTRA srl - TOLMEZZO (UD)	25	20	0	45	38	16/09/2008	0	0	0	193.715,28	27	52.303,13	0	0	0	193.715,28	52.303,13
8317	31/03/2008	S.P.A.R.T.A. srl - SACILE (PN)	50 e 25	20	15	80 e 60	37	15/07/2008	34.635,22	48	16.624,91	66.000,00	36	23.760,00	0	0	0	100.635,22	40.384,91
8318	31/03/2008	VIRTUALGEO srl - SACILE (PN)	50 e 25	20	15	80 e 60	37	15/07/2008	87.071,83	48	41.794,48	75.468,80	36	27.168,77	0	0	0	162.540,63	68.963,25
8282	31/03/2008	RECYCLA srl - MANIAGO (PN)	25	20	0	45	32	15/07/2008	0	0	0	279.454,56	27	75.452,73	0	0	0	279.454,56	75.452,73
8706	02/04/2008	HORUS NET srl - CORDENONS (PN)	25	20	0	45	30	28/10/2008	0	0	0	304.307,95	27	82.163,15	0	0	0	304.307,95	82.163,15
8705	02/04/2008	TV BOX srl - (PN)	15	20	0	35	28	06/10/2008	0	0	0	0	0	0	431.278,30	21	90.568,44	431.278,30	90.568,44
26249	31/10/2007	STROILI ORO spa - AMARO (UD)	25	0	0	25	24	11/06/2008	0	0	0	648.518,85	15	97.277,83	0	0	0	648.518,85	97.277,83
8319	31/03/2008	VIRTUALGEO srl - SACILE (PN)	50 e 25	20	0	70 e 45	23	15/07/2008	147.323,62	42	61.875,92	79.693,15	27	21.517,15	0	0	0	227.016,77	83.393,07
8530	01/04/2008	ELIO E STEFANO CIOL snc - CASARSA DELLA DELIZIA (PN)	25	20	0	45	22	16/09/2008	0	0	0	425.749,28	27	114.952,31	0	0	0	425.749,28	114.952,31
8703	02/04/2008	ANT2WORK srl - FIUME VENETO (PN)	25	20	0	45	22	06/10/2008	0	0	0	144.348,16	27	38.974,00	0	0	0	144.348,16	38.974,00
8304	31/03/2008	G. & T. Società cooperativa giornalai tabaccai triestini - (TS)	15	20	0	35	20	15/07/2008	0	0	0	0	0	0	67.107,81	21	14.092,64	67.107,81	14.092,64
9247	04/04/2008	REGOLA TEAM srl - PORCIA (PN)	25	20	0	45	19	06/10/2008	0	0	0	38.828,24	27	10.483,62	0	0	0	38.828,24	10.483,62
8363	31/03/2008	3P di Antonio Paoletti & C. sas - (TS)	15	20	0	35	18	07/08/2008	0	0	0	0	0	0	236.099,21	21	49.580,83	236.099,21	49.580,83
9252	04/04/2008	CONFIDI COMMERCIO PORDENONE - (PN)	15	20	0	35	16	06/10/2008	0	0	0	0	0	0	75.961,60	21	15.951,94	75.961,60	15.951,94
9490	07/04/2008	GOMMEX srl - (GO)	15	20	0	35	16	28/10/2008	0	0	0	0	0	0	411.799,97	21	86.477,99	411.799,97	86.477,99
8165	28/03/2008	BOFROST ITALIA spa - S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	25	0	0	25	15	07/08/2008	0	0	0	1.162.339,14	15	174.350,87	0	0	0	1.162.339,14	174.350,87
9245	04/04/2008	RADETTI ASSICURAZIONI E CONSULENZA sas - (PN)	15	20	0	35	15	06/10/2008	0	0	0	0	0	0	112.895,37	21	23.708,03	112.895,37	23.708,03
N.	**20**	**DOMANDE LIVELLO BASSO**							**805.710,82**		**345.700,97**	**3.621.846,71**		**773.327,84**	**1.335.142,26**		**280.379,87**	**5.762.699,79**	**1.399.408,69**

Legenda

Intens.% = dipende dalla tipologia progettuale ex art. 15, co. 2

C% = premiale dovuta a progetto congiunto o collaborazione ex art. 15, co. 4

Val. = punteggio scheda attribuito dal CTC

Riepilogo	
Progetti approvati di basso livello:	20
Totale progetti approvati:	23
Informativa antimafia basso livello:	1
Preventivo ammesso ricerca:	805.710,82
Contributo ricerca:	345.700,97
Preventivo ammesso sviluppo:	3.621.846,71
Contributo sviluppo:	773.327,84
Preventivo ammesso innovazione:	1.335.142,26
Contributo innovazione:	280.379,87
Totale preventivi ammessi basso livello:	5.762.699,79
Totale contributi basso livello:	1.399.408,69
Totale globale preventivi ammessi:	8.460.644,10
Totale globale contributi:	2.396.295,51

08_52_1_DDC_ATT PROD 3770_ALL3_ELENCO SUB 3 BOCCIATI

L.R. 26/2005, art. 11 - DPReg. 0273/2007 Capo II - Elenco sub 3)

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE: domande scadenza 31.03.2008 non ammesse

Pr. n.	Data	Beneficiario	Data CTC	Esito	Motivazioni di non ammissibilità
8531	01/04/2008	BO.DI. srl - TOLMEZZO (UD)	16/09/2008	Sfavorevole	Il Comitato prende atto che il codice Ateco, contrariamente a quanto disposto all'articolo 3 comma 1, lettera e), del DPReg. 0273/2007, non rientra tra quelli previsti nell'allegato "A" al medesimo regolamento e che l'impresa, in sede di richiesta di integrazioni di cui all'articolo 7 del citato regolamento, non ha fornito gli elementi sufficienti per valutare in modo adeguato l'iniziativa oggetto dell'istanza
9032	03/04/2008	COMMERCIALE G.M. srl - VARMO (UD)	16/09/2008	Sfavorevole	Il Comitato esprime all'unanimità parere sfavorevole in quanto, alla luce dell'articolo 15, comma 8, del DPReg. 0273/2007, la domanda non raggiunge il punteggio minimo previsto al fine di una utile collocazione in graduatoria. Il costo del progetto indicato in domanda è, inotre, al di sotto del limite minimo di spesa ammissibile contemplato all'articolo 14 del DPReg. 0273/2007
N.	**2**	**DOMANDE NON AMMESSE**			

08_52_1_DDC_ISTR FORM 4576

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 5 dicembre 2008, n. 4576/CULT.FP

Programma operativo regionale OB.3 FSE 2000/2006. Termini di avvio, conclusione e rendicontazione: precisazioni e modifiche.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 118 dd. 26 gennaio 2007, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'"Avviso multimisura 2007" per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma Operativo Regionale OB.3 FSE 2000/2006;
VISTE le modifiche e le integrazioni apportate all'Avviso di cui alla DGR 118/2007 con i seguenti provvedimenti:
- deliberazione della Giunta regionale n. 346 dd. 23 febbraio 2007,
- decreto del Direttore Centrale n. 498/LAVFOR dd. 2 aprile 2007;
- decreto del Direttore Centrale n. 1215/LAVFOR dd. 9 luglio 2007;
- decreto del Direttore Centrale n. 2646/LAVFOR dd. 14 dicembre 2007;

EVIDENZIATO che, in base al paragrafo 9 della sezione 1 dell'Avviso, eventuali proroghe ai termini di avvio, conclusione e rendicontazione delle attività finanziate sono disposte con decreto del Direttore centrale competente;
ATTESO che, per quanto riguarda gli interventi rivolti alle imprese non è stata correttamente interpretata la previsione della presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto del corso di riferimento; alcune aziende infatti, titolari di più progetti, hanno presentato i rendiconti entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto dell'ultimo corso realizzato, mutuando peraltro un comportamento previsto e consentito da precedenti avvisi emanati a valere sul medesimo Programma Operativo;
CONSIDERATO che il comportamento rilevato, ancorché non conforme alle disposizioni impartite, è riconducibili a un errore che non inficia in maniera sostanziale la validità delle iniziative;
CONSIDERATO che è di preminente interesse pubblico l'obiettivo di dare attuazione completa al Programma Operativo Regionale OB.3 FSE 2000/2006, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista della spesa, alla quale sono commisurati i finanziamenti comunitari e nazionali;
TENUTO CONTO della situazione economica particolarmente difficile, in relazione alla quale la Commissione Europea si è anche dichiarata disponibile a concedere una proroga dei termini per l'ammissibilità delle spese finanziate nell'ambito del POR OB.3 FSE 2000/2006;
RAVVISATA, pertanto l'opportunità di ravvisare ammissibili tutti rendiconti presentati entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine ultimo fissato per la conclusione dei corsi;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,

Art. 1

I rendiconti relativi alle iniziative riconducibili alla deliberazione giuntale n. 118/2007 sono ammissibili qualora presentati entro i novanta giorni successivi alla data di conclusione delle attività del 31 marzo 2008.
Trieste, 5 dicembre 2008

ABATE

08_52_1_DDC_ISTR FORM 4608

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 9 dicembre 2008, n. 4608/CULT.FP

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013: Avviso per la presentazione di operazioni a valere sugli assi prioritari

1-Adattabilità, 2-Occupabilità, - 3-Inclusione sociale, 4-Capitale umano, annualità 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 299 dell'8 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Parte II, Asse 3 - Inclusione sociale, Linea di intervento 3, Azione 58: modifica del termine di conclusione delle operazioni e del termine di rendicontazione per i soggetti che erogano attività formative finanziate dalla LR 22/07, articolo 6.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 299 dell'8 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale, nell'ambito del Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato per l'annualità 2008 l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sugli assi prioritari 1 - Adattabilità, 2 - Occupabilità, - 3 - Inclusione sociale, 4 - Capitale umano;
ACCERTATO che, ai sensi di quanto disposto nel documento tecnico contenuto nella Parte II del citato Avviso nell'ambito dell'Asse 3 - Inclusione sociale, Linea di intervento 3, paragrafo 7, punto 1 e paragrafo 10, punto 1, le operazioni devono concludersi entro il 31 marzo 2009 e il relativo rendiconto deve essere presentato alla Direzione competente non oltre il 1 giugno 2009;
EVIDENZIATO che, nella fattispecie, non appare pertinente il riferimento all'attività formativa in senso stretto in quanto si tratta di disposizioni che mirano a facilitare l'accesso alle operazioni a contenuto formativo;
CONSIDERATO che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al sopra citato avviso con decreto del direttore centrale n. 137/LAVFOR del 25 febbraio 2008, sono stati inclusi, tra i destinatari delle operazioni di cui al paragrafo 2 anche coloro che frequentano le attività formative previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 20 agosto 2008 (attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio dagli enti indicati nella norma;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 6 della LR 22/2007 la realizzazione dei progetti avviene secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale (legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982);
CONSIDERATO, pertanto, che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della citata LR 76/1982, l'attività formativa deve essere svolta nel periodo che va da 1° settembre al 31 agosto;
RITENUTO, pertanto, necessario, con riferimento ai soggetti che realizzano quanto disposto dalla LR 22/2007, ampliare al 30 giugno 2009 il termine fissato dall'avviso di riferimento entro il quale deve concludersi l'attività formativa in senso stretto spostando, di conseguenza, al 15 luglio 2009 il termine originariamente previsto per la presentazione del rendiconto;

DECRETA

A parziale modifica dell' Avviso per la presentazione di operazioni a valere sugli assi prioritari 1 - Adattabilità, 2 - Occupabilità, - 3 - Inclusione sociale, 4 - Capitale umano, annualità 2008 approvato nell'ambito del Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione della Giunta Regionale n. 299 dell'8 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni:

Art. 1

Al paragrafo 7, punto 1, sono soppresse le parole "relativamente all'attività formativa in senso stretto".

Art. 2

Al paragrafo 10, punto 1 le parole "dell'attività formativa in senso stretto" sono sostituite dalle parole " dell'operazione".

Art. 3

Per le operazioni rivolte ai destinatari delle attività formative finanziate nell'ambito della legge regionale n. 22 del 20 agosto 2008, il termine di conclusione è differito al 30 giugno 2009.

Art. 4

Per le operazioni i cui all'articolo 3, il termine per la presentazione del rendiconto è differito al 15 loglio 2009.

Art. 5

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.formazione.regione.fvg.it, Sezione "Per gli operatori", Voce "Avvisi e bandi".
Trieste, 9 dicembre 2008

ABATE

08_52_1_DDS_AFF GEN 3316

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 11 dicembre 2008, n. 3316

Ulteriore proroga del termine per la presentazione delle "domande di progetto integrato" a valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stabilito con decreto n. 916 del 19 maggio 2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. 916 del 19 maggio 2008, che adotta il "Bando per la presentazione delle "domande di progetto integrato" a valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", nel quale, al punto 4, è stabilito che le "domande di progetto integrato", sottoscritte dal capofila e corredate delle singole "domande di aiuto" di ciascun beneficiario nonché dell'ulteriore documentazione prevista dal Regolamento sono presentate in formato cartaceo all'Autorità di gestione del PSR (Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna) entro la data del 30 settembre 2008;
VISTO che il termine per la presentazione delle domande di progetto integrato è stato da ultimo prorogato al 12 dicembre 2008 con del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 2913 del 13 novembre 2008;
ATTESO che per la predisposizione delle domande di progetto integrato e relativa documentazione, è necessario che le domande di aiuto dei singoli partecipanti al progetto integrato siano rilasciate a portale entro il 28 novembre 2008;
ATTESO che le misure 121, 122, 123, 214, 216, 221, 223, 226, 227, 311 azione1, 311 azione 2 e 312 possono essere attuate sia con accesso integrato, sia mediante accesso individuale;
ATTESO che le misure 124, 125, 133, 321, e 323 azione 1 possono essere attuate solo mediante accesso integrato;
CONSIDERATO che le singole "domande di aiuto" a valere sulle misure sopra indicate del PSR sono compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le modalità ivi previste entro il termine del 28 novembre 2008;
CONSIDERATO che le "domande di progetto integrato" sono compilate e rilasciate in via informatica utilizzando esclusivamente il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGI.FVG) secondo le modalità ivi previste;
CONSIDERATO che l'utilizzo dei due sistemi per la compilazione delle domande, SIAN per le domande singole e S.I.A.GRI.FVG per i progetti integrati, ha richiesto tempi tecnici diversi e non concomitanti che hanno causato differimento dei termini per il completamento delle operazioni necessarie;
RITENUTO, quindi di dover agevolare al massimo la presentazione delle domande di progetto integrato, anche in considerazione degli adempimenti connessi all'utilizzo dei due distinti sistemi informatici, e di posticipare al **31 dicembre 2008** il termine per la presentazione delle domande di progetto integrato, sottoscritte dal capofila e corredate delle singole "domande di aiuto" di ciascun beneficiario nonché dell'ulteriore documentazione in formato cartaceo, all'Autorità di gestione del PSR (Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali);
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

Per quanto indicato in premessa:
1. È ulteriormente posticipato al **31 dicembre 2008** il termine per la presentazione delle "domande di progetto integrato" di cui al punto 4 del dispositivo del decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. 916

del 19 maggio 2008, modificato con decreto n. 2190 del 2 settembre 2008, con decreto n. 2535 del 14 ottobre 2008 e n. 2913 del 13 novembre 2008.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua emanazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine 11 dicembre 2008

CUTRANO

08_52_1_DDS_AFF GEN 3319

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 11 dicembre 2008, n. 3319

Ulteriore modifica del termine per la presentazione cartacea delle “domande di aiuto” di accesso individuale a valere sulle misure 121, 122, 123, 216, 221, 223, 226, 227, 311 azione 1, 311 azione 2, 311 azione 3, 312 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 3225 del 1° dicembre 2008 che posticipava al 12 dicembre 2008 il termine per la presentazione cartacea, agli Uffici attuatori competenti indicati nei singoli bandi, delle “ domande di aiuto” di accesso individuale a valere sulle misure 121, 122, 123, 216, 221, 223, 226, 227, 311 azione 1, 311 azione 2, 311 azione 3, 312 di cui ai decreti del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928 del 19 maggio 2008 e 975 del 23 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che appare opportuno uniformare i termini previsti per la presentazione sia delle domande ad accesso individuale sopra indicate che di quelle relative ai progetti integrati, di cui al decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 3316 dell’11 dicembre 2008, posticipando al **31 dicembre 2008** la presentazione cartacea delle domande di aiuto di accesso individuale agli Uffici attuatori entro gli orari previsti dai medesimi per il protocollo;
VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

Per quanto indicato in premessa:
1. È ulteriormente posticipato al **31 dicembre 2008** il termine per la presentazione cartacea, agli Uffici attuatori competenti indicati nei singoli bandi, delle “domande di aiuto” di accesso individuale a valere sulle misure 121, 122, 123, 216, 221, 223, 226, 227, 311 azione 1, 311 azione 2, 311 azione 3, 312 di cui ai decreti del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928 del 19 maggio 2008 e 975 del 23 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le domande sono presentate agli Uffici attuatori entro gli orari stabiliti dai medesimi per il protocollo.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua emanazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 11 dicembre 2008

CUTRANO

08_52_1_DDS_AFF GEN 3331

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 12 dicembre 2008, n. 3331

Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto

a valere sulle misure “Ammodernamento delle aziende agricole” e “Diversificazione in attività non agricole” del Piano di azione regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Piano di Azione Regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres. del 19 settembre 2008;
VISTO il decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 2602 del 20 ottobre 2008 che adotta il “Bando per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla misura “Diversificazione in attività non agricole” del Piano di Azione Regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres. del 19 settembre 2008” ed, in particolare, il punto 2 che stabilisce quale data di presentazione delle domande di aiuto il giorno 19 dicembre 2008;
VISTO il decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 2603 del 20 ottobre 2008 che adotta il “Bando per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla misura “Ammodernamento delle aziende agricole” del Piano di Azione Regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres. del 19 settembre 2008” ed, in particolare, il punto 2 che stabilisce quale data di presentazione delle domande di aiuto il giorno 19 dicembre 2008;
CONSIDERATO che l’applicazione informatica indispensabile per la compilazione e il rilascio delle domande di aiuto a valere sui bandi sopra citati è stata dichiarata disponibile da AGEA, organismo pagatore, in data 04 dicembre 2008;
CONSIDERATO ancora che l’applicazione informatica sta dando dei problemi in fase di compilazione non permettendo così il rilascio delle domande di aiuto
RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, posticipare al **26 febbraio 2009** i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto di cui ai decreti del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 2602 e n. 2603 del 20 ottobre;
VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

Per quanto indicato in premessa:
1. È posticipato al **26 febbraio 2009** il termine per la presentazione delle domande di aiuto (rilascio in via informatica e presentazione cartacea all’Autorità competente) a valere sulle misure “Diversificazione in attività non agricole” e “Ammodernamento delle aziende agricole” del Piano di Azione Regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui ai decreti del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 2602 e 2603 del 20 ottobre 2008.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua emanazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 12 dicembre 2008

CUTRANO

08_52_1_DDS_TUT INQ 2540

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 9 dicembre 2008, n. ALP.10-2540-INAC/346

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Equiparazione del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all’ing. Massimo Rovere.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico, che stabilisce i prin-

cipi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la Regione equipara, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati;
RITENUTO che per la richiesta di equiparazione, a svolgere, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia la suddetta attività, debba essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, allegando copia dell'atto di riconoscimento rilasciato da altra regione o provincia;
VISTO l'attestato rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, trasmesso con nota prot. n. 129779 dd. 11 Ottobre 2007, con il quale è stata riconosciuta la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Massimo ROVERE, nato a Codogné (TV) il 10 Settembre 1961 e residente a Mansué (TV) in via Monticano n. 20;
VISTA la domanda di equiparazione dd. 25/11/2008 presentata dall'ing. Massimo ROVERE, nato a Codogné (TV) il 10 Settembre 1961 e residente a Mansué (TV) in via Monticano n. 20;
CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere all'equiparazione della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

È equiparato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale effettuato, a favore dell'ing. Massimo ROVERE, nato a Codogné (TV) il 10 Settembre 1961 e residente a Mansué (TV) in via Monticano n. 20, dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, trasmesso con nota prot. n. 129779 dd. 11 Ottobre 2007.

Art. 2

L'ing. Massimo ROVERE, nato a Codogné (TV) il 10 Settembre 1961 e residente a Mansué (TV) in via Monticano n. 20 può esercitare, a seguito dell'equiparazione di cui all'art. 1, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.
Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 dicembre 2008

GUBERTINI

08_52_1_ADC_LAV UNIV_1948_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio università, ricerca e innovazione 10 dicembre 2008, n. 1948/LAVFOR/2008

Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12 LR 19/2004)", art. 9. Approvazione graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2008, n. 0230/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione

(art. 5, comma 12 LR 19/2004)", di seguito definito Regolamento;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1575/LAVFOR/2008 del 04 settembre 2008, con il quale, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, è stata autorizzata la spesa di euro 350.000,00 iscritta a carico dell' U. B. 6.3.1.1125 del bilancio regionale per l'esercizio in corso e del capitolo 5827 del Programma Operativo di Gestione 2008, in conto competenza, per i progetti a valere sul bando 2008, ed è stato approvato il "Bando 2008 - contributi per studi, ricerche e iniziative di divulgazione;
CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle domande sono stati presentati n. 19 progetti;
VISTO l'articolo 9, comma 1, del Regolamento, sulla base del quale la Direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata, e comma 2, ai sensi del quale, in caso di necessità, la Direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione;
VISTO l'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il quale prevede che la selezione dei progetti sia effettuata dalla Direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, distinte per tipologia progettuale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e dei criteri di cui all'articolo 6 come previsti dai bandi di cui all'articolo 7;
VISTO altresì l'articolo 9, comma 6, del Regolamento, ai sensi del quale le graduatorie indicano, per ciascuna tipologia progettuale:
a) i progetti approvati e finanziabili ;
b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;
c) i progetti non approvati e la relativa motivazione;
ATTESO che, tenuto conto della documentazione presentata, inclusa quella integrativa, per la Tipologia A sono stati approvati e finanziati n. 3 progetti e non approvati n. 7 progetti, e per la Tipologia B sono stati approvati e finanziati n. 2 progetti, è stato approvato e non finanziato n. 1 progetto, e non sono stati approvati 6 progetti;
ATTESO che la graduatoria risulta essere determinata, tenuto anche conto dell'insufficienza delle risorse disponibili, come da allegati A (progetti approvati e finanziabili - tipologia A), B (progetti non approvati- tipologia A), C (progetti approvati e finanziabili - tipologia B), D (progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse - tipologia B), E (progetti non approvati- tipologia B);
CONSIDERATO che l'ammontare definitivo dei contributi è determinato con successivi decreti in base all'esito delle ulteriori verifiche di competenza;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del regolamento, qualora si rendano disponibili risorse, anche derivanti da accertamenti, verifiche, revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, è disposto lo scorrimento delle graduatorie per tipologia con priorità per i progetti con punteggio più elevato;
RICHIAMATO l'articolo 9, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale l'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 21 del citato Regolamento che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Direttori di Servizio;

DECRETA

1. Sono approvate le graduatorie dei progetti presentati sulla base del DPReg. 0230/2008/Pres. "Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12 LR 19/2004)"e del"Bando contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione " emanato con decreto n. 1575/LAVFOR/2007 del 04 settembre 2008 , di cui agli allegati A (progetti approvati e finanziabili - tipologia A), B (progetti non approvati- tipologia A), C (progetti approvati e finanziabili - tipologia B), D (progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse - tipologia B), E (progetti non approvati-tipologia B), quali parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. L'ammontare definitivo dei contributi è determinato con successivi decreti in base all'esito delle ulteriori verifiche di competenza.
3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 10 dicembre 2008

SEGATTI

08_52_1_DDS_UNIV RIC 1948_2_ALL1_ALL A-B GRADUATORIE TIP A

ALLEGATO A

GRADUATORIA TIPOLOGIA A
STUDI E RICERCHE

(ART. 5 LR 19/2004 - DPReg. 0230/2008- bando 2008)

PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

n. prog	RICHIEDENTE INDIVIDUALE O CAPOFILA ATS	TITOLO DEL PROGETTO	partner in Ats	COSTO AMMESSO A CONTRIBUTO	PUNTEGGIO
9A	Università degli Studi di Udine	IL PATRIMONIO DELLA MUSICA SACRA IN FRIULI TRA OTTO E NOVECENTO	Conservatorio statale di musica J. Tomadini di Udine	€ 100.000,00	**64**
2A	Università degli Studi di Trieste	DALLA CARTA ARCHEOLOGICA REGIONALE (1990-1994) AD UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO		€ 99.000,00	**57**
8A	Università degli Studi di Udine	I TUMULI FUNERARI DELL'ETA' DEL BRONZO IN FRIULI VENEZIA GIULIA E NELLA PROTOSTORIA EUROPEA		€ 100.000,00	**50**

ALLEGATO B

GRADUATORIA TIPOLOGIA A
STUDI E RICERCHE

(ART. 5 LR 19/2004 - DPReg. 0230/2008- bando 2008)

PROGETTI NON APPROVATI

n. prog	RICHIEDENTE INDIVIDUALE O CAPOFILA ATS	TITOLO DEL PROGETTO	partner in Ats	PUNTEGGIO	CAUSE DI MANCATA APPROVAZIONE/ESCLUSIONE
7A	Università degli studi di Udine	L'IMPATTO DEI FENOMENI DI DELOCALIZZAZIONE TRANSFRONTALIERA SULLA GOVERNANCE DEI MERCATI DEL LAVORO DI ITALIA, AUSTRIA E SLOVENIA		**47**	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'art. 9 comma 5 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 9 del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008
10A	Conservatorio statale di musica G. Tartini di Trieste	RICERCA E SVILUPPO DI RISORSE PER LA MULTIMEDIALITA' IN AMBITO ARTISTICO E PEDAGOGICO		**46**	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'art. 9 comma 5 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 9 del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008
5A	Conservatorio statale di musica J. Tomadini di Udine	ANALISI POSTURALE E BIOMECCANICA FUNZIONALE DEL MUSICISTA - CHITARRISTA		**42**	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'art. 9 comma 5 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 9 del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008
1A	Università degli studi di Trieste	IL RUOLO ECONOMICO DEI PORTI. UN'ANALISI DELLE INTERDIPENDENZE TRA LE ATTIVITA' PORTUALI ED IL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE		**41**	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'art. 9 comma 5 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 9 del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008

3A	Università degli studi di Trieste	L'IMPRESA DEI DIRITTI. LA CERTIFICAZIONE ETICA TRA RESPONSABILITA' SOCIALE DELL'IMPRESA E DIRITTI UMANI	Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell'Uomo		Difetto del requisito di cui all'articolo 2, comma 4 punto 2 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 in capo al beneficiario associato.
4A	Università degli studi di Trieste	ANNO X			Superamento del numero massimo di domande presentabili da parte dello stesso soggetto ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera m) del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 11, comma 1, lettera a) del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008
6A	Università degli studi di Trieste	BA.SO.VI.ZZA BAMBINI E ADULTI INSIEME PER UN SOSTENIBILE VIAGGIARE NELLA LENTEZZA			Superamento del numero massimo di domande presentabili da parte dello stesso soggetto ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera m) del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 11, comma 1, lettera a) del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008

08_52_1_DDS_UNIV RIC 1948_3_ALL2_ALL C-D-E GRADUATORIE TIP B

ALLEGATO C

GRADUATORIA TIPOLOGIA B
INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE

(ART. 5 LR 19/2004 - DPReg. 0230/2008- bando 2008)

PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

n. prog	RICHIEDENTE INDIVIDUALE O CAPOFILA ATS	TITOLO DEL PROGETTO	partner in Ats	COSTO AMMESSO A CONTRIBUTO	PUNTEGGIO
2B	Conservatorio statale di musica J. Tomadini di Udine	PAESAGGI SONORI	Conservatorio statale di musica G. Tartini di Trieste	€ 24.975,00	**62**
5B	Università degli studi di Udine	LA RICOSTRUZIONE VIRTUALE DI UN ARCHIVIO DISPERSO. STORIA DELLA TUTELA IN FRIULI VENEZIA GIULIA (1866-1923)		€ 25.000,00	**57**

ALLEGATO D

GRADUATORIA TIPOLOGIA B
INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE

(ART. 5 LR 19/2004 - DPReg. 0230/2008- bando 2008)

PROGETTI APPROVATI E NON FINANZIABILI

n. prog	RICHIEDENTE INDIVIDUALE O CAPOFILA ATS	TITOLO DEL PROGETTO	partner in Ats	CONTRIBUTO RICHIESTO E NON FINANZIATO	PUNTEGGIO
3B	Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	DIGITAL A.R.T. - ART RESEARCH TECHNOLOGY NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL'ARTE CONTEMPORANEA, MUSEOLOGIA, RESTAURO, ARCHIVISTICA		€ 24.750,00	**51**

ALLEGATO E

GRADUATORIA TIPOLOGIA B
INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE

(ART. 5 LR 19/2004 - DPReg. 0230/2008- bando 2008)

PROGETTI NON APPROVATI

n. prog	RICHIEDENTE INDIVIDUALE O CAPOFILA ATS	TITOLO DEL PROGETTO	partner in Ats	PUNTEGGIO	CAUSE DI MANCATA APPROVAZIONE/ESCLUSIONE
6B	Sissa – Scuola internazionale superiore di studi avanzati	LINK THE CULTURE: TRIESTE TRA LETTERATURA, SCIENZA E TRADIZIONI		**46**	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'art. 9 comma 5 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 9 del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008
7B	Università Popolare - Trieste	PROFILI MUSICALI		**36**	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'art. 9 comma 5 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 9 del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008
1B	Università degli studi di Trieste	ATLANTE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CONTEMPORANEO		**34**	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista dall'art. 9 comma 5 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 9 del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008
8B	Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia	AMBIENTE, CONSUMI E COMMERCI AD AQUILEIA: LO SCAVO DEL CANALE ANFORA			Mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008

9B	Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia - ISIG	BORDERS AND PUBLIC HEALTH / CONFINI E SALUTE PUBBLICA	Istituto universitario Internazionale per gli studi europei - IUIES		Difetto del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 in capo al beneficiario associato. In subordine, cofinanziamento insufficiente e conseguente rideterminazione del costo del progetto in misura superiore al 20% del costo del progetto stesso, non consentita sulla base dell'articolo 5, comma 6 del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dell'art. 7, comma 1, del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008.
4B	Università degli studi di Trieste	IL CONFINE MOBILE - SITOWEB			Superamento del numero massimo di domande presentabili da parte dello stesso soggetto ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera m) del Regolamento approvato con Decreto 230/Pres/2008 e dall'art. 11, comma 1, lettera b) del bando approvato con Decreto n. 1575/LAVFOR/2008

08_52_1_DDS_VAL IMP 2505

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 3 dicembre 2008, n. 2505/VIA 347

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento della cava Vallata sita in Comune di Spilimbergo. Proponente: Confbeton inerti Srl. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del precitato D.Lgs. 152/2006;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8.7.1996;
VISTA l'istanza depositata in data 5 novembre 2008 con la quale la ditta Confbeton Inerti srl ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di VIA relativamente al progetto di ampliamento della cava Vallata sita in Comune di Spilimbergo;
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" in data 12 novembre 2008, pervenuto al Servizio VIA in data 13novembre 2008;
RILEVATO che il progetto in argomento ricade nella categoria di interventi di cui alla lettera s) dell'allegato III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Spilimbergo;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Spilimbergo e la Provincia di Pordenone in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto sito nel Comune di Spilimbergo, presentato da Confbeton Inerti srl, gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Spilimbergo;
- Provincia di Pordenone;
- Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale".

A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (via Giulia 75/1, Trieste) e presso la Segreteria del Comune di Spilimbergo sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 dicembre 2008

CARTAGINE

08_52_1_DGR_2626_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2008, n. 2626
LR 4/2008, art. 11 - Approvazione del Programma straordinario per l'anno 2008 adottato dalla Comunità montana del Friuli occidentale, assegnazione e prenotazione delle risorse. (Euro 12.475.025,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), che prevede la concessione di un finanziamento alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste per opere pubbliche nei settori di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, interventi di sistemazione della viabilità comunale collegante i valichi minori del Friuli Venezia Giulia con la Repubblica di Slovenia e di riqualificazione delle aree confinarie e, infine, interventi non finanziati di cui all'art. 6, comma 129, della legge regionale 1/2005 secondo la graduatoria delle domande ammissibili stabilita dall'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 21 novembre 2005;
CONSIDERATO che il finanziamento di cui sopra è concesso a riduzione, fino al 100% della spesa, degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e di Trieste;
VISTA la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano);
CONSIDERATO che l'art. 11 della legge regionale 4/2008 prevede l'adozione, da parte delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste, di un programma straordinario per l'anno 2008 comprendente interventi riferibili alle aree e finalità indicate al comma 1 del medesimo articolo, finanziati con le risorse di cui all'art. 13, commi 5 e 7, della legge regionale 4/2008, nonché le opere e gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 30/2007;
CONSIDERATO che il programma straordinario viene approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 4/2008 dalla Giunta regionale, la quale dispone contestualmente, a favore delle Comunità montane o delle Province di Gorizia e Trieste, sia l'assegnazione delle risorse di cui al citato art. 13, commi 5 e 7, della medesima legge, sia l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella stessa misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste);
VISTO l'art. 10, commi 55 e 56, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare le opere di cui all'art. 1, commi da 85 a 88, della legge regionale 30/2007, inserite nel programma straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 4/2008, a decorrere dall'anno 2009 e annualmente fino a tutto il 2028, confermando gli importi già previsti dall'art. 1, comma 89, della legge regionale 30/2007;
CONSIDERATO che le risorse stanziate per l'attuazione dei programmi straordinari delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste sono:
- interventi di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 4/2008: euro 500.000,00 a carico dell'U.B. 9.2.1.1158 (spese correnti) ed euro 5.750.000,00 a carico dell'U.B. 9.2.2.1158 (spese in conto capitale);
- opere ed interventi di cui all'art. 1, commi 85-88, della legge regionale 30/2007 e art. 11, comma 2, della legge regionale 4/2008: euro 43.000.000,00 in ragione di euro 2.150.000,00 per ogni anno, a decorrere dal 2009 e fino al 2028 compreso (limite di impegno ventennale), a carico dell'U.B. 9.2.2.1158 e corrispondenti, per gli esercizi successivi al 2010;

CONSIDERATO che la Comunità montana del Friuli Occidentale, con nota del 13 marzo 2008, prot. n. 1552, ha presentato il Programma straordinario per l'anno 2008 adottato dal Consiglio con deliberazione n. 2 dell'11 marzo 2008 ai sensi delle sopra citate disposizioni normative;
VISTO il Verbale istruttorio di data 21 ottobre 2008, del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale dà atto del perfezionamento dell'istruttoria;
CONSIDERATO di dover approvare, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 4/2008, il Programma straordinario per l'anno 2008 secondo il quadro finanziario di cui all'Allegato A) e con le seguenti prescrizioni, finalizzate a garantire uniformità di comportamento rispetto alle disposizioni normative regionali e agli indirizzi programmatici:

a) la Comunità montana si attiene, nell'utilizzo dei fondi ad essa assegnati per l'attuazione del programma straordinario, alle disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, richiamate dall'art. 2, comma 2 bis, della legge medesima, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14;
b) gli interventi di natura contributiva a favore di imprese e cittadini devono essere attuati nel rispetto della normativa regionale di settore che ne preveda espressamente la possibilità, oltre che nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti;
c) le opere e i lavori dell'intervento denominato "Contributi ai Comuni per la costruzione/sistemazione bivacchi, ripristino sentieri tematici, recupero casere per sviluppo turistico" (euro 170.000,00) sono definiti in accordo con la Delegazione regionale del CAI, anche al fine di garantire la non sovrapposizione e la complementarietà degli stessi rispetto ai programmi annualmente finanziati ai sensi dell'art. 8, commi 86-90, della L.R. 2/2000, e con Turismo FVG secondo l'indirizzo dettato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3070 del 10 ottobre 2003 ("LR 33/2002, art 39: "Indirizzi ai Comprensori montani ed alle Province di Gorizia e Trieste ed ai Comuni per la concessione degli incentivi di cui agli art 22, 23 e 24 della L.R. 33/2002");
d) l'intervento denominato, nel programma approvato dalla Comunità montana, "Fondo di rotazione per la costruzione di un parco progetti" (euro 86.650,00 come spesa corrente ed euro 63.350,00 come spesa in conto capitale) viene approvato con la denominazione "Costituzione di un parco-progetti art. 6 comma 1, lett. c), L.R. 4/2008", precisando che la suddivisione delle risorse tra "spese correnti" e "spese in conto capitale" attiene alla valutazione dell'ente sulla natura specifica dell'attività finanziata; per la realizzazione dell'intervento la Comunità montana non costituirà alcun fondo di rotazione;
e) l'intervento denominato "Finanziamento progetto di cui alla DGR 3039/2005, allegato B) punto 2 - Realizzazione impianti sciistici nei Comuni di Claut e Cimolais" (euro 700.000,00) dà attuazione al progetto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 21 novembre 2005;
CONSIDERATO, altresì, di dover assegnare alla Comunità montana del Friuli Occidentale le risorse economiche di cui al quadro finanziario all'Allegato A), ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 4/2008, pari al 25,33 per cento delle risorse disponibili e, quindi, nella stessa misura percentuale dell'importo assegnato alla Comunità montana con la deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 2007
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge regionale 4/2008, il programma straordinario è concluso entro tre anni dalla data del presente provvedimento, a esclusione delle opere e dei lavori finanziati con contrazione di mutuo, e che per le sue variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4/2008;
CONSIDERATO opportuno prevedere un termine anche per la conclusione delle opere e dei lavori finanziati con contrazione di mutuo, fissandolo in cinque anni dalla data della stipula del contratto di mutuo;
VISTO il Programma operativo di gestione 2008 (POG), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO di dover prenotare le risorse assegnate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 21/2007, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto indicato dal POG;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modificazioni e integrazioni;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione,
a maggioranza,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 4/2008, è approvato il Programma straordinario per l'anno 2008 della Comunità montana del Friuli Occidentale, adottato dal Consiglio del medesimo Ente con deliberazione n. 2 di data 11 marzo 2008, secondo il quadro finanziario di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e con le seguenti prescrizioni:
a) la Comunità montana si attiene, nell'utilizzo dei fondi ad essa assegnati per l'attuazione del programma straordinario, alle disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, richiamate dall'art. 2, comma 2 bis, della legge medesima, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14;
b) gli interventi di natura contributiva a favore di imprese e cittadini devono essere attuati nel rispetto della normativa regionale di settore che ne preveda espressamente la possibilità, oltre che nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti;
c) le opere e i lavori dell'intervento denominato "Contributi ai Comuni per la costruzione/sistemazione bivacchi, ripristino sentieri tematici, recupero casere per sviluppo turistico" (euro 170.000,00) sono definiti in accordo con la Delegazione regionale del CAI, anche al fine di garantire la non sovrapposizione e la

complementarietà degli stessi rispetto ai programmi annualmente finanziati ai sensi dell'art. 8, commi 86-90, della L.R. 2/2000, e con Turismo FVG secondo l'indirizzo dettato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3070 del 10 ottobre 2003 ("LR 33/2002, art 39: "Indirizzi ai Comprensori montani ed alle Province di Gorizia e Trieste ed ai Comuni per la concessione degli incentivi di cui agli art 22, 23 e 24 della L.R. 33/2002");
d) l'intervento denominato, nel programma approvato dalla Comunità montana, "Fondo di rotazione per la costruzione di un parco progetti" (euro 86.650,00 come spesa corrente ed euro 63.350,00 come spesa in conto capitale) viene approvato con la denominazione "Costituzione di un parco-progetti art. 6 comma 1, lett. c), L.R. 4/2008", precisando che la suddivisione delle risorse tra "spese correnti" e "spese in conto capitale" attiene alla valutazione dell'ente sulla natura specifica dell'attività finanziata; per la realizzazione dell'intervento la Comunità montana non costituirà alcun fondo di rotazione;
e) l'intervento denominato "Finanziamento progetto di cui alla DGR 3039/2005, allegato B) punto 2 - Realizzazione impianti sciistici nei Comuni di Claut e Cimolais" (euro 700.000,00) dà attuazione al progetto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 21 novembre 2005.
2. Sono assegnate alla Comunità montana del Friuli Occidentale le risorse del quadro finanziario dell'Allegato A), per un importo complessivo di euro 12.475.025,00.
3. Sono prenotate le risorse di cui al punto 2 con le seguenti imputazioni a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
- euro 126.650,00 a carico dell'U.B. 9.2.1.1158, capitolo 1059, competenza dell'anno 2008;
- euro 1.456.475,00 a carico dell'U.B. 9.2.2.1158, capitolo 1053, competenza dell'anno 2008;
- euro 544.595,00 annui, per venti annualità e complessivi euro 10.891.900,00, a decorrere dall'anno 2009, a carico dell'U.B. 9.2.2.1158, capitolo 1055. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2028 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e al corrispondente capitolo per gli anni medesimi.

4. Il programma straordinario è concluso entro tre anni dalla data del presente provvedimento, ad esclusione delle opere e dei lavori finanziati con contrazione di mutuo, e per le sue variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4/2008.
5. La conclusione delle opere e dei lavori finanziati con contrazione di mutuo è fissata nel termine di cinque anni dalla data della stipula del contratto di mutuo.
6. Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

08_52_1_DGR_2626_2_ALL1

Allegato A)

Comunità montana del Friuli occidentale - Programma straordinario per l'anno 2008 (art. 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4)

INTERVENTI	RISORSE ASSEGNATE (EURO)				TOTALE
	Artt. 11, comma 1, e 13, comma 5, L.R. 4/2008 (Interventi di parte corrente) Capitolo 1059	Artt. 11, comma 1, e 13, comma 7, L.R. 4/2008 (Interventi di parte capitale) Capitolo 1053	Art. 1, comma 85-88, L.R. 30/2007 e art. 10, comma 56, L.R. 9/2008 (Finanziamento pluriennale 2009-2028) Capitolo 1055		
			CAPITALE	INTERESSE	
Contributi ai Comuni per la manutenzione, messa in sicurezza, ripristino di strade vicinali, rurali, sistemazione malghe e viabilità d'accesso.	-	700.000,00	-	-	700.000,00
Progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche agroalimentari.	-	473.125,00	-	-	473.125,00
Biblioteche - potenziamento del polo bibliotecario.	-	15.000,00	-	-	15.000,00
Progetto integrato scuola territorio.	-	35.000,00	-	-	35.000,00
Contributi per gli insegnanti in montagna.	40.000,00	-	-	-	40.000,00
Contributi ai Comuni per la costruzione/sistemazione bivacchi, ripristino sentieri tematici, recupero casere per sviluppo turistico.	-	170.000,00	-	-	170.000,00
Costituzione di un parco-progetto art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 4/2008.	86.650,00	63.350,00	-	-	150.000,00
Finanziamento progetto di cui alla D.G.R. 3039/2005, allegato B) punto 2 - Realizzazione impianti sciistici nei Comuni di Claut e Cimolais.	-	-	700.000,00		
Finanziamento di progetti inerenti le fonti energetiche rinnovabili.	-	-	5.200.000,00	3.266.000,00	10.891.900,00
Finanziamento interventi di completamento della ciclovia presente sul territorio della Comunità montana.	-	-	1.725.900,00		
TOTALI	126.650,00	1.456.475,00	7.625.900,00	3.266.000,00	12.475.025,00

Interesse stimato al tasso annuo costante del 4,50 %, per 20 annualità.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

08_52_1_DGR_2680_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2680

LR 26/2001 - Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Azione 1.1.1 - Sostituzione della fonte di finanziamento di progetti e riprogrammazione di risorse del Piano aggiuntivo regionale derivanti dal fondo di cui all'art. 19 della LR 21/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con Decisione C (2001) 2811 di data 23.11.2001 e successivamente modificato con Decisione C(2004) 4591 di data 19 novembre 2004 e Decisione C(2007) 1992 di data 30 aprile 2007;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante "Norme specifiche per l'attuazione del Docup Obiettivo 2 per il periodo 2000 - 2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato";

VISTA la legge regionale n. 21 del 8 agosto 2007 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" (che abroga la LR 7/99), e in particolare l'art 19 (Fondi per interventi a finanziamento comunitario);

VISTA la DGR 336 del 12.2.2003 "Presa d'atto della coerenza degli interventi inseriti nel Parco progetti di cui alla DGR 3641/2000, finanziato ai sensi dell'art. 23 della LR 7/99, con le finalità del Docup Ob.2 e conferma dell'ammissione a finanziamento di detti interventi nell'ambito dell'asse 1, misura 1.1", tra i quali è stata inclusa l'iniziativa "Interventi di sistemazione e completamento piazzale Margreth 6° lotto - prolungamento banchina", proposta dal Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno (progetto cod. 849, azione 1.1.1, area Obiettivo 2, finanziato con risorse Docup);

VISTA la nota n. 11025 del 2 settembre 2008 con cui la Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, servizio logistica e trasporto merci, ha manifestato all'Autorità di gestione la necessità di integrare il contributo in favore del Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno per il progetto cod. 849, per un importo pari a Euro 377.631,65, a fronte di spese inizialmente considerate inammissibili ma che, alla luce dei risultati di un audit della Commissione, sono da ritenersi ammissibili;

CONSIDERATO che la disponibilità residua di risorse Docup per l'area Obiettivo 2 sull'azione 1.1.1 è pari a Euro 56.255,61;

CONSIDERATO, pertanto, che il fabbisogno espresso nell'ambito dell'azione 1.1.1, al netto delle risorse ancora disponibili, è pari a Euro 321.376,04;

CONSIDERATO che, da una ricognizione delle risorse PAR su altre azioni di cui non si prevede l'utilizzo, risultano disponibili Euro 352.938,33, così suddivisi:

Azione	Direzione/Servizio competente	Risorse par riprogrammabili (Euro)
1.2.1	Direzione centrale ambiente e lavori pubblici	106.352,27
3.1.2	Presidenza della Regione - servizio coordinamento politiche per la montagna	160.920,55
4.3.3	Presidenza della Regione - servizio coordinamento politiche per la montagna	85.665,51
TOTALE		352.938,33

RITENUTO OPPORTUNO reperire le risorse necessarie per integrare il contributo per il progetto cod. 849 modificando la fonte di copertura dei progetti cod. 608, 2506, 2541, 3540 e 2542 dell'azione 1.1.1, tutti in area Obiettivo 2, e integrando contestualmente la dotazione di risorse PAR dell'azione 1.1.1;

RITENUTO OPPORTUNO, in particolare, operare contestualmente le seguenti operazioni:

a) modificare la fonte di copertura dei seguenti progetti dell'azione 1.1.1, al fine di reperire sufficienti risorse Docup, area Obiettivo 2, per l'integrazione del contributo al progetto cod. 849, minimizzando il fabbisogno PAR necessario per garantire il reimpegno dei progetti Docup disimpegnati:

(Euro)

Azione	Codice progetto	Operazione	Fabbisogno Docup (quote fesr e stato)	Fabbisogno Par (quote Fesr e Stato)
1.1.1	608	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-183.821,09	183.821,09
1.1.1	2506	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-337.006,23	337.006,23
1.1.1	2541	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-344.379,19	344.379,19
1.1.1	3540	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-435.673,65	435.673,65
1.1.1	2542	disimpegno progetto PAR e reimpegno sul Docup	978.816,22	- 978.816,22
		SALDO FABBISOGNI	-322.063,94	322.063,94

b) garantire la copertura finanziaria dei progetti disimpegnati dai fondi Docup dell'azione 1.1.1, per un fabbisogno PAR netto di Euro 322.063,94, tramite le seguenti assegnazioni e riprogrammazioni di PAR:

(Euro)

Operazione	Importo PAR riprogrammato
riprogrammazione PAR residuo az. 1.2.1	(-) 106.352,27
riprogrammazione PAR residuo az. 3.1.2	(-) 160.920,55
riprogrammazione PAR residuo az. 4.3.3	(-) 54.791,12
assegnazione PAR in favore dell'azione 1.1.1	(+) 322.063,94
SALDO	0

CONSIDERATO che tali operazioni consentono di liberare risorse Docup sull'azione 1.1.1, area Obiettivo 2, pari a Euro 322.063,94, sufficienti per coprire il fabbisogno netto espresso per l'azione 1.1.1, pari a Euro 321.376,04, al fine di integrare il contributo per il progetto cod. 849;
CONSIDERATO che tali operazioni non inficiano la regolare prosecuzione dei progetti coinvolti né riducono la copertura finanziaria degli stessi, determinando unicamente una sostituzione nella loro fonte di copertura (da PAR a DOCUP e viceversa);
CONSIDERATO che tali operazioni non alterano la ripartizione annuale delle quote di cui all'art. 19, c.4, della LR 21/0007;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore alla mobilità, energia e infrastrutture di trasporto,
all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:
a) si approva la modifica della fonte di copertura dei seguenti progetti dell'azione 1.1.1:

(Euro)

Azione	Codice progetto	Operazione	Fabbisogno Docup (quote FESR e Stato)	Fabbisogno Par (quote FESR e Stato)
1.1.1	608	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-183.821,09	183.821,09
1.1.1	2506	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-337.006,23	337.006,23
1.1.1	2541	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-344.379,19	344.379,19
1.1.1	3540	disimpegno progetto Docup e reimpegno sul PAR	-435.673,65	435.673,65
1.1.1	2542	disimpegno progetto PAR e reimpegno sul Docup	978.816,22	- 978.816,22
		SALDO FABBISOGNI	-322.063,94	322.063,94

b) contestualmente, si approvano le seguenti riprogrammazioni di risorse PAR:

(Euro)

Operazione	Importo PAR riprogrammato
riprogrammazione PAR residuo az. 1.2.1	(-) 106.352,27
riprogrammazione PAR residuo az. 3.1.2	(-) 160.920,55
riprogrammazione PAR residuo az. 4.3.3	(-) 54.791,12
assegnazione PAR in favore dell'azione 1.1.1	(+) 322.063,94
SALDO	0

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

08_52_1_ADC_ATT PROD CANCELLAZIONE COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative della "Società Cooperativa Sociale Co Servi".

Con decreto del 12 dicembre 2008 la società cooperativa "Società Cooperativa Sociale Co Servi", con sede in Trieste, è stata cancellata dall'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione B (Cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

08_52_1_ADC_ATT PROD ISCRIZIONE COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Iscriziopne all'Albo regionale delle cooperative della "Regina delle Alpi Società Cooperativa Sociale".

Con decreto del 12 dicembre 2008 la società cooperativa "REGINA DELLE ALPI Società Cooperativa Sociale", con sede in Forni di Sopra, è stata iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali sezione B (Cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

08_52_1_ADC_SEGR GEN UTGO 7-06

Segretariato generale - Servizio del Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Gorizia

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario CC di Gorizia 7/COMP/2006.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 514/256 e 514/258 del C.C. di GORIZIA. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, in Gorizia, via Roma 12, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20 e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data del 24 dicembre 2008.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia:
dott. Giulia Brumat

08_52_1_ACR_DECR 26

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Decreto del Segretario generale 2 dicembre 2008, n. 26/2008-pers. Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite pres-

so la Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica delle dotazioni organiche.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale", approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 142 del 16 giugno 2005, ed in particolare l'articolo 6, comma 6 che disciplina, fra l'altro, le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
VISTO l'articolo 10, comma 3, del suddetto Regolamento, in base al quale compete al Segretario generale la determinazione del contingente di personale, distinto per categoria e profili professionali, spettante a ciascuna unità di livello non direzionale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 9/2005-PERS del 28 luglio 2005 "Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale", come da ultimo modificato dal proprio decreto n. 22/2008 - pers del 13 novembre 2008;
VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 72 dell'11 novembre 2008, con la quale, al fine di provvedere all'assegnazione alla Segreteria generale del Consiglio regionale del personale che ha superato le "Progressioni verticali per titoli ed esami a n. 10 posti nella categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione economica 1, per le esigenze della Segreteria generale del Consiglio regionale, è stata modificata la dotazione organica complessiva - distinta per categorie e profili professionali - della Segreteria generale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;
RICHIAMATO infine il proprio decreto n. 25/2008-pers del 26 novembre 2008, con cui, al medesimo fine, è stato modificato il contingente di personale spettante alle singole unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale;
SENTITI i Vice Segretari generali Coordinatori d'Area;
RILEVATA la necessità, a seguito di tali modifiche, di apportare alcune variazioni alle dotazioni organiche delle Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso le strutture di livello dirigenziale della Segreteria generale;

DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa,
1. L'organico della Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio protocollo e archivio" istituita presso l'Area generale, Servizio Affari generali è rideterminato in due unità di categoria C e due unità di categoria B.
2. L'organico della Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Gestione amministrativa del personale" istituita presso l'Area generale, Servizio Affari generali è rideterminato in un'unità di categoria D, due unità di categoria C e un'unità di categoria B.
3. L'organico della Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio elaborazione testi" istituita presso l'Area giuridico - legislativa è rideterminato in un'unità di categoria C e tre unità di categoria B.
4. Alla data del presente atto le dotazioni organiche delle Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono quelle riportate nell'allegato A).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 dicembre 2008

VIGINI

08_52_1_ACR_DECR 26_ALL1_STRUTTURE STABILI SEGR GEN CONSIGLIO

ALLEGATO A
DECRETO SG N. 26/2008

STRUTTURE STABILI DI LIVELLO INFERIORE AL SERVIZIO ISTITUITE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE o AREA	SERVIZIO CONSILIARE	STRUTTURA STABILE	ATTRIBUZIONI	CAT. COORD.	ORGANICO
Area generale	Affari generali	Ufficio Protocollo e archivio	Svolge operazioni di registrazione al protocollo, classificazione, conservazione e scarto di tutti i documenti formati o ricevuti dal Consiglio regionale	C	C 2 B 2
		Gestione amministrativa del personale	Gestisce l'acquisizione dei dati e trasposizione degli stessi nella procedura informatica di gestione delle presenze del personale assegnato alla Segreteria generale, agli Ufficio posti alle dipendenze della Presidenza, ai Gruppi consiliari e agli Organi di garanzia; svolge le attività istruttorie dei diversi procedimenti di assegnazione di dette tipologie di personale in coordinamento con i competenti Servizi della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi; effettua l'attività istruttoria delle pratiche di missione in Italia e all'estero; tiene il registro dei decreti del Segretario generale relativi alla gestione del personale; gestisce le procedure di spesa e controllo previste per il lavoro straordinario e missioni riferite alla generalità delle strutture consiliari, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; cura la notifica individuale a tutto il personale delle circolari emanate dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e dal Segretario generale.	D	D 1 C 2 B 1

ALLEGATO A
DECRETO SG N. 26/2008

STRUTTURE STABILI DI LIVELLO INFERIORE AL SERVIZIO ISTITUITE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE o AREA	SERVIZIO CONSILIARE	STRUTTURA STABILE	ATTRIBUZIONI	CAT. COORD.	ORGANICO
Area giuridico - legislativa		Ufficio elaborazione testi	Svolge attività di videoscrittura a favore degli uffici consiliari curando, in particolare, la più complessa funzione di elaborazione dei testi legislativi. avvalendosi di specifici programmi informatici. Svolge altresì attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici consiliari e dell'Amministrazione regionale coinvolti nel completamento dell'iter procedurale legislativo.	C	C 1 B 3

08_52_1_ERR_LR 15 ERRATA

Errata corrige

BUR n. 50 del 10 dicembre 2008. Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 15. Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2007.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 2008, nella legge di cui all'oggetto, a pag 26, vanno tolte le parole:
"DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE L'APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2007"

Parte Terza Concorsi e avvisi

08_52_3_GAR_COM MONFALCONE REVOCA PARZIALE BANDO_005

Comune di Monfalcone (GO)
Revoca parziale dell'oggetto della selezione per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime.

IL DIRIGENTE

Visto la L.R. 22/2006 ed il bando precedentemente pubblicato per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico ricreativo in località Marina Julia e Marina Nova ,

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 2222 dd. 28/11/2008 viene revocato parzialmente l'oggetto del bando di gara, eliminando dall'elenco delle aree demaniali marittime per lo svolgimento di attività di tipo turistico - ricreative, il tratto contraddistinto dalla lettera a) ovvero. Località Marina Julia, superficie complessiva di circa mq 2.746 catastalmente identificata con le particelle 644/11 e 1157 del C.C. di Monfalcone F.M. 13, costituita da un tratto di arenile, meglio descritto nell'allegato capitolato
Monfalcone, 4 dicembre 2008

IL DIRIGENTE:
arch. Maurizio Gobbato

08_52_3_GAR_COM LIGNANO SABBIADORO POLIZZA ASS RCT_023

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Avviso bando di gara per l'affidamento della polizza assicurativa RCT/O.

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI

RENDE NOTO

che con determinazione n. 1300 del 05/12/2008 è stata indetta, per il giorno 03/02/2009 alle ore 10:30, una gara d'appalto (CIG: 02475214C9) mediante procedura aperta e con le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per l'aggiudicazione della polizza RCT/O per il periodo 01.07.2009 - 30.06.2013.Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12:30 del giorno 02/02/2009. Il bando integrale, inviato in data 05/12/2008 alla G.U.C.E., è reperibile sul sito Internet: www.lignano.org. Per ogni altra informazione e per richiedere copia della documentazione di gara rivolgersi al Settore Finanza e Tributi (tel. 0431/409133 e fax 0431/409132).
Lignano Sabbiadoro, 5 dicembre 2008

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI:
dott.ssa Cristina Serano

08_52_3_GAR_COM PRATO CARNICO ASTA IMMOBILI_034

Comune di Prato Carnico (UD)

Avviso bando di gara alienazione mediante asta pubblica di immobili di proprietà comunale - 3° esperimento.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO SERVIZI FINANZIARI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ALTA VAL DEGANO - VAL PESARINA"

RENDE NOTO

Che il Comune di Prato Carnico - frazione Pieria 69 - 33020 Prato Carnico - ha indetto il terzo esperimento di gara mediante asta pubblica per l'alienazione del seguente immobile comunale:

- fabbricato adibito ad attività di bar ristorante in località "Osteai" in Comune di Prato Carnico - base d'asta: 168.000,00 euro;

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29/01/2009

L'asta si terrà il giorno 29/01/2009 alle ore 15.30 e sarà aggiudicata all'offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

La copia integrale del bando di gara è disponibile presso il servizio finanziario del Comune - tel. 0433695963- e-mail: ragioneria@com-prato-carnico.regione.fvg.it e sul sito internet http://www.comune.prato-carnico.ud.it/

Prato Carnico, 12 dicembre 2008

IL RESPONSABILE:
Mauro Collinassi

08_52_3_AVV_AZ TERR ATERGO BILANCIO 2007_018

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Gorizia

Bilancio consuntivo anno 2007.

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 030/2008 del 30 giugno 2008)

STATO PATRIMONIALE (valori espressi in unità di euro)		
ATTIVO	**31/12/07**	**31/12/06**
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
TOTALE CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI (A)	**-**	**-**
B) IMMOBILIZZAZIONI	114.761.452,00	110.593.773,00
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**23.611,00**	**35.303,00**
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	23.611,00	35.303,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**114.733.523,00**	**110.554.152,00**
1) TERRENI E FABBRICATI	98.729.142,00	95.016.265,00
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	-	-
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	-	-
4) ALTRI BENI	172.436,00	163.006,00
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	15.831.945,00	15.374.881,00
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**4.318,00**	**4.318,00**
2) crediti:	-	-
3) Altri titoli	4.318,00	4.318,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	27.655.771,00	26.003.622,00
I RIMANENZE	**-**	**-**
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	-	-
II CREDITI	**8.304.625,00**	**8.717.901,00**
1) verso clienti:	4.773.553,00	5.000.208,00
4-bis) per crediti tributari:	88.744,00	- 7.268,00
5) verso altri:	3.442.328,00	3.724.961,00

III ATTIV. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.	**14.491.262,00**	**14.054.861,00**
6) ALTRI TITOLI	14.491.262,00	14.054.861,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	**4.859.884,00**	**3.230.860,00**
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.857.439,00	3.229.402,00
1) DENARO E VALORI IN CASSA	2.445,00	1.458,00
D) RATEI E RISCONTI	**40.821,00**	**35.400,00**
2) VARI	40.821,00	35.400,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	**142.458.044,00**	**136.632.795,00**
PASSIVO	**39.447,00**	**39.082,00**
A) PATRIMONIO NETTO	100.059.239,00	95.442.807,00
I CAPITALE	-	-
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	-	-
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-
IV RISERVA LEGALE	**424,00**	**424,00**
V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-
VI RISERVE STATUTARIE	-	-
VII ALTRE RISERVE:	**97.652.112,00**	**93.155.181,00**
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**2.287.202,00**	**2.038.590,00**
IX UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	**119.501,00**	**248.612,00**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	19.900.360,00	18.060.575,00
1) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	-	-
2) FONDO PER IMPOSTE	**658.417,00**	**872.231,00**
3) ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	**19.241.943,00**	**17.188.344,00**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.830.555,00	1.740.535,00
D) DEBITI	20.652.303,00	21.371.515,00
3) DEBITI VERSO BANCHE	**1.331.737,00**	**1.611.402,00**
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	**13.997.017,00**	**14.886.396,00**
5) DEBITI PER ACCONTI	**1.660.917,00**	**1.599.446,00**
6) DEBITI VERSO FORNITORI	**1.017.544,00**	**533.697,00**
11) DEBITI TRIBUTARI	**147.793,00**	**240.324,00**
12) DEBITI V/ IST. DI PREV. E SICUREZZA SOCIALE	**183.756,00**	**165.514,00**
13) ALTRI DEBITI	**2.313.539,00**	**2.334.736,00**
E) RATEI E RISCONTI	15.587,00	17.364,00
2) VARI	15.587,00	17.364,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D +E)	**142.458.044,00**	**136.632.796,00**
CONTI D'ORDINE	***48.321.211,00***	***48.321.211,00***

CONTO ECONOMICO (valori espressi in unità di euro)	**31/12/07**	**31/12/06**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.233.549,00	7.438.518,00
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	**6.329.429,00**	**6.851.436,00**
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	**-**	**-**

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	**-**	**-**
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	**117.819,00**	**99.179,00**
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	**2.786.301,00**	**487.903,00**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	8.861.109,00	7.121.976,00
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	**17.098,00**	**16.302,00**
7) PER SERVIZI	**2.405.195,00**	**1.939.059,00**
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	**1.619,00**	**264,00**
9) PER IL PERSONALE	**3.303.469,00**	**2.929.530,00**
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**598.676,00**	**541.486,00**
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	**-**	**287.000,00**
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	**1.597.723,00**	**518.298,00**
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**937.329,00**	**890.037,00**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	**372.440,00**	**316.542,00**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	806.529,00	683.099,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**-**	**-**

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**938.043,00**	**837.082,00**
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	**131.514,00**	**153.983,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
18) RIVALUTAZIONI	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 54.114,00	13.418,00
20) PROVENTI STRAORDINARI	**-**	**17.969,00**
21) ONERI STRAORDINARI	**54.114,00**	**4.551,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	**1.124.855,00**	**1.013.059,00**
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	**1.005.354,00**	**764.449,00**
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	***119.501,00***	***248.610,00***

IL PRESIDENTE:
dott. Roberto Grion

08_52_3_AVV_COM AVIANO 61 PRGC_016

Comune di Aviano (PN)
Avviso di approvazione del progetto preliminare di “Sistemazione idraulica dei torrenti Riduan e Cavrezza mediante ricalibratura e ripristino dei tratti tombati a tutela della sicurezza idraulica del centro abitato - PG n. 652.S Lotto A” e contestuale adozione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 24.11.2008 (esecutiva), il Comune di Aviano ha adottato la Variante n. 61 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione la Variante n. 61 al Piano Regolatore Generale Comunale sarà depositata presso il Settore Lavori Pubblici e Territorio del Comune - ufficio Urbanistica - in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni.
Aviano, 1 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP E TERRITORIO:
ing. Sandro Macor

08_52_3_AVV_COM AZZANO DECIMO 39 PRGC_010

Comune di Azzano Decimo (PN)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 , comma 4 del Regolamento di attuazione della Parte Urbanistica della L.R. 5/2007 e s.m.i., approvato con DPGR 20/03/2008 n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 09/10/2008, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la variante n. 39 al PRGC.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di attuazione, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Azzano Decimo, 4 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

08_52_3_AVV_COM CODROIPO 42 PRGC_008

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 42 al

Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti l'art.17 commi 4 e 5 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 096/Pres e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, con riferimento all'art. 63 comma 5, lettera a) della L.R. 23.02.2007 n. 5 e con le procedure stabilite dall'art.17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 096/Pres, la variante n. 42 al Piano Regolatore Generale Comunale di Codroipo relativa alla modifica degli artt. 11bis, 15 C. 2 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Che la predetta deliberazione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Codroipo, 3 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA E AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

08_52_3_AVV_COM CODROIPO PAC PASCUT_015

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Pascut".

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 4 c.7 della L.R. 12/2008 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007"

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2008, immediatamente esecutiva, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "PASCUT" relativo a una zona omogenea E5 sita in Loc. Zompicchia a Codroipo.

Codroipo, 3 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA E AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

08_52_3_AVV_COM CORMONS PAC MICHELA 2_031

Comune di Cormons (GO)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata - Zona omogenea C1 - Zone urbane di espansione a basso indice di edificabilità territoriale - Ambito r2 - Denominato "Michela 2" - via Gramsci.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 10.12.2008, il Comune di Cormòns ha approva-

to il PAC di iniziativa Privata - Zona Omogenea C1 - Zone urbane di espansione a basso indice di edificabilità territoriale - Ambito r2 - Denominato “MICHELA 2” - via Gramsci.
Cormons, 15 ottobre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Fulvio Ceccotti

08_52_3_AVV_COM FOGLIANO DI REDIPUGLIA 2 PRPC-18 PRGC_002

Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Estratto delibera di Consiglio n. 36 dd. 24.11.2008. Approvazione variante n. 2 al PRPC Centro e contestuale variante n. 18 al PRGC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) DI APPROVARE l’allegato elaborato “Relazione esplicativa sulle osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 2 al PRPC da parte dei privati redatto dall’estensore della variante stessa, dott. ing. Antonio Nonino.
2) DI APPROVARE la variante n. 18 al P.R.G.C.
3) DI APPROVARE la variante n. 2 al PRPC di iniziativa pubblica per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona chiesa e scuole medie tenendo conto delle modifiche apportate dall’elaborato di cui al punto 1 il quale fa parte integrante del presente atto..
4) DI INCARICARE il Sindaco a sovrintendere agli adempimenti necessari all’esecuzione delle procedure per arrivare all’approvazione della variante di cui trattasi.

(omissis)

08_52_3_AVV_COM FOGLIANO DI REDIPUGLIA 17 PRGC_001

Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Estratto delibera di Consiglio n. 37 dd. 24.11.2008. Approvazione variante n. 17 al PRGC - Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variante n. 17 al P.R.G.C. “Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia in alcuni Comuni dell’agro monfalconese” B.I. 018/05 ai sensi dell’art. 24 c. 1 della L.R. 05/2007 e gli artt. 11 e 17 del DPR n. 86/2008 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 05/2007 di data 23.02.2007) e contestualmente l’approvazione del Documento di Verifica della Valutazione Ambientale Strategica collegata alla variante stessa, dando atto che la variante n. 17 al P.R.G.C. di cui trattasi non è da assoggettare alla procedura V.A.S. (come da comunicazione Servizio VIA Regionale e Azienda per i Servizi Sanitari).

(omissis)

2) DI INCARICARE il Sindaco a sovrintendere agli adempimenti necessari all’esecuzione delle procedure per arrivare all’approvazione della variante di cui trattasi.

(omissis)

08_52_3_AVV_COM GONARS 4 PRGC_012

Comune di Gonars (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 4 - pri-

mo stralcio - al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 63 c. 1 della L.R. 5/2007 ed il DPGR 086/Pres del 25/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2008, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 4 - primo stralcio - al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 63 c. 1 della L.R. 5/2007.

Ai sensi dell'art. 63 c. 1 della L.R. 5/2007 del DPGR 086/Pres e della ex L.R. 52/91 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 11.12.2008 al 27.01.2009 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 27 gennaio 2009, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Gonars, 4 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Tiziano Felcher

08_52_3_AVV_COM GONARS PRPC ROPPA_013

Comune di Gonars (UD)
Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato "F.lli Roppa".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 4 della L.R. 12/2008, la L.R. 5/2007 ed il DPGR 086/Pres del 25/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2008 è stato approvato il Piano Attuativo Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato "F.lli Roppa".

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2008 la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per il periodo di sua validità.

Gonars, 4 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Tiziano Felcher

08_52_3_AVV_COM GORIZIA 28 PRGC_009

Comune di Gorizia
Avviso di adozione e deposito della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visto l'art. 63 della L.R. 5/07 e il D.P.R. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14.11.2008, è stata adottata la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 63 comma 5 lett. a) della L.R. n. 5/07.

La deliberazione divenuta esecutiva il 06.12.2008 e gli elaborati tecnici costituenti la variante stessa, saranno depositati per 30 (trenta) giorni effettivi, presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica (sede di Via Garibaldi n. 7) a decorrere dal giorno 24 dicembre 2008 e sino a tutto il 9 febbraio 2009, come disposto dall'art. 17, comma 4 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/07 approvato con D.P.R. n. 086/Pres. del 20.03.2008.

Le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte su carta semplice, dovranno essere

presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata postale entro la data improrogabile del 9 febbraio 2009.
Gorizia, 10 dicembre 2008

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA:
arch. Maria Antonietta Genovese

08_52_3_AVV_COM GRADISCA D'ISONZO 1 PRPC CENTRO STORICO_040

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica relativo alla zona omogenea "A - Centro Storico".

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2008 esecutiva nei termini di legge è stata approvata la Variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo al Centro Storico.
Gradisca d'Isonzo, 24 novembre 2008

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

08_52_3_AVV_COM GRADO 10 PRGC_033

Comune di Grado (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 10 Piano regolatore generale comunale: modifica artt. 11.7, 18, 31.1 e 27.2 delle norme tecniche di attuazione in materia di volumi "Una tantum", destinazioni d'uso commerciali, artigianali, direzionali e servizi balneari.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione n°086/Pres del 20 marzo 2008.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.09.2008, esecutiva il 18.10.2008, è stata adottata la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale: Modifica artt. 11.7, 18, 31.1 e 27.2 delle norme tecniche di attuazione in materia di volumi "una tantum", destinazioni d'uso commerciali, artigianali, direzionali e servizi balneari..
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n°086/Pres del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29 dicembre al 3 febbraio 2009 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 3.02.2009, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Grado, 22 dicembre 2008

IL DIRIGENTE:
arch. Alessandro De Luisa

08_52_3_AVV_COM MAGNANO IN RIVIERA_1_ TELEFONIA_037

Comune di Magnano in Riviera (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione del Piano comunale

di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2008, il comune di Magnano in Riviera ha preso atto, in ordine al piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni ed ha approvato il suddetto piano, ai sensi di legge.
Magnano in Riviera, 24 luglio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Sandro Iob

08_52_3_AVV_COM MAGNANO IN RIVIERA_2_ 31 PRGC_021

Comune di Magnano in Riviera (UD)

Adozione variante n. 31 al PRGC e modifica alle norme di attuazione.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2008, esecutiva il 27.11.2008, è stata adottata la variante n.31al Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 16.12.2008 al 14.01.2009 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 14 gennaio 2009, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Magnano in Riviera, 11 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Sandro Iob

08_52_3_AVV_COM MALBORGHETTO VALBRUNA CLASSIFICAZIONE ALBERGO PICCHIO NERO_030

Comune di Malborghetto Valbruna (UD)

Riclassificazione struttura ricettiva - LR 2/2002, art. 58.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

Che con determinazione N. 838/846 del 25/11/2008, in esecuzione alla L.R. 16/01/2002, n. 2, è stata riclassificata per il periodo 2009-2013 la seguente struttura ricettiva:
Albergo Picchio Nero, sito in Malborghetto Valbruna, Via Alpi Giulie, 1 - 3 stelle, 9 camere, 9 bagni, 19 posti letto.
Che avverso il presente provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tarvisio, 11 dicembre 2008

IL DIRIGENTE:
dr. Federico Varutti

08_52_3_AVV_COM PALAZZOLO DELLO STELLA PAC OLISTELLA_035

Comune di Palazzolo dello Stella (UD)

Avviso di adozione e deposito del Piano attuativo comunale (PAC) denominato "Centro Agricolo Multifunzionale Olistella".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
Visto l'art. 7 comma 7 del D.P.R. 086/Pres. del 20.03.2008;

RENDE NOTO

- che con deliberazione consigliare n. 65 del 27.11.2008, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "Centro Agricolo Multifunzionale Olistella" e il relativo "Rapporto Ambientale";
- ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 5/2007 e s.m.i., l'atto deliberativo, unitamente agli elaborati relativi e al Rapporto Ambientale, saranno depositati presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
- entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.

Palazzolo dello Stella, 15 dicembre 2008

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

08_52_3_AVV_COM PASIAN DI PRATO DECRETI ESPROPRI_014

Comune di Pasian di Prato (UD)

Lavori di sistemazione idraulica a difesa della frazione di Colloredo di Prato tramite la realizzazione di un sistema di captazione e drenaggio delle acque piovane. Pubblicazione decreti definitivi.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO LL.PP.

Visto l'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con decreto n. 13 in data 25/11/08 è stato espropriato alla sig.ra Bacchetti Anna Maria il terreno censito al Fg. 8 mapp.le 412;
che con decreto n. 12 in data 25/11/08 è stato espropriato al sig. Peressini Enzo il terreno censito al Fg. 8 mapp.le 416;
che con decreto n. 11 in data 25/11/08 è stato espropriato alle sig.re Del Fabbro Alcidia e Chiappino Milvia il terreno censito al Fg. 8 mapp.le 414;
che con liquidazione n. 14 in data 25/11/08 è stato espropriato alla sig.ra Casco Maria Pia i terreni censito al Fg. 8 mapp.le 410 e 408;
che con decreto n. 10 in data 25/11/08 è stato espropriato alla sig.ra Antonutti Adriana e Antonutti Paolo il terreno censito al Fg. 4 mapp.le 1003;

Pasian di Prato, 1 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO LL.PP.:
geom. Giulio Meroni

08_52_3_AVV_COM POCENIA 22 PRGC E 1 PRPC TORSA_007

Comune di Pocenia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 22 al PRGC e della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica di recupero della frazione di Torsa relative al progetto preliminare dei lavori di riqualifi-

cazione del centro urbano di Torsa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'articolo 17 del D.P.R. 20/03/08 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 22 del 25 settembre 2008, sono state approvate la variante n. 22 al P.R.G.C. e la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica di recupero della frazione di Torsa relative al progetto preliminare dei lavori di riqualificazione del centro urbano di Torsa.

Pocenia, 10 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

08_52_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI 1 PRPC PICCOLA_026

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Avviso approvazione variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata denominato "Piccola".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Visto il comma 7 dell'art. 4 della L.R. 12/08,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.59 del 20.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante n.1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Piccola"..

Pozzuolo del Friuli, 10 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Luciano Maria Qualesso

08_52_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI 1 PRPC VIA MORTEGLIANO_027

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Avviso approvazione variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata finalizzato al recupero di un insediamento a corte situato in via Mortegliano nel Capoluogo del Comune di Pozzuolo del Friuli.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Visto il comma 7 dell'art. 4 della L.R. 12/08,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.58 del 20.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante n.1 al P.R.P.C. di iniziativa privata finalizzato al recupero di un insediamento a corte situato in Via Mortegliano nel Capoluogo del Comune di Pozzuolo del Friuli.

Pozzuolo del Friuli, 10 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Luciano Maria Qualesso

08_52_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI 44 PRGC_024

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Avviso approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Vista la L.R. 5/07 ed il comma 8 dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica approvato con Decreto del Presidente della Regione 20.03.2008 n.086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 61 del 20.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante n. 44 al P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. 31 del 12.06.2008.
Pozzuolo del Friuli, 10 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Luciano Maria Qualesso

08_52_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI PRPC PAC TERENZIO_025

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Avviso approvazione PRPC di iniziativa privata denominato "Pac Terenzio".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Visto il comma 7 dell'art. 4 della L.R. 12/08 ;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.60 del 20.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "PAC TERENZIO".
Pozzuolo del Friuli, 10 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Luciano Maria Qualesso

08_52_3_AVV_COM SAGRADO DECR 1 ESPROPRI_022

Comune di Sagrado (GO)
Decreto di esproprio n. 1 dd. 11.12.2008 delle aree interessate dall' "Intervento urgente di protezione civile per il drenaggio delle acque a Poggio Terza Armata".

IL RESPONSABILE PER LE ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

1) Di espropriare, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 327/01 "Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni, i beni di seguito indicati, così come risultano dal piano di frazionamento depositato agli atti, per i quali si è provveduto al pagamento al proprietario delle relative indennità:

N°	COMUNE CENS.	P.T.	P.C.	PROPRIETARIO	DATI ANAGRAF.	RESIDENZA SEDE	CODICE FISCALE	INDENNITA'
1	Poggio Terza Armata	383 1° ct	.453	URBAN Luciano	Ruda (Ud) 20.10.1939	Ruda (Ud) via Roma, 42/A	RBNLCN39R20H629A	3.576,00

2) di evidenziare che sulla p.c. 1/4 del Comune Censuario di Poggio Terza Armata, bene di proprietà del sig. Luciano URBAN (P.T. 383, c.t. 1°) sarà istituito l'asservimento a peso della p.c.1/4 ed a favore della p.c. .453, per il passaggio di linee tecnologiche lungo il perimetro contraddistinto dalle lettere "a", "b", "c", "d", "e" ed "f";

(omissis)

IL RESPONSABILE PER LE ESPROPRIAZIONI:
arch. Roberto Daris

08_52_3_AVV_COM SAN LORENZO ISONTINO 11 PRGC_036

Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al PRGC, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., relativa all'approvazione del progetto preliminare per le opere di "Miglioramento ed adeguamento della rete irrigua - Bacino N. 15-16.".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 24 della L.R. 23.02.2007 N. 5 e s.m.i. e l'art. 11 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

- Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2008 del 28 novembre 2008, divenuta esecutiva in stessa data, è stato approvato il progetto preliminare per le opere di "Miglioramento ed adeguamento della rete irrigua - Bacino N. 15-16", costituente, ai sensi dell'art. 24, 1° comma della L.R. 5/2007, adozione di Variante N. 11 al P.R.G.C.;
- Che il progetto preliminare in oggetto è stato presentato in ottemperanza alla normativa di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i., recante disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità e che che con l'adozione della Variante n. 11 l'inserimento dell'opera nel P.R.G.C., prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni immobili interessati dalle opere in argomento;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge Regionale n. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 086/Pres., tutti gli elaborati costituenti il progetto preliminare ed i relativi elaborati di variante n. 11 al P.R.G.C., unitamente alla Delibera consiliare N.24/2008 d.d. 28.11.2008,

SONO DEPOSITATI

nella sede municipale di via Boschetto n. 1, presso l'ufficio segreteria, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi e cioè dal 24.12.2008 al 03.02.2008.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Protocollo generale del Comune le proprie osservazioni alla Variante N. 11 al P.R.G.C. ed entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni allo stesso.
Il periodo di deposito di cui sopra costituisce periodo di consultazione dell'Autorità competente in materia ambientale e paesaggistica al fine di esprimere il parere di spettanza.
Dalla residenza municipale, 24 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
avv. Francesco Lenardi

08_52_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 29 PRGC_032

Comune di Sesto al Reghena (PN)

Approvazione variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale relativa a: "Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola che comprende la costruzione della nuova scuola elementare. Approvazione progetto preliminare, ai sensi della LR n. 5/2007 art. 24 e Regolamento di attuazione DPR n. 086/Pres./08 - art. 11".

Ai sensi L.R. N. 5/2007 art. 24 e Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 086/Pres./08-art. 11-17, si comunica che con delibera di C.C. N. 64 del 26.11.2008 è stata approvata la Variante N. 29 al P.R.G.C. relativa alla "Riqualificazione di un ambito in frazione di Bagnarola che comprende la costruzione della nuova scuola elementare . Approvazione progetto preliminare, ai sensi L.R. n. 5/2007 - art. 24 e regolamento di attuazione D.P.R. N. 086/Pres. /08 - art. 11".
Sesto al Reghena, 12 dicembre 2008

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

08_52_3_AVV_COM TAVAGNACCO CLASSIFICAZIONE LOCANDA GROP_028

Comune di Tavagnacco (UD)

Classificazione della residenza turistico alberghiera denominata "La Locanda del Grop".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

rende noto che con propria determinazione n. 1084 del 21.11.2008, la residenza turistico alberghiera denominata "LA LOCANDA DEL GROP" sita in Tavagnacco (Ud), Via Matteotti, 16, gestita dalla Società "TRATTORIA AL GROP S.A.S. DI ELIO, SILVIA E SIMONA DEL FABBRO & C.", composta da sei unità abitative ammobiliate, tutte dotate di angolo cottura e bagno completo con doccia, per un totale di 16 posti letto, è stata classificata a "due stelle".

Tavagnacco, 28 novembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE:
Maurizio Rossi

08_52_3_AVV_COM TRICESIMO 63 PRGC_011

Comune di Tricesimo (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione del progetto di messa in sicurezza di un percorso pedonale protetto nell'ambito della SS Pontebbana nel centro storico di Tricesimo. Intervento 8.18 PRUSST che costituisce variante n. 63 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Visto il 5°comma dell'art. 63 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica emanato con Decreto del Presidente della Regione 20/03/2008 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2008, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto di messa in sicurezza e realizzazione di un percorso pedonale protetto nell'ambito della S.S. Pontebbana nel centro storico di Tricesimo, intervento 8.18 P.R.U.S.S.T. che costituisce Variante n. 63 al P.R.G.C.

Visto il 5° comma dell'art. 63 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica emanato con Decreto del Presidente della Regione 20/03/2008 n. 086/Pres., la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29/12/2008 al 11/02/2009 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 11/02/2009, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tricesimo, 10 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
Norberto Rizzi

08_52_3_AVV_COM TRIESTE 113 PRGC_039

Comune di Trieste - Area Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Urbana

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante parziale n. 113 al vigente PRGC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5, della L.R. 5/2007 s.m.i. si informa che la deliberazione consiliare:
- n. 98 dd. 27/11/08 - Approvazione progetto preliminare "O.C.P.M. 3405/05 L.R. 64/1986 Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto di Strada del Friuli, zona numero civico 431, a salvaguradia della pubblica incolumità e del transito "ex art. 127 comma 2° L.R. 52/91s.m.i. - adozione della variante parziale n. 113 al vigente P.R.G.C.
viene depositata all'Albo Pretorio di via Malcanton n. 2 per 10 (dieci) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal giorno 24 dicembre 2008 e sino a tutto il 3 gennaio 2009; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di immobili vincolati dallo strumento urbanistico possono presentare opposizioni.
Trieste, 15 dicembre 2008

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
arch. Ave Furlan

08_52_3_AVV_COM TRIESTE CLASSIFICAZIONE ABERGO PORTA CAVANA_029

Comune di Trieste - Area Sviluppo Economico e Turismo
Classificazione struttura ricettiva alberghiera legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 modificata con la LR 29/2005 del 5 dicembre 2005.

IL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

rende noto che con determinazione dirigenziale n. 133 dd. 04.12.2008 è stato attribuito alla struttura ricettiva alberghiera denominata "Porta Cavana" (Dependance) ubicata in via Diaz n. 10 Trieste, ai fini della Legge Regionale 16 gennaio 2002 e successive modifiche, il livello di classificazione a "una stella" .
La classificazione attribuita ha validità fino al 12.03.2013.
Trieste, 11 dicembre 2008

IL DIRETTORE:
dott. Edgardo Bussani

08_52_3_AVV_COM VILLA VICENTINA PAC CONS AGRARIO FVG_041

Comune di Villa Vicentina (UD)
Avviso di adozione del progetto di Piano attuativo comunale di iniziativa privata per uso misto agricolo commerciale per conto del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 25 comma 7 della L.R. 05/2007 e comma 7 dell' art.7 del DPGR 20.03.2008 n. 086/Pres

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 27.11.2008 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata ai sensi dell'art. 25 L. R. n. 05/2007, il progetto di piano attuativo di iniziativa privata per uso misto agricolo commerciale per conto del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia.
La deliberazione di approvazione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Villa Vicentina,15 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Luca Bianco

08_52_3_AVV_DIR LLPP GO BULLONERIA EUROPEA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta SBE Società Bulloneria Europea Spa.

Con Decreto del Direttore del Servizio dell'Idraulica ALP7/1994/GO/IGD/362/21 emesso il 21.10.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015 alla ditta S.B.E. Società Bulloneria Europea S.p.A. il diritto a derivare acqua nella quantità di moduli 1,20 pari a 120 litri/secondo, per un prelievo massimo annuo di mc. 3.100.000 mediante n°5 pozzi terebrati all'interno dello stabilimento sito a Monfalcone Via dei Bagni n.26, ad uso industriale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Giorgio Pococco

08_52_3_AVV_DIR LLPP GO STRATO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia

Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con Decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa:

-n° 140 LL.PP./GO/IPD/440 emesso il 30.10.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015 alla Ditta Strato s.r.l. il diritto a derivare acqua nella quantità di moduli 0,12 pari a 12 litri/secondo, mediante un pozzo nel Comune Censuario di Monfalcone nel F.M. 9 p.c. °5508, per uso igienico ed assimilati.

-n° 141 LL.PP./GO/IPD/308 emesso il 06.11.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2013 alla Ditta Nadali Ilvo il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0,04 pari a 4 litri/secondo, mediante un pozzo nel C.C.di Corona al F.M. 1 p.c. 1218/1, per uso igienico ed assimilati

-n° 142 LL.PP./GO/IPD/457 emesso il 06.11.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2011 alla Azienda Agricola Gregorat Loris il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0,30 pari a 30 litri/secondo, mediante un pozzo nel Comune di Villesse al F.M. 15 p.c. 492, per uso irriguo.

-n° 143 LL.PP./GO/IPD/243 emesso il 06.11.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2013 alla Ditta Impianti Sandrini Umberto & C. il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0,025 pari a 2,5 litri/secondo, mediante un pozzo nel Comune di Farra d'Isonzo al F.M. 17 p.c. 37/20, per uso igienico ed assimilati

-n° 144 LL.PP./GO/IPD/288 emesso il 06.11.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2013 alla Azienda Agricola Tomovo di Tomsic Marko & C. il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0,035 pari a 3,5 litri/secondo, mediante un pozzo nel Comune di Savogna d'Isonzo al F.M. 1-2 p.c. 152, per uso igienico ed assimilati.

-n° 145 LL.PP./GO/IPD/289 emesso il 06.11.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2013 alla Azienda Agricola Tomsic Fortunato il diritto di derivare acqua nella quantità di moduli 0,035 pari a 3,5 litri/secondo, mediante un pozzo nel Comune di Savogna al F.M. 6-7 p.c. 326, per uso igienico ed assimilati.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
dott. Mauro Bordin

08_52_3_AVV_SEGR GEN PO ATT BUR COMUNICATO

Segretariato generale - Posizione organizzativa attività specialistica per la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione - Trieste

Comunicato della Redazione.

Si informa che a partire dal primo numero di gennaio 2009, gli avvisi relativi alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (concessioni di derivazione d'acqua), verranno pubblicati nella parte prima del Bollettino Ufficiale, dove trovano collocazione gli avvisi delle Direzioni centrali (dopo le delibere della Giunta regionale), anziché in parte terza.

08_52_3_CNC_AG REG ARERAN BANDO MOBILITÀ ISTR AMMINISTRATIVO_017

Areran Agenzia per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Avviso di pubblicazione dell'estratto del bando di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di categoria C - profilo "Istruttore amministrativo/contabile".

E' indetta procedura di mobilità esterna per la copertura di due posti di categoria C - profilo professionale "Istruttore amministrativo/contabile".
Termine di presentazione delle domande: 26 gennaio 2009
Il bando di mobilità è reperibile all'indirizzo internet www.areran.fvg.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all'ufficio segreteria dell'A.Re.Ra.N. ai numeri 0432/555755 - 893 oppure 040/3774812.
Trieste, 9 dicembre 2008

IL VICE PRESIDENTE:
Fabrizio Cigolot

08_52_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI GRADUATORIE_006

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami.

Con determinazioni n. 353 del 03/11/2008, n. 362 del 12/11/2008, n. 379 del 26/11/2008, n. 380 del 26/11/2008 e n. 382 del 28/11/2008 sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami indetti, rispettivamente, per la copertura di:

- un posto di Dirigente medico di Gastroenterologia:

1	INCARBONE	Salvatore	p. 81,113/100
2	ARTICO	Gianmarco	p. 72,007/100
3	PODDESU	Davide	p. 64,017/100

- un posto di Dirigente medico di Oncologia:

1	TOMASSI	Ottaviano	p. 77,661/000
2	DEL CONTE	Alessandro	p. 72,594/100
3	ERMACORA	Paola	p. 71,397/100
4	SANTEUFEMIA	Davide Adriano	p. 68,512/100
5	DI GIACOBBE	Alessia	p. 65,034/100

- un posto di Dirigente Amministrativo per la Struttura Operativa Complessa "Politiche del Personale":

1	COSTELLA	Vania	p. 81,775/100
2	RAMPOGNA	Dora	p 77,568/100
3	BEARZI	Fabiana	p. 73,865/100
4	FLORA	Francesca	p. 69,843/100
5	FERRARI	Aurelio	p. 65,386/100
6	DI GIUSTO	Massimo	p. 61,433/100

- un posto di Dirigente Amministrativo per la Struttura Operativa Complessa "Affari Generali e Legali":

1	FONTANA	Alberto	p. 83,150/100
2	TORO	Anna	p. 80,547/100
3	BUSOLINI	Eugenio	p. 71,775/100
4	GHIRARDI	Chiara	p. 68,761/100
5	DI GIUSTO	Massimo	p. 65,437/100

- due posti di Dirigente medico di Neurologia:

1	CAPOZZOLI	Francesca	p. 83,597/100
2	ZANET	Luca	p. 79,401/100
3	GELLI	Andrea	p. 77,590/100
4	CATTARUZZA	Tatiana	p. 76,864/100
5	GAUDENZI	Anna	p. 68,194/100

IL RESPONSABILE DELLA S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Zavagno

08_52_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI SORTEGGIO COMMISSIONI_019

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"- Pordenone
Pubblicazione data sorteggio concorsi pubblici.

In data 26 gennaio 2009 alle ore 9,00 presso la S.O.C. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - 1° Piano Padiglione "D" - dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone la Commissione appositamente nominata, procederà ai sorteggi dei Componenti delle Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:
- 2 posti di Dirigente medico di Ortopedia e traumatologia;
- 1 posto di Dirigente medico di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Zavagno

08_52_3_CNC_AZ SS3 SORTEGGIO COMMISSIONE_038

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" - Udine
Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, 3° comma del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto:
- n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica - ore 9.00
Qualora detto giorno coincida con giornata non lavorativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il sorteggio avrà luogo presso la Biblioteca della sede amministrativa dell'Azienda, in piazzetta Portuzza 2 - Gemona del Friuli (UD).

IL RESPONSABILE DELLA S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

08_52_3_CNC_ENTE ERDISU TS_1_ BANDO MOB INTERN_004

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Erdisu - Trieste
Bando per la concessione di contributi integrativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale aa. 2008/2009. Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 54/2008 del 5 dicembre 2008. Scadenza: 31 gennaio 2009.

Art. 1 destinatari

Possono partecipare, per una sola volta per ciascun corso di studio, alla concessione di un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi non comunitari:

– gli studenti che siano idonei o vincitori di borsa di studio dell'Erdisu di Trieste per l'anno accademico 2008/2009, a condizione che partecipino ai programmi di mobilità nello stesso anno accademico e che il periodo di studio e/o di tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
Possono partecipare al concorso anche gli studenti che abbiano già iniziato il soggiorno di studio all'estero.

Art. 2 importo del contributo

L'importo del contributo integrativo è di 500,00 euro su base mensile, indipendentemente dal Paese di destinazione, per la durata del periodo di permanenza all'estero certificata dall'Ateneo o dal Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste, sino ad un massimo di dieci mesi. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario e l'importo della borsa concessa dall'Università degli Studi o dal Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100,00 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 euro per i paesi extraeuropei. L'Erdisu garantisce almeno l'integrale erogazione di almeno 10 contributi integrativi di mobilità internazionale.

Art. 3 determinazione del numero dei contributi e dei vincitori

Il numero dei contributi sarà determinato in base alle disponibilità finanziarie stanziate per tale tipo di intervento. I vincitori saranno determinati in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti al primo anno o agli anni successivi rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. La graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi al primo, stilata in ordine decrescente in base al merito scolastico, sarà unica per tutti i corsi di laurea. La graduatoria per gli iscritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale o del biennio specialistico di II livello del Conservatorio Tartini e dei laureati verrà fatta in base al reddito ed ordinata in modo crescente.
In ogni caso il punteggio sarà quello conseguito nel concorso per la concessione delle borse di studio.

Art. 4 presentazione delle domande

La domanda di contributo, contenente una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere redatta sull'apposito modulo fornito dall'Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste e scaricabile dal sito www.erdisu.trieste.it "Modulistica".
La domanda dovrà essere presentata al Servizio degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Salita Monte Valerio n. 3 34127 Trieste - entro il 31.01.2009, unitamente alla copia del learnment agreement (d'ora in poi denominato progetto formativo). Ove la domanda sia presentata entro il 31.01.2009 e la Facoltà non abbia ancora provveduto è concesso agli studenti di integrare la domanda entro il 31.03.2009.
In alternativa è possibile spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una copia fronte retro di un documento di identità. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Erdisu entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
Gli studenti che abbiano già iniziato il soggiorno all'estero dovranno, comunque, presentare la domanda entro il 31.01.2009 e potranno consegnare il progetto formativo e la relativa approvazione al rientro.
La domanda dovrà indicare il periodo di permanenza all'estero ed il Paese di destinazione.

Art. 5 modalità di pagamento

La corresponsione del contributo verrà effettuata per il 50% dell'ammontare complessivo, entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, salvo il diritto di recupero di cui al comma successivo.
L'erogazione della somma è subordinata al conseguimento dell'approvazione da parte della Facoltà del progetto formativo. Nel caso ciò non avvenga l'Erdisu esigerà la restituzione del contributo di mobilità internazionale erogato.
La rata finale verrà erogata al termine del periodo di mobilità, previo accertamento del riconoscimento accademico definitivo in termini di crediti, successivamente alla comunicazione da parte dell'Università e del Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste dell'importo della borsa versato mensilmente agli studenti, nonché del periodo di effettiva permanenza all'estero.
Lo studente che rinunci al programma di mobilità o trascorra un periodo inferiore a quello dichiarato dovrà restituire le somme equivalenti ai mesi non effettivamente trascorsi all'estero.
Gli studenti abbiano già iniziato il soggiorno all'estero riceveranno il pagamento della prima rata previa presentazione del progetto formativo.

Art. 6 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati)

e successive modifiche ed integrazioni, che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.
Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi integrativi per la mobilità internazionale di cui al presente bando.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del d. lgs. 196/2003 viene creata una graduatoria dei beneficiari dei contributi integrativi per la mobilità internazionale volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato D.lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.
Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'ERDISU di espletare la procedura concorsuale.
Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.
I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste.
L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it.

Art. 7 norme di rinvio

Per quanto non previsto dai precedenti articoli, trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott.sa Cristiana Cattunar
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Franco Mazzuia, tel. 0403595335
e-mail: mazzuia@erdisu.trieste.it

08_52_3_CNC_ENTE ERDISU TS_2_ BANDO TESI_004

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Erdisu - Trieste

Bando di concorso per la concessione di contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea aa. 2008/2009. Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 53/2008 del 5 dicembre 2008. Scadenza: 31 gennaio 2009.

Art. 1 tipologia di intervento

L'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste mette a concorso dei contributi straordinari per soggiorni di ricerca in Italia, con esclusione del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, ed all'estero, al fine di consentire lo sviluppo e l'approfondimento degli argomenti riguardanti la tesi di laurea, concordata ed approvata dal docente.
Vengono messi a concorso:
n. 8 contributi dell'importo massimo di € 1.600,00 per soggiorni all'estero di cui n.1 riservato a tesi di laurea aventi per argomento il diritto allo studio universitario;
n. 2 contributi dell'importo massimo di € 800,00 per soggiorni in Italia di cui n.1 riservato a tesi di laurea aventi per argomento il diritto allo studio universitario.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2009 e comunque prima della partenza per il soggiorno di ricerca, al Servizio degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario corredata dalla documentazione richiesta.
Il soggiorno di ricerca dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2010.

Art. 2 requisiti di merito, di reddito e di patrimonio

Per accedere al concorso gli studenti dovranno essere in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di

patrimonio stabiliti dal bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio per l'a.a. 2008/2009 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 31 di data 23 giugno 2008.
Potranno presentare domanda gli studenti dell'ultimo anno di corso regolare e fino ad un anno fuori corso:
a)iscritti all'Università degli Studi di Trieste:
– Corso di laurea in Scienze della formazione primaria;
– Corso di laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico;
– Corso di laurea specialistica e laurea magistrale;
b)iscritti al Conservatorio di musica G. Tartini:
– Biennio specialistico di secondo livello.

Art. 3 presentazione della domanda

La domanda di contributo, contenente una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere redatta sull'apposito modulo fornito dall'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e scaricabile dal sito www.erdisu.trieste.it "Modulistica".
La domanda dovrà essere presentata al Servizio degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Salita Monte Valerio n. 3 34127 Trieste - entro il 31.01.2009.
In alternativa è possibile spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una copia fronte retro di un documento di identità. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Erdisu entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
Le domande dovranno indicare l'istituzione presso la quale sarà effettuata la ricerca e il periodo necessario alla ricerca stessa.
Alla domanda dovrà essere allegata:
1. lettera di presentazione sottoscritta dal docente che ha assegnato la tesi di laurea da cui risultino l'importanza della ricerca e l'essenzialità del soggiorno ai fini del lavoro di tesi;
2. certificazione ISEE del nucleo familiare - rilasciata dai CAF, relativa ai redditi dell'anno 2007.
Gli studenti che hanno già presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dall'Università (fascia di contribuzione, part-time) o dall'Ente (borsa, alloggio, mensa) per l'a.a. 2008/2009, sono esonerati dal presentare la documentazione di cui al punto 2.
L'Ente si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato o documento necessario ad istruire e/o integrare la pratica relativa alla richiesta dello studente.
Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà respinta in quanto incompleta.
La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Art. 4 esclusioni

Sono esclusi dal presente beneficio gli studenti che:
- non siano regolarmente iscritti per l'a.a. 2008/2009 all'Università degli Studi di Trieste o al conservatorio G.Tartini;
- siano iscritti all'Università da più di un anno fuori corso. A tal fine vengono conteggiati gli anni di effettiva iscrizione all'Università a partire dall'anno di prima iscrizione;
- non siano in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di patrimonio previsti dal bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio per l'a.a. 2008/2009;
- abbiano già fruito di analogo contributo da parte dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste negli anni accademici precedenti;
- fruiscano di analogo contributo per lo stesso anno accademico erogato da altri enti pubblici o da privati;
- siano residenti nella regione se in Italia o nello stato se all'estero ove è necessario recarsi per la ricerca.

Art. 5 ammontare del contributo

L'ammontare del contributo sarà stabilito tenendo conto delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede ove si svolge la ricerca, quantificate forfetariamente in € 100,00 per soggiorni in paesi europei ed in € 500,00 per paesi extraeuropei, delle spese di soggiorno per non più di € 52,00 per ciascun giorno di permanenza presso la località in cui sarà fatta la ricerca e delle spese generali per spostamenti, reperimento materiale, ingresso a musei e biblioteche, calcolate nella misura forfetaria di € 52,00.
A richiesta potrà essere erogata a titolo di anticipo una somma pari al 50% dell'importo totale assegnato, il rimanente sarà versato a soggiorno concluso previa presentazione da parte dello studente:
1. di un attestato rilasciato dall'istituzione presso cui lo studente si è recato, indicante il periodo in cui ha avuto luogo la ricerca;

2. di una relazione su carta intestata della facoltà o del Conservatorio, sottoscritta dal docente che ha assegnato la tesi, da cui risulti la realizzazione dei programmi scientifici della ricerca.
La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2010, la rinuncia al viaggio o l'anticipato rientro, comporteranno la revoca del beneficio, in tutto o in parte.

Art. 6 formulazione delle graduatorie

L'Ente procederà alla definizione di due graduatorie distinte, una relativa ai contributi per soggiorni all'estero e l'altra per soggiorni in Italia, tenendo conto della riserva di borse per tesi di laurea aventi per argomento il diritto allo studio universitario.
Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine crescente in base al reddito.
A parità di punteggio ISEE, la precedenza verrà assegnata a quelli con l'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità, si darà la precedenza allo studente più giovane.
Nel caso in cui, esaurita una graduatoria, ci siano ulteriori fondi disponibili, questi saranno impiegati a favore degli idonei dell'altra graduatoria.

Art. 7 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati) e successive modifiche ed integrazioni, che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.
Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea di cui al presente bando.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del d. lgs. 196/2003 viene creata una graduatoria dei beneficiari dei contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea, volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato D.lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.
Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'ERDISU di espletare la procedura concorsuale.
Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.
I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste.
L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it.

Art. 8 norme di rinvio

Per quanto non previsto dai precedenti articoli, trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott.sa Cristiana Cattunar
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Franco Mazzuia tel. 040/3595335
e-mail: mazzuia@erdisu.trieste.it

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del BUR entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word

nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **CAP/E 710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)** / **CAP/E 710 "NUOVO ABB.TO BUR"**
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **CAP/E 1710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)** / **CAP/E 1710 "NUOVO ABB.TO BUR"**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **CAP/E 708 - INSERZ. BUR - INVIO PROT. N° *****
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
DANIELE BERTUZZI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste